



RACCOLTA COORDINATA DI NORME IN MATERIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

**(Legge 27 marzo 2002 n.49, Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26,
Regolamento 7 marzo 2019 n. 3)**

(Aggiornato al 06/10/2022)

LEGGI CITATE NELLA RACCOLTA

- [Legge 22 dicembre 1955 n.42](#)
- [Legge 25 febbraio 1974 n.17 \(Codice Penale\)](#)
- [Legge 26 novembre 1980 n. 88](#)
- [Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
- [Legge 29 maggio 1991 n.71](#)
- [Legge 29 novembre 1991 n. 149](#)
- [Legge 18 febbraio 1998 n.31](#)
- [Legge 17 settembre 1999 n.96](#)
- [Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#)
- [Legge 27 marzo 2002 n.49](#)
- [Legge 20 dicembre 2002 n.112](#)
- [Decreto 24 aprile 2003 n.53](#)
- [Legge 20 luglio 2004 n.102](#)
- [Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183](#)
- [Decreto 25 gennaio 2006 n.9](#)
- [Legge 23 febbraio 2006 n.47](#)
- [Legge 17 giugno 2008 n.92](#)
- [Legge 21 settembre 2010 n. 160](#)
- [Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97](#)
- [Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.160](#)
- [Legge 5 dicembre 2011 n.188](#)
- [Legge 22 dicembre 2011 n.200](#)
- [Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44](#)
- [Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 99](#)
- [Legge 20 dicembre 2013 n.174](#)
- [Legge 31 marzo 2014 n. 40](#)
- [Legge 3 aprile 2014 n.48](#)
- [Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26](#)
- [Decreto-Legge 13 maggio 2015 n. 70](#)
- [Regolamento 29 aprile 2015 n.5](#)
- [Regolamento 10 luglio 2015 n.9](#)
- [Regolamento 2 dicembre 2015 n.17](#)
- [Legge 22 dicembre 2015 n. 189](#)
- [Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.45](#)
- [Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74](#)
- [Regolamento 11 aprile 2016 n.7](#)



- [Regolamento 29 dicembre 2016 n. 16](#)
- [Legge 7 agosto 2017 n. 94](#)
- [Regolamento 20 dicembre 2017 n. 16](#)
- [Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)
- [Decreto Delegato 1 marzo 2018 n. 22](#)
- [Regolamento 26 giugno 2018 n. 4](#)
- [Regolamento 28 dicembre 2018 n. 8](#)
- [Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42](#)
- [Regolamento 7 marzo 2019 n. 3](#)
- [Legge 30 maggio 2019 n. 88](#)
- [Regolamento 28 giugno 2019 n. 10](#)
- [Errata corrige al Regolamento 28 giugno 2019 n. 10](#)
- [Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 101](#)
- [Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n. 184](#)
- [Regolamento 17 marzo 2021 n. 4](#)
- [Regolamento 17 dicembre 2021 n. 18](#)
- [Legge 29 ottobre 2021 n.183](#)
- [Legge 22 dicembre 2021 n. 207](#)
- [Legge 24 giugno 2022 n.94](#)
- [Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73](#)



LEGGE 27 MARZO 2002 N.49

LEGGE SUL CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 20 dicembre 2013 n.174 e dal Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art.1

Nozione

La fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione è il contratto nel quale una parte è lo Stato, rappresentato dall'Ecc.ma Camera, o altro Ente Pubblico, avente autonoma rappresentanza, e un'altra è un imprenditore iscritto in un apposito registro.

La fornitura o la somministrazione della Pubblica Amministrazione è il contratto con il quale il fornitore o il somministratore, attraverso una sua organizzazione avente carattere d'impresa e comunque con mezzi propri e con proprio rischio, dietro un corrispettivo in denaro già prestabilito o anche da stabilirsi, si obbliga in favore della Pubblica Amministrazione o altro Ente Pubblico a prestazioni periodiche o continuative di cose a fini di consumo ovvero d'uso.

E' contratto di fornitura anche la singola cessione di beni o cose che possono essere acquistate o cedute in piccola misura o modesta entità anche da soggetti non iscritti nell'apposito registro.

Art.2

Modalità dell'esecuzione

Il contratto di fornitura o somministrazione è contratto ad esecuzione periodica o continuata. È caratterizzato da una o più prestazioni, connesse tra di loro, ma distinte e autonome, se frazionate nel tempo, in relazione e in funzione dell'interesse al soddisfacimento delle necessità della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, soggetti del contratto aventi diritto all'adempimento della prestazione o delle prestazioni.

Il contratto di fornitura o somministrazione ha sempre ad oggetto prestazioni di cose a fini di consumo o d'uso.

Alla stessa disciplina è sottoposto il contratto di fornitura o di somministrazione di servizi ricevuti o erogati nei quali è parte la Pubblica Amministrazione.

Art.3

Fornitura o somministrazione periodica e continuativa

Nel contratto di fornitura o somministrazione ad esecuzione periodica, i periodi possono essere prefissati o variabili a secondo delle necessità o dei bisogni della Pubblica Amministrazione o degli altri Enti Pubblici.

Nel contratto di fornitura o di somministrazione ad esecuzione continuativa il contratto impegna le parti fino alla sua naturale scadenza, che deve essere sempre prefissata a pena di nullità, e che non può mai essere superiore all'anno, ovvero ad altra durata da stabilirsi tra le parti.

Alla stessa durata di un anno ovvero da stabilirsi dalle parti, prevista dal



precedente comma a pena di nullità, sono soggetti anche i contratti di fornitura o di somministrazione ad esecuzione periodica.

Art.4

Oggetto della fornitura o della somministrazione

Nel contratto di fornitura o di somministrazione l'oggetto della fornitura o della somministrazione consiste nella prestazione di fornire o di somministrare quantità certe di cose mobili generiche, ovvero determinate solo nel genere, in modo reiterato e continuativo.

Le varie prestazioni periodiche o continuative possono essere soggette a variazioni di qualità e di quantità, predeterminate in relazione alle necessità effettive ed agli interessi reali della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, ovvero rimesse alla manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici o di entrambe le parti.

Art.5

Misura od entità della fornitura o della somministrazione

Nel contratto di fornitura o di somministrazione deve sempre essere determinata la misura o l'entità della prestazione, anche quando è periodica o continuativa.

Nel caso in cui la misura o l'entità non possa essere oggettivamente determinata, la prestazione pattuita è quella che discende dalla necessità normale del soggetto che deve essere fornito o somministrato, ovvero dalla quantità e qualità indicata dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Pubblici, come soggetti forniti o somministrati.

Ove però sia stata stabilita una misura o un'entità minima della prestazione, senza fissarne il quantitativo globale, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, come soggetti che devono essere forniti o somministrati, sono tenuti comunque a ricevere detto quantitativo.

Ove invece sia stato stabilito il quantitativo minimo e massimo della misura o dell'entità dell'intera o della singola prestazione, è riservato alla Pubblica Amministrazione o agli Enti Pubblici, quali soggetti forniti o somministrati, di stabilire, nei limiti pattuiti, la misura e l'entità della prestazione.

Il limite massimo nella prestazione può anche essere previsto tra le parti affinché la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, possano fare affidamento su prestazioni potenziali delle quali potranno avvalersi nella misura che potranno ritenere necessaria.

Art.6

Determinazione del prezzo della fornitura e della somministrazione

Nel contratto di fornitura o somministrazione, sia a carattere continuativo, sia a carattere periodico, il prezzo ovvero i singoli prezzi da corrispondere al fornitore o al somministratore, devono essere sempre determinati.

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere periodico, nella determinazione del prezzo si può anche avere riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni, sempre che ne sia oggettivamente riconoscibile la necessità e che sia espressamente previsto nel contratto da entrambe le parti.

Le procedure di revisione del prezzo sono ammesse solo nel contratto di fornitura o di somministrazione a carattere periodico e quando gli aumenti eccedono



di un decimo il corrispettivo già determinato.

Art.7

Pagamento del prezzo

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere continuativo il pagamento del prezzo della prestazione deve essere eseguito dalla Pubblica Amministrazione e dagli altri Enti Pubblici dopo la consegna delle cose, come pagamento a consumo, facendo salve comunque e sempre l'applicazione delle norme vigenti sulla contabilità dello Stato in contrasto con le norme d'uso o le consuetudini.

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere periodico il pagamento del prezzo della prestazione deve essere eseguito dalla Pubblica Amministrazione o dall'Ente Pubblico, in proporzione alla singola prestazione eseguita e dopo la consegna delle cose che ne sono l'oggetto, come pagamento a consumo, facendo salva comunque e sempre l'applicazione delle norme vigenti sulla contabilità dello Stato in contrasto con le norme d'uso o le consuetudini.

È ammesso comunque che tra le parti, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici e fornitore o somministratore, intervengano accordi che stabiliscano, anche nei contratti di fornitura o di somministrazione a prestazione continuativa, che il pagamento del prezzo sia dovuto in tempi diversi da quelli in cui si effettua la consegna o si effettuano le consegne delle cose, cosicché il prezzo possa essere pagato a scadenze anticipate o posticipate.

Art.8

Termini all'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione

Il termine per le prestazioni, sia nel contratto di fornitura o di somministrazione ad esecuzione continuata, sia in quello ad esecuzione periodica, è stabilito nel contratto medesimo, e l'esecuzione non può essere pretesa da nessuna delle parti prima della scadenza o delle scadenze, né può essere eseguita prima della stessa scadenza o delle stesse scadenze liberando la parte dall'obbligo.

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici nel contratto possono riservarsi la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, ma è fatto loro obbligo di comunicarle con ragionevole preavviso al fornitore o al somministratore, collocandolo nella condizione oggettiva di potere eseguire la prestazione.

Il preavviso dipenderà dalla natura e dall'entità della prestazione, e in caso di contrasto tra le parti la valutazione sullo stesso preavviso è riservata al Giudice, che procederà a norma dell'articolo 29, con rito sommarissimo.

Art.9

Risoluzione del contratto di fornitura o somministrazione

Fatta salva la disciplina generale in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, il contratto di fornitura o di somministrazione può risolversi quando l'inadempimento del somministratore o fornitore, relativo a prestazioni singole, può essere pregiudizievole a causa della sua notevole importanza e quindi menomare la fiducia della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici sull'esatta esecuzione dei successivi adempimenti.

Nelle forniture o somministrazioni a carattere periodico, qualora non sia possibile un adempimento ritardato, non è dovuto il corrispettivo della singola prestazione, essendo sempre in facoltà della parte, Pubblica Amministrazione od



Ente Pubblico, che ha subito l'inadempienza, di accogliere una risoluzione parziale del contratto.

Ove l'inadempimento possa anche essere ritenuto di notevole importanza, ma non tale da menomare la fiducia dei futuri adempimenti, la parte non inadempiente non può agire in risoluzione, ma può opporre l'*exceptio inadimpleti contractus*.

È comunque e sempre fatta salva in favore della parte non inadempiente l'azione di risarcimento del danno.

In ogni caso però il fornitore o il somministratore non può rifiutare l'esecuzione periodica del contratto, per il ritardo nei pagamenti delle forniture o somministrazioni già effettuate e per le quali a bilancio esista specifico impegno finanziario di spesa.

Art.10

Esclusiva nell'esecuzione del contratto di fornitura e di somministrazione in favore del fornitore o Somministratore

Le parti, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici, possono accordare al fornitore o somministratore l'esclusiva sulle sue prestazioni, qualora ciò costituisca un documentato e innegabile vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

In caso di esclusiva riconosciuta, se non è stato anche stipulato patto contrario, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono provvedere con mezzi propri a realizzare ovvero produrre le cose che sono oggetto del contratto di fornitura e di somministrazione.

Art.11

Obblighi del fornitore o somministratore

E' obbligo del fornitore e del somministratore di dare esecuzione al contratto di fornitura o di somministrazione, adempiendo alle obbligazioni assunte, senza poter ricorrere a terzi, ma attraverso la propria organizzazione d'impresa e con i propri mezzi.

Art.12

Caratteristiche imprenditoriali ed idoneità

Le caratteristiche imprenditoriali del fornitore e del somministratore ed i mezzi propri, quali la dimensione e l'organizzazione dell'impresa o dell'azienda, che deve necessariamente possedere, sono individuati in uno o più regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che saranno emanati con decreto reggenziale.

Devono inoltre essere garantite l'idoneità tecnica e morale dell'appaltatore, sempre secondo le disposizioni derivanti dal regolamento di esecuzione.

Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al cessionario del contratto di fornitura e di somministrazione.

Art.13

Divieto di esecuzione delle prestazioni da parte di terzi

Se non è stato espressamente autorizzato in via preventiva dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, al fornitore o al somministratore è sempre fatto divieto di dare esecuzione a mezzo di terzi, in tutto o in parte, alle prestazioni



per cui ha assunto la fornitura o la somministrazione.

Concorrono nel contratto di fornitura e di somministrazione anche i consorzi di imprese, costituiti anteriormente al perfezionarsi del contratto e per partecipare al medesimo, nei quali la responsabilità è oggettivamente solidale fra tutti i partecipanti.

Art.14

Divieto di intermediazione

E' comunque vietata qualsiasi opera di intermediazione tra la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici da una parte, e il fornitore o somministratore dall'altra, il solo che può e deve essere l'altro contraente, esecutore effettivo del contratto di fornitura o somministrazione.

La realizzazione da parte di chiunque di atti di intermediazione nel contratto di fornitura o di somministrazione o di cessione del medesimo contratto, realizza la frode, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale, con tutte le conseguenze ivi previste.

Art.15

Cessione del contratto

Ugualmente è fatto divieto al fornitore ed al somministratore di cedere il contratto di fornitura e di somministrazione a terzi senza l'espressa autorizzazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici interessati.

Art.16

Processo di formazione del contratto di fornitura o somministrazione

Nella formazione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici si individuano tre fasi distinte del procedimento, che nell'ordine rispettivamente sono: la fase deliberativa, cui segue quella di aggiudicazione e quella di approvazione.

Ognuna di queste fasi, per i principi generali è regolata dalla presente legge, cui devono però adeguarsi i singoli regolamenti di attuazione e di esecuzione, relativi alle stesse fasi, da emanarsi in forma di decreti reggenziali.

Art.17

Fase deliberativa

Nella fase deliberativa del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici devono essere predisposti tutti quegli atti amministrativi, compresi i piani di approvvigionamento, attraverso i quali la Pubblica Amministrazione, rappresentata legalmente dall'Ecc.ma Camera, e gli Enti Pubblici pur agendo in veste di autorità, predispongono autonomamente e unilateralmente il comportamento che devono tenere la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, non più come soggetti pubblici, ma come soggetti di autonomia privata.

Art.18

Atti della fase deliberativa **[ABROGATO]¹**

¹ Testo originario (Legge n.49/2002)



Art.19

Fase di aggiudicazione

Con la fase di aggiudicazione si individua il soggetto privato che deve assumere la fornitura e la somministrazione, cioè il fornitore od il somministratore.

Gli strumenti al quale la Pubblica Amministrazione deve fare ricorso per procedere all'assegnazione del contratto di fornitura o di somministrazione, normalmente sono il pubblico incanto ovvero l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso, ma eccezionalmente, secondo le disposizioni previste dal regolamento, può ammettersi anche la trattativa privata.

Art.20

Atti della fase di aggiudicazione

La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.

Le norme relative all'asta pubblica od al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla sua ammissibilità, devono stabilirsi dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 12.

²

Art.18

Atti della fase deliberativa

Sono atti principali di questa fase la deliberazione a contrattare le prestazioni oggetto della fornitura o della somministrazione e le modalità di gara ed i nominativi dei contraenti, accompagnati sempre dai piani di approvvigionamento e dai progetti di contratto, riguardante la fornitura o la somministrazione da adempiere.

Al termine di tale fase la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici riconoscono e integrano dei poteri e delle facoltà necessarie il soggetto, ufficio o ente, che, assieme ai Sindaci di Governo, rappresentanti dell'Ecc.ma Camera, ovvero all'occorrenza ai dirigenti dei singoli uffici muniti di apposita delega od ai legali rappresentanti degli Enti Pubblici, devono intervenire alla stipulazione del contratto di fornitura o di somministrazione.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

² **Testo originario (Legge n.49/2002)**

Art.20

Atti della fase di aggiudicazione



Art.21 *Fase di approvazione*

La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, accerta la conformità della prestazione effettuata dall'appaltatore al contratto di appalto, alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione medesima.

La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.³

La fase di aggiudicazione si conclude con un contratto di fornitura o di somministrazione che deve essere in tutto conforme a quanto è stato già deliberato.

Le norme relative all'asta pubblica od al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla sua ammissibilità, devono stabilirsi dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 12.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge n.174/2013, Articolo 57 (comma 1)

Art.57

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così modificato:

“La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.”.

2. Il primo comma dell'articolo 21 della Legge n.49/2002 è così modificato:

“La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, accerta la conformità della prestazione effettuata dall'appaltatore al contratto di appalto, alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione medesima.”.

3. Fino all'entrata in vigore di una riforma delle norme sugli appalti, che il Congresso di Stato è tenuto a predisporre, entro il 30 giugno 2004, secondo le normative e le migliori pratiche di carattere internazionale, allo scopo di garantire la qualità e l'economicità nell'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture di beni e servizi, l'affermazione del principio della libera competizione e dell'equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori sammarinesi, si dispone:

a) in capo agli uffici pubblici ed enti appaltanti il mandato di frazionare e differenziare gli appalti in base alle diverse tipologie di forniture ed opere richieste, fatte salve motivate eccezioni;

b) in capo ai dirigenti degli uffici e degli enti appaltanti l'obbligo di effettuare sistematici controlli sulla qualità e sulla quantità delle forniture ed opere oggetto di appalto.

³ **Testo originario (Legge n.49/2002)**

Art.21

Fase di approvazione

La fase relativa alla approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo ovvero nelle procedure tecniche, accerta la conformità del contratto alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione, che costituisce il requisito di efficacia del contratto.

La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge n.174/2013, Articolo 57 (comma 2)

Art.57

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così modificato:



Art.22

Difetto di autorizzazione

La mancanza di autorizzazione della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, nella cessione del contratto di fornitura e di somministrazione, lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le convenzioni ed i patti avvenuti con i terzi si siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità della cessione del contratto di fornitura, anche se il cessionario sia stato o non a conoscenza che il contratto concluso rappresenti una cessione del contratto, avente per soggetto contraente la Pubblica Amministrazione od Ente Pubblico.

La nullità del contratto di cessione può essere fatta valere da chiunque ed in qualunque fase o grado del processo.

Art.23

Conseguenze penali

Gli effetti del precedente articolo non escludono le responsabilità personali derivanti dalle conseguenze penali, oltre che a carico del cedente anche nei confronti del cessionario del contratto, e dei funzionari preposti al perfezionamento ed alla esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici.

La realizzazione da parte del fornitore o somministratore della cessione del contratto di fornitura o di somministrazione, senza la preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, realizza lo stesso misfatto previsto e punito dall'articolo 387 del vigente Codice Penale.

Art.24

Effetti della decadenza dal contratto

La dichiarata nullità del contratto di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici o di cessione del contratto stesso, comporta l'immediata decadenza del contratto da parte del fornitore o somministratore, con la perdita a titolo di penale dei compensi per gli obblighi già

“La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.”.

2. Il primo comma dell'articolo 21 della Legge n.49/2002 è così modificato:

“La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, accerta la conformità della prestazione effettuata dall'appaltatore al contratto di appalto, alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione medesima.”.

3. Fino all'entrata in vigore di una riforma delle norme sugli appalti, che il Congresso di Stato è tenuto a predisporre, entro il 30 giugno 2004, secondo le normative e le migliori pratiche di carattere internazionale, allo scopo di garantire la qualità e l'economicità nell'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture di beni e servizi, l'affermazione del principio della libera competizione e dell'equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori sammarinesi, si dispone:

- a) in capo agli uffici pubblici ed enti appaltanti il mandato di frazionare e differenziare gli appalti in base alle diverse tipologie di forniture ed opere richieste, fatte salve motivate eccezioni;
- b) in capo ai dirigenti degli uffici e degli enti appaltanti l'obbligo di effettuare sistematici controlli sulla qualità e sulla quantità delle forniture ed opere oggetto di appalto.



portati ad esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici.

Art.25

Responsabilità nel contratto di fornitura o somministrazione e nella cessione

Il terzo che, anche senza difetto di autorizzazione del committente Pubblica Amministrazione ed Ente Pubblico, è diventato cessionario del contratto di fornitura o di somministrazione, è oggettivamente e comunque responsabile, solidalmente obbligato, dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato ceduto il contratto.

Art.26

Litisconsorzio necessario

In ogni caso la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, sono sempre litisconsorti necessari in tutte le cause nelle quali si verte intorno al contratto di fornitura o di somministrazione o cessione del contratto, avente per soggetto la stessa Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici.

La Pubblica Amministrazione, sempre rappresentata dall'Ecc.ma Camera, o gli Enti Pubblici, aventi autonoma rappresentanza, devono sempre essere chiamati in causa, come litisconsorti necessari, in tutte le cause che intervengono anche tra il fornitore o somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto.

E' però in facoltà della Pubblica Amministrazione costituirsi in causa.

Art.27

Inosservanza del litisconsorzio

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, relative alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, quali litisconsorti necessari, comporta la nullità assoluta degli atti processuali da dichiararsi su istanza di chiunque ed anche ad obbligatoria iniziativa del giudicante in qualunque fase e grado del processo.

Art.28

Esercizio delle azioni del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto

Il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione, nei confronti della Pubblica Amministrazione od Ente Pubblico, soltanto dopo l'atto di collaudo o le procedure tecniche di verifica, che seguono immediatamente dopo la prestazione.

Non sono comunque ammesse azioni di accertamento negativo, né azioni per l'esibizione di documenti o atti nei confronti della Pubblica Amministrazione, o nei confronti degli Enti Pubblici.

Art.29

Competenza giudiziaria

E' riconosciuta la competenza funzionale ed esclusiva in tutte le cause aventi per oggetto il contratto di fornitura e somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, al Commissario della Legge in primo grado,



al Giudice delle Appellazioni Civili in secondo grado, e all'Organo Giudicante in terza istanza.

E' altresì riconosciuta competenza funzionale ed esclusiva agli stessi Giudici in tutte le cause aventi oggetto la cessione del contratto di fornitura e somministrazione, e per tutte le questioni connesse.

I Giudici, nel decidere le cause derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione, salvo le eccezioni che nella presente legge impongono l'adozione di riti sommari e sommarissimi, adottano, in quanto compatibile, la procedura sommaria costituita dall'apertura di due termini di prova prevista davanti al Magistrato del Lavoro.

Art.30

Arbitrato

Se le parti contraenti Pubblica Amministrazione od Enti Pubblici da una parte, e il fornitore od il somministratore dall'altra, nella soluzione dei conflitti derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione ovvero durante il contratto di fornitura o di somministrazione, eleggono la forma dell'arbitrato, è prescritto che debba essere arbitrato rituale, cioè che le parti stabiliscano nel compromesso arbitrale le forme processuali, ovvero si attengano a quelle comunemente in uso, e in ogni caso, rispettando i principi del contraddittorio e della difesa.

Art.31

Divieto di sospensione

Se la controversia ha inizio prima che sia cominciata l'esecuzione delle prestazioni già contratte, o cedute, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto sono comunque tenuti a dare esecuzione al contratto già perfezionato, essendo comunque tenuti, se inosservanti, al risarcimento del danno ed alla rescissione del contratto con effetto immediato.

Se la controversia ha inizio durante l'esecuzione della fornitura o della somministrazione, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto non potranno sospendere la fornitura o la somministrazione per nessuna ragione, essendo tenuti sempre al risarcimento dei danni e alla rescissione del contratto con effetto immediato.

Art.32

Facoltà di transazione

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici addivenire a transazione, quando ritengano di averne interesse, su tutte le vertenze aventi carattere contenzioso che li riguardino, sia in esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione e di cessione di contratto, sia per le altre questioni ad essi connesse.

Art.33

Risoluzione per pubblico interesse

E' riconosciuta all'appaltante, Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di fornitura o somministrazione per pubblico interesse, pagando l'importo delle forniture già eseguite, il valore delle cose da fornire già acquistate e comunque consegnate dal fornitore o dal



somministratore, e un decimo di percentuale delle forniture non eseguite.

Art.34

Obbligo della forma scritta

Il contratto di fornitura o di somministrazione e di cessione, a pena di nullità, devono sempre essere costituiti tra le parti in forma scritta.

La nullità derivante dalla carenza di forma scritta può essere fatta valere con le stesse modalità stabilite dal superiore articolo 29.

Art.35

Sorveglianza sull'esecuzione delle prestazioni

Il potere di sorveglianza sulle forniture o somministrazioni prestate, nell'interesse pubblico, è sempre riservato per legge alla Pubblica Amministrazione od all'Ente Pubblico, ed è esercitato per mezzo di propri funzionari o corpi tecnici, ai quali competono, per opportuna delega, le facoltà e i poteri relativi all'accettazione delle prestazioni, al controllo dell'esecuzione delle prestazioni, e all'iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento della prestazione derivanti dal contratto.

E' in facoltà dei detti funzionari o corpi tecnici di avvalersi di consulenti esterni e di laboratori specializzati.

Gli uffici che devono essere preposti alla direzione sono individuati dal processo di formazione del contratto di fornitura e di somministrazione nella fase deliberativa già disciplinata, relativa ai comportamenti che devono essere tenuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici e sono formalmente comunicati al fornitore o al somministratore e al subappaltatore o cessionario del contratto.

Art.36

Modalità d'esecuzione

E' sempre riservato alla Pubblica Amministrazione od agli Enti Pubblici, attraverso propri funzionari o corpi tecnici appositamente autorizzati e delegati, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione ritenute opportune e necessarie rispettando le procedure di aggiudicazione.

Art.37

Determinazione del corrispettivo

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, stabilire unilateralmente la determinazione del corrispettivo prima della conclusione del contratto durante la fase deliberativa, alla quale il fornitore od il somministratore può aderire, secondo i sistemi dell'asta pubblica o del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, previsti dal bando e stabiliti nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.

Art.38

Determinazione convenzionale del corrispettivo

Se, al di fuori del precedente articolo e dell'articolo 7, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, e il fornitore od il somministratore non hanno già determinato convenzionalmente la misura del corrispettivo, oppure non hanno



stabilito il modo di determinarla, oppure non hanno stabilito altro modo o forma di adempiere al corrispettivo, essa è calcolata facendo riferimento alle mercuriali o listini esistenti, determinate dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate, o predisposte anche a mezzo regolamento dalla Pubblica Amministrazione o dagli usi correnti nel territorio al tempo della conclusione del contratto.

Art.39

Determinazione giudiziale del corrispettivo

In mancanza delle suddette determinazioni del corrispettivo la misura è stabilita dal Giudice, sempre in base alle tariffe od agli usi correnti, a meno che le parti non chiedano concordemente di decidere secondo equità, o di ricorrere al compromesso arbitrale.

Il giudizio di determinazione del corrispettivo ha sempre natura contenziosa, ma segue la forma sommaria, anche nel grado di impugnazione.

Art.40

Determinazione in corso d'esecuzione della prestazione

La domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al Giudice da parte della Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici e da parte del fornitore o somministratore, anche in corso d'esecuzione della prestazione. In questo caso però il fornitore od il somministratore non potrà mai sospendere le prestazioni già assunte, salvo di incorrere nelle responsabilità per danni.

Art.41

Delle cose fornite di maggior valore

Quando non sia diversamente stabilito dalle convenzioni intervenute e determinate nella fase deliberativa, la fornitura o la somministrazione di cose di qualità superiori per valore a quelle dovute non legittima alcun aumento del compenso.

La Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, hanno diritto di controllare le cose fornite in esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione, sia prima dell'inizio, sia durante l'esecuzione della fornitura o della somministrazione, sia infine durante il procedimento di verifica della fornitura o della somministrazione.

Art.42

Dei difetti delle cose fornite o somministrate

La Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, hanno l'obbligo di dare immediato avviso con qualunque modalità, ma comunque seguita da lettera raccomandata, dei difetti delle cose fornite nell'esecuzione del contratto e di inibirne la consegna, pretendendo la prestazione delle cose convenute.

Art.43

Azione di inibizione delle cose fornite o somministrate

L'azione di inibizione delle cose fornite o somministrate davanti al Commissario della Legge ha rito sommarissimo, è immediatamente esecutiva nonostante gravame non avendo l'appello effetti sospensivi e si conclude con il



prescritto contraddittorio da esaurirsi senza rinvii in un'unica udienza.

La lettera raccomandata sottoscritta dal responsabile nell'interesse della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, deve contenere, di concerto con il Magistrato, la data di convocazione davanti all'Autorità Giudiziaria, per l'udienza istruttoria e di decisione.

Art.44

Esecuzione delle prestazioni

Il fornitore o somministratore mantiene l'autonomia, derivatagli dall'organizzazione dei mezzi necessari e dalla gestione a proprio rischio delle obbligazioni derivanti dal contratto, in ordine alle modalità di esercizio delle istruzioni dell'autorità che sovrintende alle prestazioni fornite.

Oltre alla responsabilità generale, alla quale è tenuto nel dare esecuzione al contratto di fornitura e di somministrazione, incorre però sempre in responsabilità per danni quando contravvenga all'esecuzione migliore.

Art.45

Principio di corrispondenza

Nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura o somministrazione è stabilita la più rigorosa corrispondenza dell'esecuzione stessa tra la prestazione ed il contenuto della convenzione stipulata tra la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, e il fornitore od il somministratore, cui è proibita ogni variazione non sottoposta a pattuizione, anche se si realizza come variazione in meglio.

Art.46

Variazioni non necessarie concordate della fornitura o della somministrazione

Non possono essere apportate varianti non necessarie alle modalità di esecuzione delle prestazioni senza che la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici le abbiano autorizzate o richieste.

Dell'autorizzazione o richiesta, che costituisce accettazione della proposta del fornitore o somministratore, deve essere data prova scritta.

Quando la variante dà luogo ad una diminuzione del prezzo, per diminuzione del valore della prestazione accettata, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici hanno diritto ad una proporzionale diminuzione del prezzo stesso.

Art.47

Variazioni necessarie del progetto o del servizio

Quando in corso di fornitura o di somministrazione si renda necessario, senza alcuna colpa delle parti contraenti e senza che le parti raggiungano un accordo, apportare variazioni per porre in essere la migliore esecuzione del contratto, deve farsi ricorso al Giudice per determinare le variazioni necessarie da introdurre e le relative variazioni nella determinazione dei corrispettivi e dei tempi di esecuzione.

Anche in questo caso si adotta il rito sommarissimo di cui al precedente articolo 43 e il ricorso non sospende mai la fornitura o la somministrazione pattuita anche se non è ancora entrata in esecuzione.

Art.48



Recesso delle parti

Il recesso delle parti dal contratto di fornitura o di somministrazione è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno un quinto il corrispettivo complessivo già determinato e il fornitore od il somministratore, nel caso di recesso della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, può ottenere un equo compenso da determinarsi dal Giudice in mancanza di accordo. Il giudice competente a norma dell'articolo 29, procede con il rito sommario ivi previsto.

Art.49

Equo compenso

L'equo compenso, stabilito dal Giudice o dal Collegio Arbitrale, salvo atti transattivi intervenuti tra le parti, non assume mai carattere e natura risarcitoria, ma deve solo restituire al contratto l'equilibrio venuto meno, coprendo con il suo ammontare i maggiori oneri che possano incontrare le prestazioni del fornitore o somministratore o del subappaltatore o cessionario del contratto, escludendosi espressamente ogni valutazione di lucro e di danno.

Art.50

Variazioni su ordine della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici

Alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, è riconosciuta l'unilaterale facoltà di apportare variazioni al contratto che non siano superiori almeno ad un quinto del corrispettivo complessivo già determinato.

Il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario hanno diritto al compenso per le maggiori opere eseguite o per i maggiori servizi prestati, rispetto al corrispettivo già determinato.

Alle varianti su ordine della Pubblica Amministrazione, sia in incremento, che in diminuzione, si applica il regime stabilito per le varianti non necessarie intervenute in corso di prestazione, previsto dall'articolo 46 della presente legge.

Art.51

Verifiche in corso d'esecuzione

Alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, durante l'esecuzione delle forniture o delle somministrazioni, è riconosciuto il diritto di procedere alle verifiche e ai controlli che riterranno più opportuni.

Le modalità attraverso le quali la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono procedere ai controlli e alle verifiche, sono da determinarsi attraverso appositi regolamenti di esecuzione.

Art.52

Fissazione del termine di adeguamento

Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, quando il fornitore od il somministratore o il subappaltatore o cessionario del contratto non procedono nell'esecuzione delle prestazioni secondo le condizioni pattuite a termini di contratto o secondo gli usi, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici fissano un termine entro il quale il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto sono tenuti a adeguarsi.

Decorso senza utile esito il termine fissato, il contratto è comunque risolto.



Art.53

Esecuzione difficile od eccessivamente onerosa

Il corrispettivo determinato, salvo i casi già disciplinati, relativi alle varianti di esecuzione, è invariabile.

Se intervengono fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui si è perfezionata la convenzione, quali aumenti o diminuzioni nei costi, tali da rendere l'esecuzione difficile o eccessivamente onerosa, sia la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, sia il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto, possono sempre richiedere una nuova determinazione del corrispettivo.

L'esecuzione può ritenersi difficile od eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato.

La richiesta di revisione del prezzo non legittima mai il fornitore od il somministratore o il subappaltatore o cessionario del contratto a sospendere l'esecuzione delle prestazioni, sia in corso, sia già promesse.

Art.54

Dell'impossibilità alla esecuzione

Allorquando nell'esecuzione delle prestazioni è sopravvenuta impossibilità non imputabile a nessuna delle parti, il contratto si scioglie, ma a carico della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, si pone il pagamento delle prestazioni già compiute limitatamente all'utilità che la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, ne possano conseguire e proporzionalmente al compenso determinato per l'intera prestazione.

L'utilità della prestazione già eseguita in caso di sopravvenuta impossibilità è da commisurarsi e da ritenersi tale quando possa essere impiegata nei modi e nel senso previsti dal contratto.

Art.55

Fatto di terzi e validità del contratto

Non comportano la rescissione del contratto le difficoltà di esecuzione derivanti da fatto o da fatti di terzi.

Art.56

Verifica finale della prestazione

Le verifiche finali nei contratti di fornitura o di somministrazione a prestazioni continuative delle prestazioni stesse rese dal fornitore o dal somministratore devono essere compiute secondo i regolamenti di attuazione e di esecuzione.

La procedura di verifica delle prestazioni rese dal fornitore o dal somministratore è sempre diretta ad accertare la conformità della prestazione agli impegni già assunti e derivati dal contratto e dagli usi, nonché dalle migliori prestazioni.

Art.57

Iniziativa della verifica



L'iniziativa di procedere alle verifiche non può essere affidata al direttore o al responsabile del servizio che riceve la fornitura o la somministrazione, che deve considerarsi responsabile delle prestazioni rese, assieme al fornitore o somministratore e al cessionario del contratto.

E' obbligo del fornitore o somministratore e del cessionario del contratto, porre la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, nelle migliori condizioni per potere eseguire sia le verifiche in corso di prestazione, sia le verifiche finali.

Art.58

Collaudo delle prestazioni eseguite

L'atto di collaudo è la dichiarazione finale di tutte le procedure di verifica per mezzo delle quali si comunicano al fornitore ed al somministratore o cessionario del contratto, i risultati delle verifiche eseguite dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici.

La finale dichiarazione di verifica, che la Pubblica Amministrazione comunica al fornitore od al somministratore od al subappaltatore o cessionario del contratto, può avere esito positivo di approvazione ed in tal caso è una convenzione liberatoria che produce effetti bilaterali di accertamento della rispondenza della richiesta di contratto all'esecuzione delle prestazioni.

Art.59

Atto di collaudo con esito positivo

Con l'atto di collaudo, che consegue ad un esito positivo della verifica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, è fatto obbligo di dichiarare che la prestazione è conforme al contratto, o che comunque la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, ne hanno ricevuto la consegna.

Art.60

Esito negativo del collaudo

Qualora invece la verifica delle prestazioni abbia dato un esito negativo, la Pubblica Amministrazione o l'Ente Pubblico, comunicano al fornitore od al somministratore o cessionario del contratto, l'esito negativo, che, nel contratto di fornitura o somministrazione periodica non consente di continuare a ricevere la prestazione.

L'atto di collaudo che comunica l'esito negativo non è necessario alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici per esperire le azioni che saranno ritenute del caso.

Art.61

Procedimento di verifica di singole partite

Nelle forniture o somministrazioni ad esecuzione periodica la procedura di verifica, su richiesta di una delle parti, può avvenire anche per singole partite, secondo le modalità ed il regime delle norme precedenti.

Avvenuta l'accettazione della singola partita, può anche essere richiesto dal fornitore o dal somministratore o cessionario del contratto, ove non sia stato già disposto tra le parti, il pagamento in proporzione alla prestazione eseguita.



Art.62

Vizi e difformità delle prestazioni eseguite

Il fornitore od il somministratore o cessionario del contratto sono tenuti alla garanzia per i vizi e per le difformità delle prestazioni eseguite in conformità a quanto previsto nel contratto di fornitura o somministrazione.

I vizi e le difformità riscontrate possono essere denunciate al fornitore od al somministratore o cessionario del contratto entro trenta giorni dalla loro scoperta facendo salvi i successivi controlli ed accertamenti. L'azione di responsabilità per vizi e difformità si prescrive nei termini ordinari di anni cinque dalla avvenuta prestazione.

Il fornitore od il somministratore o il cessionario del contratto responsabili dell'inesatto adempimento della prestazione, a prescindere da ogni colpa, sono tenuti ad eliminare immediatamente i vizi e le difformità.

Quando invece sono responsabili almeno a titolo di colpa, il fornitore od il somministratore, ovvero il cessionario del contratto, sono tenuti in via solidale tra loro, oltre ad eliminare i vizi e le difformità, anche al risarcimento del danno patito dall'appaltante Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici.

Art.63

Garanzia

Per l'esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione e per gli eventuali futuri danni, dopo il collaudo e le verifiche tecniche e per una durata di diciotto mesi, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici trattengono un decimo del compenso finale liquidato a titolo di garanzia.

Resta comunque l'obbligo a carico del fornitore o somministratore di prestare una fideiussione o polizza assicurativa del 10% dell'importo contrattualmente previsto ovvero dell'importo prefissato dalla Pubblica Amministrazione per la durata del contratto.

Art.64

Responsabilità del Direttore del servizio

Il Direttore o l'autorità che presiede alla sorveglianza del servizio di fornitura o di somministrazione o di accertamento della fornitura o della somministrazione, oltre alle responsabilità che gli derivano dall'ufficio, è solidalmente responsabile assieme al fornitore od al somministratore ed al subappaltatore o cessionario del contratto, per l'attuazione di istruzioni tecnicamente erranee od esorbitanti dai suoi poteri che il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto hanno riconosciuto o comunque dovevano riconoscere per tali.

Art.65

Contenuto della garanzia per i vizi e per le difformità

In presenza di colpa o dolo, salvo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di accertata esistenza di vizi e di difformità, alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, è sempre riconosciuta la facoltà di chiedere o l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese del fornitore o somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.



Art.66

Risoluzione del contratto

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono chiedere la risoluzione del contratto, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere la prestazione ovvero le prestazioni del tutto inadatte alla destinazione per le quali erano state richieste, ferma restando sempre l'azione di risarcimento del danno.

Art.67

Manifestazione del recesso o della risoluzione

Nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici sono legittimati a manifestare la volontà di recesso e di risoluzione del contratto soltanto gli stessi Organi, cui è riconosciuta la facoltà di contrattare, partecipando alle fasi di perfezionamento del contratto.

La manifestazione di recesso o di risoluzione deve essere comunicata in forma scritta.

Art.68

Del recesso unilaterale dal contratto

Anche quando è stata data esecuzione alla prestazione od alle prestazioni ed è stata riconosciuta la facoltà alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici di recedere dal contratto a loro insindacabile giudizio e giustificandone la causa, è fatto obbligo di indennizzare il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto dell'ammontare delle spese già sostenute e per il mancato guadagno.

Per mancato guadagno si intende l'utile netto che il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto, avrebbero potuto ricavare dal completamento della prestazione.

Art.69

Degli eredi dell'appaltatore

In caso di morte del fornitore o del somministratore il contratto si scioglie a meno che gli eredi non diano garanzie sufficienti di poterlo portare a compimento.

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, in caso di scioglimento del contratto, nelle forniture o sovvenzioni periodiche, sono tenuti a pagare le prestazioni già eseguite, in ragione del compenso determinato, nei limiti in cui la prestazione sia stata utile.

L'utilità della prestazione o delle prestazioni già eseguite si determina sulla diretta utilizzazione di quanto è stato già eseguito, tenendo conto del completamento delle prestazioni secondo il contenuto del contratto.

Art.70

Interdizione, incapacità, stato d'insolvenza

Alla morte del fornitore o del somministratore è equiparato sia lo stato di sopravvenuta interdizione, incapacità naturale e assenza, sia lo stato di insolvenza, anche quando presuppone l'istanza di cessione dei beni ai creditori, di concordato e di apertura del concorso dei creditori.



Art.71

Trasformazione della società

Quando il fornitore o somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto, sono costituiti in forma di società agli effetti della morte dell'appaltatore già regolati nel presente articolo è equiparata anche la sua trasformazione, la liquidazione ed il suo stato di insolvenza.

Art.72

Degli ausiliari del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto

Per conseguire quanto è loro dovuto non è consentito di esercitare azione diretta o provvedimenti cautelativi od esecuzioni forzate contro la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, a coloro che, quali ausiliari e dipendenti hanno prestato la loro attività per eseguire la prestazione o le prestazioni o comunque quali creditori del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o del cessionario del contratto.

Art.73

Efficacia dei regolamenti d'esecuzione

Fermi restando i principi e le procedure disposte dalla presente legge la normativa relativa ai sistemi di contabilizzazione dei corrispettivi dovuti al fornitore od al somministratore, alla procedura di collaudo, nonché relativa al meccanismo della revisione dei prezzi, ed i modelli di capitolato, è disposta attraverso il regolamento od i regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che e ne fa o ne fanno parte integrante.

Art.74

Estensione agli Enti Pubblici

Le norme della presente legge sul contratto di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione si applicano a tutti gli Enti Pubblici aventi rappresentanza autonoma, già costituiti al momento della pubblicazione della presente legge o da costituirsi in avvenire.

Art.75

Riserva di legge

I contratti di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono soggetti soltanto alla presente legge ed ai principi espressi in tale legge ed ai regolamenti di attuazione e di esecuzione di questa legge, in considerazione del pubblico interesse vantato in questa contrattazione dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici.

Art.76

Abrogazione

Sono definitivamente abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.



Art.77

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



DECRETO DELEGATO 2 MARZO 2015 N.26

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 2002 N. 49 "LEGGE SUL CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI"

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74, dal Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, dalla Legge 30 maggio 2019 n.88, dal Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 101, dal Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184, dal Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73 e dalla Legge 24 giugno 2022 n.94

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato definisce le condizioni, i presupposti e le procedure da adottare per i contratti fra la Pubblica Amministrazione, gli Enti del Settore Pubblico Allargato e le Aziende Autonome di Stato, da un lato, e le imprese, dall'altro, aventi per oggetto l'acquisizione di beni, di consumo o d'uso, e di servizi, in attuazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modificazioni.
2. Nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi, la Repubblica di San Marino persegue l'obiettivo della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue componenti ambientali, sociali ed economiche, promuovendo l'introduzione, nei capitolati e negli atti di gara, di criteri e parametri ecologici, anche in deroga al criterio del prezzo più basso, che garantiscano:
 - a) la riduzione nell'utilizzo delle risorse naturali, anche mediante l'utilizzo di materiali riciclati;
 - b) la riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche;
 - c) la riduzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e/o suolo;
 - d) la riduzione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana, mediante riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose;
 - e) la riduzione della produzione di rifiuti;
 - f) una durata di vita dei beni più estesa rispetto alla media dei prodotti analoghi.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Rientra nell'ambito di applicazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e del presente decreto delegato anche la singola cessione di beni e servizi.
2. Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della Legge n.49/2002 e del presente decreto delegato:
 - a) i contratti di fornitura o somministrazione di beni e di servizi complementari alle opere pubbliche disciplinati dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e dal Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modificazioni. Per forniture o somministrazioni di beni e servizi complementari alle opere pubbliche si intendono quelle funzionalmente connesse e/o accessorie alla realizzazione ed implementazione di



- opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, indipendentemente dal fatto che l'attività negoziale volta all'acquisizione dei beni e servizi sia svolta contestualmente a quella espletata per la realizzazione dell'opera pubblica;
- b) le sponsorizzazioni e le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2011 n.200;
 - c) gli accordi in cui lo Stato sia sponsor di iniziative, eventi e manifestazioni promossi ed organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport;
 - d) gli accordi fra Stato e privati in cui si preveda la compartecipazione degli stessi agli oneri finanziari e/o organizzativi legati alla progettazione ed esecuzione di iniziative ed attività realizzate tramite sinergie pubblico-privato;
 - e) le concessioni di servizi pubblici. Per concessioni di servizi pubblici si intendono, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli atti e provvedimenti amministrativi tesi all'esternalizzazione funzionale di attività di competenza della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, così come individuate dall'Allegato A alla Legge n.188/2011 e da norme speciali;
 - f) le forniture o somministrazioni di beni e servizi richieste dalle rappresentanze diplomatiche sammarinesi all'estero ed ivi effettuate;
 - g) gli atti di conferimento di incarichi professionali. Per incarichi professionali si intendono i contratti d'opera intellettuale caratterizzati dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si svolge la prestazione professionale nonché dalla carenza del requisito dell'organizzazione avente carattere d'impresa quale elemento funzionale all'esecuzione della prestazione;
 - h) gli acquisti effettuati tramite fondo a rendere conto;
 - i) i servizi pubblicitari forniti da concessionari esclusivisti;
 - l) il noleggio di spazi e l'acquisto di relativi servizi relativamente ad eventi fieristici forniti da enti fieristici e/o enti pubblici, anche esteri.
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e g) l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione intende contrarre avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e pubblicità e di quanto previsto dagli atti di indirizzo generale adottati dal Congresso di Stato. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora l'individuazione del contraente avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica, i termini, le condizioni e le limitazioni per l'impugnazione dell'eventuale bando pubblico o lettera d'invito nonché dei conseguenti provvedimenti sono quelli di cui al successivo articolo 24, commi 4, 5 e 6.¹

¹ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato, i contratti di fornitura o somministrazione di beni e di servizi complementari alle opere pubbliche che sono disciplinati dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e dal Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato le concessioni di servizi pubblici il cui esercizio sia attribuito, sulla base delle norme vigenti, alla Pubblica Amministrazione, ad Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato nonché le concessioni di servizi disciplinate da leggi speciali.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato n.26/2015)

"1. L'articolo 2 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 2

(Ambito di applicazione)



Art. 3 *(Principi generali)*

1. L'attività contrattuale di cui all'articolo 1 deve garantire il perseguimento dei fini di pubblico interesse, la qualità delle prestazioni, l'osservanza di criteri ecologici ed etici e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.
2. L'affidamento del contratto d'appalto è disposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità con le

1. Rientra nell'ambito di applicazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e del presente decreto delegato anche la singola cessione di beni e servizi.

2. Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della Legge n.49/2002 e del presente decreto delegato:

a) i contratti di fornitura o somministrazione di beni e di servizi complementari alle opere pubbliche disciplinati dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e dal Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modificazioni. Per forniture o somministrazioni di beni e servizi complementari alle opere pubbliche si intendono quelle funzionalmente connesse e/o accessorie alla realizzazione ed implementazione di opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, indipendentemente dal fatto che l'attività negoziale volta all'acquisizione dei beni e servizi sia svolta contestualmente a quella espletata per la realizzazione dell'opera pubblica;

b) le sponsorizzazioni e le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2011 n.200;

c) gli accordi in cui lo Stato sia sponsor di iniziative, eventi e manifestazioni promossi ed organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport;

d) gli accordi fra Stato e privati in cui si preveda la compartecipazione degli stessi agli oneri finanziari e/o organizzativi legati alla progettazione ed esecuzione di iniziative ed attività realizzate tramite sinergie pubblico-privato;

e) le concessioni di servizi pubblici. Per concessioni di servizi pubblici si intendono, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli atti e provvedimenti amministrativi tesi all'esternalizzazione funzionale di attività di competenza della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, così come individuate dall'Allegato A alla Legge n.188/2011 e da norme speciali;

f) le forniture o somministrazioni di beni e servizi richieste dalle rappresentanze diplomatiche sammarinesi all'estero ed ivi effettuate;

g) gli atti di conferimento di incarichi professionali. Per incarichi professionali si intendono i contratti d'opera intellettuale caratterizzati dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si svolge la prestazione professionale nonché dalla carenza del requisito dell'organizzazione avente carattere d'impresa quale elemento funzionale all'esecuzione della prestazione;

h) gli acquisti effettuati tramite fondo a rendere conto;

i) i servizi pubblicitari forniti da concessionari esclusivisti;

l) il noleggio di spazi e l'acquisto di relativi servizi relativamente ad eventi fieristici forniti da enti fieristici e/o enti pubblici, anche esteri.

3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e g) l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione intende contrarre avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e pubblicità e di quanto previsto dagli atti di indirizzo generale adottati dall'On.le Congresso di Stato.”.

Legge 30 maggio 2019 n. 88

Art.19

(Modifica al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26)

1. L'articolo 2, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e g) l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione intende contrarre avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e pubblicità e di quanto previsto dagli atti di indirizzo generale adottati dal Congresso di Stato. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora l'individuazione del contraente avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica, i termini, le condizioni e le limitazioni per l'impugnazione dell'eventuale bando pubblico o lettera d'invito nonché dei conseguenti provvedimenti sono quelli di cui al successivo articolo 24, commi 4, 5 e 6.”.



modalità di cui agli articoli che seguono.

3. E' vietata la stipulazione di contratti di appalto di servizi finalizzati all'esecuzione di prestazioni lavorative in relazione alle quali siano previsti profili di ruolo (PDR) non ricoperti nell'ambito del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato.

4. Nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, i criteri di partecipazione alle gare e di aggiudicazione dell'appalto devono essere tali da:

- a) non escludere le piccole e medie imprese, anche attraverso, ove possibile ed economicamente conveniente, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali;
- b) prevedere, nel maggior grado possibile, elementi, individuati espressamente nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, alla tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo, la cui incidenza dovrà essere valorizzata rispetto all'elemento del prezzo più basso.

5. I provvedimenti amministrativi adottati ai sensi del presente decreto delegato dalla Stazione Appaltante e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) sono adeguatamente motivati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 5 ottobre 2011 n.160: in particolare, la decisione di ricorrere ad una procedura a concorso limitato o negoziata per l'affidamento dell'appalto è motivata e documentata con riferimento alla sussistenza delle condizioni che consentano il ricorso alla licitazione o alla trattativa privata².

² **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art. 3

(Principi generali)

1. L'attività contrattuale di cui all'articolo 1 deve garantire il perseguimento dei fini di pubblico interesse, la qualità delle prestazioni, l'osservanza di criteri ecologici ed etici e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.

2. L'affidamento del contratto d'appalto è disposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità con le modalità di cui agli articoli che seguono.

3. E' vietata la stipulazione di contratti di appalto di servizi finalizzati all'esecuzione di prestazioni lavorative in relazione alle quali siano previsti profili di ruolo (PDR) non ricoperti nell'ambito del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato.

4. Nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, i criteri di partecipazione alle gare e di aggiudicazione dell'appalto devono essere tali da:

- a) non escludere le piccole e medie imprese, anche attraverso, ove possibile ed economicamente conveniente, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali;
- b) prevedere, nel maggior grado possibile, elementi, individuati espressamente nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, alla tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo, la cui incidenza dovrà essere valorizzata rispetto all'elemento del prezzo più basso.

5. I provvedimenti amministrativi adottati ai sensi del presente decreto delegato dalla unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) sono adeguatamente motivati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 5 ottobre 2011 n.160: in particolare, la decisione di ricorrere ad una procedura a concorso limitato o negoziata per l'affidamento dell'appalto è motivata e documentata con riferimento alla sussistenza delle condizioni che consentano il ricorso alla licitazione o alla trattativa privata

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".

2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".



Art.4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono:
- a) per "appalti pubblici di forniture o somministrazione": gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di opere, finalizzati alla stipulazione dei contratti di cui alla Legge n.49/2002 aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di:
 - a. cose a fini di consumo o d'uso;
 - b. servizi da soli ovvero congiuntamente ai beni di cui al numero 1);
 - b) per "Stazione Appaltante": l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di cui all'articolo 51 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli Enti e le Aziende del Settore Pubblico Allargato, le Unità Organizzative ed i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, autorizzati all'espletamento di gare d'appalto ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo;
 - c) per "portale dei Servizi PA": il sito informatico ufficiale della Repubblica di San Marino;
 - d) per "responsabile del procedimento": il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.160/2011, anche per singole fasi.³

Art.5⁴

³ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art.4

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono:
- a) per "appalti pubblici di forniture o somministrazione": gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di opere, finalizzati alla stipulazione dei contratti di cui alla Legge n.49/2002 aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di:
 - a. cose a fini di consumo o d'uso;
 - b. servizi da soli ovvero congiuntamente ai beni di cui al numero 1);
 - b) per "Stazione Appaltante": l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di cui all'articolo 51 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188;
 - c) per "portale dei Servizi PA": il sito informatico ufficiale della Repubblica di San Marino;
 - d) per "responsabile del procedimento": il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.160/2011, anche per singole fasi.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 3

(Modifica all'articolo 4 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"b) per "Stazione Appaltante": l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di cui all'articolo 51 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli Enti e le Aziende del Settore Pubblico Allargato, le Unità Organizzative ed i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, autorizzati all'espletamento di gare d'appalto ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo;"

⁴ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art.5

(Unità Organizzativa Acquisti, Servizi Generali e Logistica – Centrale Unica per gli Acquisti)

"1. L'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica cura la gestione delle procedure di gara relative agli appalti pubblici di forniture o somministrazioni per tutte le Unità Organizzative (UO), Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato, assumendo, pertanto, le funzioni di Centrale Unica per gli Acquisti. In particolare, redige gli atti di gara, individua la tipologia di gara ed il criterio di aggiudicazione, cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, aggiudica l'appalto, stipula il relativo contratto in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, delle Aziende Autonome e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e gestisce la fase dell'esecuzione e verifica del contratto.



[abrogato]

Art.6

(Programma di approvvigionamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante, al fine di ottimizzare la gestione degli acquisti dei beni e servizi, approva il programma di approvvigionamento, da redigersi entro il 30 settembre dell'anno precedente in conformità alla normativa vigente, agli indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale indicati nel Programma economico e nel rispetto della compatibilità di bilancio.
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di apportare modifiche al programma di cui al comma 1, anche sulla base di sopravvenute esigenze se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.
3. Con l'approvazione dei programmi di approvvigionamento il Congresso di Stato delega le Stazioni Appaltanti ad assumere l'autorizzazione di spesa, senza alcun limite di importo nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale con riferimento sia ai capitoli di parte corrente sia in conto capitale, ed a sottoscrivere il contratto con l'impresa aggiudicataria.
4. Nei casi di urgenza ed indifferibilità debitamente motivati dalla Stazione Appaltante tali da non consentire l'approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2, l'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui non sia stato approvato il programma di approvvigionamento.⁵

2. L'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica cura altresì tutte le procedure necessarie alla determinazione, definizione e aggiornamento dei listini e dei prezzi di riferimento dei beni di consumo ricorrenti e/o servizi ricorrenti, i quali dovranno essere definiti in collaborazione con l'Osservatorio Prezzi di cui al Decreto 25 gennaio 2006 n. 9, e con l'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, onde predisporre dati reali confrontabili e consultabili, utili ad acquisire conoscenze per le attività di acquisto di cui al presente decreto delegato, che verranno regolarmente pubblicati sul Portale dei Servizi PA di cui all'articolo 4, comma 1, punto c) del presente decreto delegato.

3. L'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica pianifica il programma delle acquisizioni dei beni e l'acquisizione e dismissione dei servizi, tenendo conto dei risultati di gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, anche sulla base dei dati dell'attività di inventario dei beni, allo scopo di predisporre con maggiore adeguatezza il Piano di Approvvigionamento di cui al successivo articolo 6.

4. Al fine di espletare efficientemente le proprie funzioni, l'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica collabora con l'UO o servizio interessato e ha l'obbligo di stipulare, entro i novanta giorni successivi alla ratifica del presente decreto delegato, protocolli operativi con le Aziende Autonome e gli Enti del Settore Pubblico Allargato volti a disciplinare le procedure da osservarsi per la definizione del programma di approvvigionamento e per la gestione delle gare, con particolare riferimento alla redazione dei documenti di gara.

5. Il personale del Settore Pubblico Allargato addetto a funzioni connesse all'espletamento di gare d'appalto presso UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato è assegnato all'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge 5 dicembre 2011 n.188; l'assegnazione è disposta con provvedimento della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

6. L'incarico sulla posizione di Dirigente dell'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica è soggetto ad obbligo di rotazione, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 6, della Legge n.188/2011 ed il predetto incarico ha durata massima di sei anni consecutivi."

Modifiche Legislative

Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73, articolo 12 comma 3

"L'articolo 5 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è abrogato"

⁵ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**



Art.7

(Norme sulla pubblicità e sulle comunicazioni)

1. I protocolli operativi di cui all'articolo 5, comma 2, il programma di approvvigionamento di cui all'articolo 6, il bando di gara, la lettera di invito ed i capitolati d'appalto sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei Servizi PA in area appositamente dedicata; il programma di approvvigionamento è pubblicato entro sette giorni dalla sua approvazione.
2. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti, i verbali di gara, la delibera di aggiudicazione, i contratti, i certificati di verifica di conformità e le attestazioni di regolare esecuzione sono pubblicati sullo stesso portale al termine della procedura di gara.
3. Non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall'impresa partecipante al momento della presentazione dell'offerta, segreti tecnici e commerciali.
4. La pubblicazione degli atti di gara sul sito assolve l'onere di pubblicità e vale ad ogni effetto di legge come accesso agli atti di gara.
5. Le comunicazioni alle imprese non aggiudicatrici, oltre che notificate alle imprese, sono pubblicate sul sito, fatto salvo l'eventuale oscuramento di dati per giustificati motivi.
6. L'invio delle domande di iscrizione al Registro dei Fornitori, le comunicazioni fra imprese, CCIAA e Stazione Appaltante e la presentazione delle offerte potranno

Art.6

(Programma di approvvigionamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante, al fine di ottimizzare la gestione degli acquisti dei beni e servizi, approva il programma di approvvigionamento, da redigersi entro il 30 settembre dell'anno precedente in conformità alla normativa vigente, agli indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale indicati nel Programma economico e nel rispetto della compatibilità di bilancio.
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di apportare modifiche al programma di cui al comma 1, anche sulla base di sopravvenute esigenze se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.
3. Con l'approvazione del programma di approvvigionamento il Congresso di Stato delega l'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica ad adottare l'impegno di spesa, ad assumere la relativa autorizzazione di spesa ed a sottoscrivere il contratto con l'operatore economico aggiudicatario.
4. Nei casi di urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivati nella deliberazione a contrattare assunta dalla Stazione Appaltante, tali da non consentire l'approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2, l'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 4

(Modifiche all'articolo 6 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 6, commi 3 e 4, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:
"3. Con l'approvazione dei programmi di approvvigionamento il Congresso di Stato delega le Stazioni Appaltanti ad assumere l'autorizzazione di spesa, senza alcun limite di importo nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale con riferimento sia ai capitoli di parte corrente sia in conto capitale, ed a sottoscrivere il contratto con l'impresa aggiudicataria.
4. Nei casi di urgenza ed indifferibilità debitamente motivati dalla Stazione Appaltante tali da non consentire l'approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2, l'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui non sia stato approvato il programma di approvvigionamento."



essere effettuate anche attraverso canali informatici sicuri, realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati, garantire la provenienza, l'ora e la data di ricezione, l'accesso alle sole persone autorizzate; tali strumenti sono disciplinati con regolamento.

CAPO II REQUISITI E SCELTA DEI FORNITORI

Sezione I Registro dei fornitori

Art.8 (Registro dei Fornitori)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 49/2002, è istituito il Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, la partecipazione alle gare d'appalto è riservata alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori.
3. Il Registro dei Fornitori è tenuto dalla CCIAA la quale provvede a curare l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro medesimo adottando i relativi provvedimenti.
4. Il Registro dei Fornitori è suddiviso per categorie merceologiche, per tipologie di servizi e per caratteristiche imprenditoriali conformemente al codice ATECO ed è consultabile sul sito di CCIAA.
5. Ai fini della tenuta del Registro dei Fornitori e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, la CCIAA è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari di CCIAA assumono la qualifica di pubblico ufficiale.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di cinque imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può consentire la partecipazione, dandone evidenza negli atti di gara, ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private ad imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:
 - a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
 - b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
 - c) altri gravi giustificati motivi legati all'opportunità e convenienza economica di procedere all'acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
 - d) particolari motivi d'urgenza legati ad interventi di protezione civile.
7. Alle gare d'appalto di valore complessivo inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) partecipano esclusivamente le imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino iscritte al Registro dei Fornitori, purché in numero non inferiore a tre, a pena di nullità dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione assunto in difformità alla predetta riserva. Il ricorso ad imprese estere, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, è consentito unicamente qualora non vi siano almeno tre imprese sammarinesi iscritte nel Registro dei Fornitori in possesso di licenza di esercizio coerente con la tipologia di prestazione richiesta, secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante; tale evenienza deve essere attestata dalla Stazione Appaltante.



8. Il comma 7 non si applica alle forniture o somministrazioni relative ai settori scuola, università, turismo, filatelico – numismatico, trasporti, alle procedure speciali di cui al Capo III nonché ai procedimenti attualmente osservati per l'effettuazione di spese di ospitalità e di rappresentanza ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento 24 aprile 2003 n.53.

9. Le modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori, i diritti di pratica, la documentazione da produrre, le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti della UO Ufficio Attività Economiche sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato.⁶

⁶ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art.8

(Registro dei Fornitori)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 49/2002, è istituito il Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici (Registro dei Fornitori).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, la partecipazione alle gare d'appalto è riservata alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori.

3. Il Registro dei Fornitori è tenuto dalla CCIAA la quale provvede a curare l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro medesimo adottando i relativi provvedimenti.

4. Il Registro dei Fornitori è suddiviso per categorie merceologiche, per tipologie di servizi e per caratteristiche imprenditoriali conformemente al codice ATECO ed è consultabile sul sito di CCIAA.

5. Ai fini della tenuta del Registro dei Fornitori e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, la CCIAA è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari di CCIAA assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di tre imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può, nell'ambito di licitazione privata, invitare alle gare e, nell'ambito di trattativa privata, consultare imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:

- a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
- b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
- c) altri gravi giustificati motivi legati all'opportunità e convenienza economica di procedere all'acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
- d) particolari motivi d'urgenza legati ad interventi di protezione civile.

7. Le modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori, i diritti di pratica, la documentazione da produrre, le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti della CCIAA sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 5

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 8, commi 6 e 7, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di cinque imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può consentire la partecipazione, dandone evidenza negli atti di gara, ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private ad imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:

- a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
- b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
- c) altri gravi giustificati motivi legati all'opportunità e convenienza economica di procedere all'acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
- d) particolari motivi d'urgenza legati ad interventi di protezione civile.

7. Alle gare d'appalto di valore complessivo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) partecipano esclusivamente le imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino iscritte al Registro dei Fornitori, anche se in numero inferiore a cinque, a pena di nullità dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione assunto in difformità alla predetta riserva. Il ricorso ad imprese estere, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, è consentito unicamente qualora non vi sia neppure una impresa sammarinese iscritta nel Registro dei Fornitori oppure quando le imprese sammarinesi iscritte nel Registro dei Fornitori non risultino tecnicamente in grado di fornire la prestazione richiesta secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante; tale evenienza deve essere attestata dalla Stazione Appaltante.”



Art.9 *(Requisiti di iscrizione)*

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) se esercitata in forma societaria:

(1) non deve essere "soggetto inidoneo" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere da i) a iv) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;

(2) i soci, gli amministratori ed il legale rappresentante della persona giuridica non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere dalla a) alla f);

b) se esercitata in forma individuale, deve avere i requisiti indicati all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche;

c) avere la licenza di esercizio attiva;

d) essere iscritta al registro delle imprese tenuto dall'Unità Organizzativa Ufficio Attività Economiche;

e) essere iscritta al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;

f) avere adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;

g) avere adempiuto agli obblighi tributari;

h) avere adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71."

2. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f) e g) si considerano sussistenti anche nel caso in cui l'impresa abbia stipulato con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino un accordo per il pagamento rateale delle pendenze teso all'estinzione delle stesse ovvero nel caso in cui vi sia contenzioso in atto con la Pubblica Amministrazione o gli Enti del Settore Pubblico Allargato circa i crediti da questi vantati.

3. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali

2. All'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015 sono aggiunti i seguenti commi:

"8. Il comma 7 non si applica alle forniture o somministrazioni relative ai settori scuola, università, turismo, filatelico – numismatico, trasporti, alle procedure speciali di cui al Capo III nonché ai procedimenti attualmente osservati per l'effettuazione di spese di ospitalità e di rappresentanza ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento 24 aprile 2003 n.53.

9. Le modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori, i diritti di pratica, la documentazione da produrre, le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti della UO Ufficio Attività Economiche sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato."

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2022 n.73, articolo 7

1. L'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche è così sostituito:
"7. Alle gare d'appalto di valore complessivo inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) partecipano esclusivamente le imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino iscritte al Registro dei Fornitori, purché in numero non inferiore a tre, a pena di nullità dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione assunto in difformità alla predetta riserva. Il ricorso ad imprese estere, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, è consentito unicamente qualora non vi siano almeno tre imprese sammarinesi iscritte nel Registro dei Fornitori in possesso di licenza di esercizio coerente con la tipologia di prestazione richiesta, secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante; tale evenienza deve essere attestata dalla Stazione Appaltante."



l'impresa è iscritta, individuate sulla base dei codici ATECO secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è soggetta a rinnovo annuale.

4. Ferma restando l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l'obbligo di iscrizione al Registro dei Fornitori non sussiste per:

- a) impresa quotata in borsa;
- b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;
- c) impresa aggiudicataria nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, lettere a), l), m) e n);
- d) Enti Pubblici o gli enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;
- e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
- f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili.

5. E' in facoltà della UO Ufficio Attività Economiche verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

6. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro dei Fornitori alle medesime condizioni richieste alle imprese sammarinesi. Ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2.

7. Le imprese non iscritte al Registro dei Fornitori che partecipano a gare d'appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, sono tenute a qualificarsi alla singola gara d'appalto producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2 esclusivamente se partecipano a gare d'appalto di valore pari o superiore ad euro 15.000,00. Il predetto valore soglia è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso in cui tali gare siano relative ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.

8. Salvo il caso in cui la gara non preveda alcun valore poiché indetta con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al comma 7 e dell'articolo 9-bis, si assumono, i seguenti valori indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:

- a) nel caso di appalto costituito da unico lotto: l'importo massimo di spesa stabilito dalla Stazione Appaltante;
- b) nel caso di appalto costituito da più lotti: la somma complessiva degli importi massimi di spesa stabiliti dalla Stazione Appaltante con riferimento ai lotti per i quali l'impresa presenti la propria offerta.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 in capo all'impresa avente sede in territorio sammarinese che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che intenda partecipare a gare di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, nonché in capo al titolare o legale rappresentante, agli amministratori, ai soci della suddetta impresa può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva



di certificazione sottoscritta unicamente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, anche se relativa a soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in territorio sammarinese. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa che abbia sottoscritto la dichiarazione sostitutiva riferita a stati, qualità personali e fatti in relazione ai soggetti sopra indicati, è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

10. Con Regolamento del Congresso di Stato, adottato su proposta dell'UO Ufficio Attività Economiche, è individuata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo nonché le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità tecnica di cui all'articolo 12 della Legge n.49/2002.⁷

⁷ Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)

Art.9

(Requisiti di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il titolare o legale rappresentante dell'impresa sia cittadino sammarinese o di Paese che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consenta alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità;
- b) il titolare o legale rappresentate dell'impresa abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i soci, il socio unico risultanti alla data della domanda o cessati dalla carica nell'anno precedente la domanda, non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per misfatti commessi contro la Repubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, anche attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale ovvero per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori ed il direttore non siano rinviati a giudizio per i misfatti di cui alla lettera c);
- e) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i soci, il socio unico risultanti alla data della domanda o cessati dalla carica nell'anno precedente la domanda, non siano "soggetti inidonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni;
- f) se persona giuridica, non sia "soggetto inidoneo" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modificazioni;
- g) abbia la licenza di esercizio attiva;
- h) sia iscritta al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
- i) sia iscritta al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;
- l) abbia adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;
- m) abbia adempiuto agli obblighi tributari;
- n) abbia adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71;
- o) non sia stata destinataria di sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta.

3. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è soggetta a rinnovo annuale.

4. La Stazione Appaltante, prima di adottare la delibera di aggiudicazione, rinvia alla CCIAA per la verifica sulla permanenza, in capo all'impresa iscritta al Registro dei Fornitori risultata migliore offerente, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e della veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive. Resta ferma la facoltà di CCIAA di verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

5. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro dei Fornitori alle medesime condizioni



richieste alle imprese sammarinesi; ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti al comma 1.

6. Le imprese non iscritte al Registro dei Fornitori invitate alle gare a mente dell'articolo 8, comma 6, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti al comma 1.

7. Con Regolamento del Congresso di Stato è individuata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo nonché le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità tecnica di cui all'articolo 12 della Legge n. 49/2002.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 6

(Modifiche all'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 9

(Requisiti di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) se esercitata in forma societaria:

(1) non deve essere "soggetto inidoneo" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere da i) a iv) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;

(2) i soci, gli amministratori ed il legale rappresentante della persona giuridica non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere dalla a) alla f);

b) se esercitata in forma individuale, deve avere i requisiti indicati all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche;

c) avere la licenza di esercizio attiva;

d) essere iscritta al registro delle imprese tenuto dall'Unità Organizzativa Ufficio Attività Economiche;

e) essere iscritta al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;

f) avere adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;

g) avere adempiuto agli obblighi tributari;

h) avere adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71."

2. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f) e g) si considerano sussistenti anche nel caso in cui l'impresa abbia stipulato con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino un accordo per il pagamento rateale delle pendenze teso all'estinzione delle stesse ovvero nel caso in cui vi sia contenzioso in atto con la Pubblica Amministrazione o gli Enti del Settore Pubblico Allargato circa i crediti da questi vantati.

3. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta, individuate sulla base dei codici ATECO secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è soggetta a rinnovo annuale.

4. Ferma restando l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l'obbligo di iscrizione al Registro dei Fornitori non sussiste per:

a) impresa quotata in borsa;

b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;

c) impresa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera l);

d) Enti Pubblici o gli enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;

e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;

f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili.

5. E' in facoltà della UO Ufficio Attività Economiche verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

6. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti



Art. 9-bis

(Verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, la verifica sul possesso dei requisiti è effettuata nei confronti dell'impresa aggiudicataria, iscritta o meno nel Registro dei Fornitori, secondo i seguenti termini:

a) per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa non abbia i requisiti previsti all'articolo 9, comma 1 o, se iscritta nel Registro dei Fornitori, li abbia persi;

b) per appalti di valore superiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7 ma inferiore ad euro 150.000,00: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione della gara, unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa abbia perso i requisiti previsti all'articolo 9, comma

pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro dei Fornitori alle medesime condizioni richieste alle imprese sammarinesi. Ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2.

7. Le imprese non iscritte al Registro dei Fornitori che partecipano a gare d'appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, sono tenute a qualificarsi alla singola gara d'appalto producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2 esclusivamente se partecipano a gare d'appalto di valore pari o superiore ad euro 15.000,00. Il predetto valore soglia è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso in cui tali gare siano relative ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.

8. Ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al comma 7 e dell'articolo 9 bis, si assumono i seguenti valori indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:

a) nel caso di appalto costituito da unico lotto: l'importo massimo di spesa stabilito dalla Stazione Appaltante;

b) nel caso di appalto costituito da più lotti: la somma complessiva degli importi massimi di spesa stabiliti dalla Stazione Appaltante con riferimento ai lotti per i quali l'impresa presenti la propria offerta.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 in capo all'impresa avente sede in territorio sammarinese che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che intenda partecipare a gare di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, nonché in capo al titolare o legale rappresentante, agli amministratori, ai soci della suddetta impresa può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta unicamente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, anche se relativa a soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in territorio sammarinese. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa che abbia sottoscritto la dichiarazione sostitutiva riferita a stati, qualità personali e fatti in relazione ai soggetti sopra indicati, è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

10. Con Regolamento del Congresso di Stato, adottato su proposta dell'UO Ufficio Attività Economiche, è individuata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo nonché le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità tecnica di cui all'articolo 12 della Legge n.49/2002.”.

Legge 24 giugno 2022 n.94, articolo 14 commi 4 e 5

4. L'articolo 9, comma 4, lettera c) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è così sostituito: “c) impresa aggiudicataria nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, lettere a), l), m) e n);”. *omissis*

5. L'alinea dell'articolo 9, comma 8 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituita: “Salvo il caso in cui la gara non preveda alcun valore poiché indetta con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al comma 7 e dell'articolo 9-bis, si assumono, i seguenti valori indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:”.



- 1 ovvero abbia presentato dichiarazioni, atti o documenti falsi o mendaci. La Stazione Appaltante è, invece, sempre obbligata ad effettuare la verifica prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione;
- c) per appalti di valore superiore ad euro 150.000,00: la verifica è obbligatoriamente effettuata sia ai fini dell'aggiudicazione della gara sia prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione.
2. Le verifiche di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti di impresa aggiudicataria rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 9, comma 4.
3. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della UO Ufficio Attività Economiche.
4. Fatte salve le sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ovvero di formazione o uso di atti o documenti falsi, qualora in esito alle verifiche effettuate prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti di iscrizione, si determinano le seguenti conseguenze:
- a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice a titolo di saldo della prestazione un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;
- b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.⁸

⁸ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art.9 bis

(Verifica dei requisiti in capo ai titolari effettivi)

1. Nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 4, la CCIAA verifica, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la sussistenza, in capo ai titolari effettivi dell'impresa risultata miglior offerente, dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 7

(Modifiche all'articolo 9-bis del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 9-bis del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 9-bis

(Verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, la verifica sul possesso dei requisiti è effettuata nei confronti dell'impresa aggiudicataria, iscritta o meno nel Registro dei Fornitori, secondo i seguenti termini:

a) per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa non abbia i requisiti previsti all'articolo 9, comma 1 o, se iscritta nel Registro dei Fornitori, li abbia persi;

b) per appalti di valore superiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7 ma inferiore ad euro 150.000,00: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione della gara, unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa abbia perso i requisiti previsti all'articolo 9, comma 1 ovvero abbia presentato dichiarazioni, atti o documenti falsi o mendaci. La Stazione Appaltante è, invece, sempre obbligata ad effettuare la verifica prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione;

c) per appalti di valore superiore ad euro 150.000,00: la verifica è obbligatoriamente effettuata sia ai fini dell'aggiudicazione della gara sia prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione.

2. Le verifiche di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti di impresa aggiudicataria rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della UO Ufficio Attività Economiche.

4. Fatte salve le sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ovvero di formazione o uso di atti o documenti falsi, qualora in esito alle verifiche effettuate prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti di iscrizione, si determinano le seguenti conseguenze:



Art.10
(Sospensione)

1. La sospensione dal Registro dei Fornitori ha luogo nel caso di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e di quanto oggetto di dichiarazioni presentate dall'impresa, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione;
 - b) mancata trasmissione di quanto richiesto dalla CCIAA in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione o dei successivi aggiornamenti o rinnovi nel termine di trenta giorni;
 - c) sospensione della licenza;
 - d) sospensione dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
 - e) sospensione dal registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;
 - f) richiesta motivata dell'impresa medesima.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere alla CCIAA la sospensione dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, di imprese che abbiano pendente un'azione giudiziaria con l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino o con Aziende Autonome di Stato o Enti del Settore Pubblico Allargato.
3. L'impresa sospesa dal Registro dei Fornitori per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera f) può richiedere in ogni momento alla CCIAA di essere nuovamente iscritta nel Registro.
4. La sospensione è comunicata all'impresa interessata e può essere revocata, fatto salvo quanto previsto al comma 3, solo a seguito della regolarizzazione della posizione dell'impresa o della riacquisizione dei requisiti di iscrizione temporaneamente persi.

Art.11
(Cancellazione)

1. Le imprese che abbiano perso i requisiti di cui all'articolo 9 sono cancellate dal Registro dei Fornitori.
2. Oltre che per le ipotesi di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro dei Fornitori ha luogo nei casi di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e di quanto oggetto di dichiarazioni presentate dall'impresa, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta variazione;
 - b) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla CCIAA in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel termine di sessanta giorni;
 - c) cancellazione dal registro o albo dei soggetti abilitati, quando tale iscrizione è richiesta dalla legge;
 - d) commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici;

a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice a titolo di saldo della prestazione un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;

b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.”.



- e) intenzionale produzione, nel corso di precedente gara di appalto o in occasione dell'iscrizione, aggiornamento, rinnovo dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori nonché in sede di verifiche effettuate dalla CCIAA, di certificazioni o dichiarazioni non rispondenti al vero;
 - f) tenuta di condotte irregolari recidivanti di cui all'articolo 22 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156;
 - g) richiesta dell'impresa.
3. Ferma restando la cancellazione dal Registro dei Fornitori a carico dell'impresa, il legale rappresentante o il titolare della medesima impresa diviene soggetto non abilitato a presentare domande di iscrizione o rinnovo al Registro, anche per conto di altre imprese, per il successivo anno dal provvedimento di cancellazione.
4. L'impresa cancellata dal Registro dei Fornitori può richiedere di essere nuovamente iscritta nel Registro decorso un anno dall'avvenuta cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto - Legge n.156/2011.

Sezione II **Scelta del contraente**

Art. 12 *(Sistemi di scelta)*

1. L'impresa cui affidare la fornitura di beni o il servizio è scelta dalla Stazione Appaltante attraverso i seguenti metodi:
- a) asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) trattativa privata.
2. Di norma la Stazione Appaltante utilizza l'asta pubblica; qualora la tipologia e/o le caratteristiche dei beni e/o servizi non consentano l'utilizzo dell'asta pubblica, la Stazione Appaltante è tenuta a motivare la scelta di altro sistema.
3. La Stazione Appaltante procede, ove possibile, tenuto conto della tipologia dei beni e servizi da acquisire, ad indire la gara d'appalto in relazione al fabbisogno calcolato su base annua.
4. Qualora conforme ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, è consentita la conclusione di contratti pluriennali di fornitura o somministrazione di beni e servizi secondo quanto previsto dall'articolo 57, primo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112.
5. E' fatto divieto alla Stazione Appaltante di procedere al frazionamento della fornitura o servizio oggetto della gara al solo fine di accedere a procedure di gara semplificate.
6. La Stazione Appaltante nel provvedimento di cui al comma 2 indica altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n.160/2011, il soggetto responsabile del procedimento.

Art. 13 *(Criteri di aggiudicazione)*

1. L'aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo quanto previsto per l'appalto concorso, può essere deliberata con il criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è consentito solo



qualora nella descrizione della prestazione richiesta siano esplicitate la qualità e l'ecologicità che caratterizzano il bene o servizio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2. Il prezzo più basso è determinato mediante:

- a) offerta segreta a prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per i quantitativi di beni o servizi elencati nel bando;
- b) offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie;
- c) offerta a ribasso sui prezzi indicati nel bando, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire un ribasso percentuale sul prezzo indicato;
- d) offerta a ribasso percentuale medio, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale che eguagli o maggiormente si avvicini alla media degli sconti contenuti nelle offerte, dopo aver scartato il più alto e il più basso. Tale criterio può essere ritenuto valido purché, espletata la gara, risultino essere pervenute almeno cinque risposte scritte valide.

3. L'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ad una pluralità di elementi variabili, tra cui, in particolare:

- a) il perseguimento di esigenze sociali, pari opportunità, e promozione dello sviluppo sostenibile;
- b) la tutela della salute e dell'ambiente con particolare riguardo alla riduzione nella produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, anche in attuazione degli articoli 14 e 15 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44;
- c) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici ed idrici in linea con i principi di cui alla Legge 3 aprile 2014 n.48 e delle risorse ambientali del prodotto;
- d) la composizione dell'organico aziendale, con particolare riferimento alla presenza di lavoratori a tempo indeterminato, di lavoratori assunti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e di soggetti invalidi e portatori di deficit assunti volontariamente ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71;
- e) il prezzo;
- f) il valore tecnico ed estetico del bene o la qualità dei materiali impiegati e dei servizi forniti;
- g) il tempo di esecuzione del servizio;
- h) la qualità e tempestività dell'assistenza tecnica o del servizio successivo alla vendita;
- i) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- l) la data e le modalità di consegna del bene o di esecuzione del servizio;
- m) la sicurezza dell'approvvigionamento e l'origine produttiva;
- n) il regime e la durata della garanzia offerta sui beni;
- o) la trasparenza degli assetti societari;
- p) eventuali ulteriori elementi individuabili in base al tipo di prestazione richiesta.

4. Il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara o la lettera di invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo deve essere appropriato.

5. Per attuare la ponderazione la Stazione Appaltante utilizza metodologie tali da consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale dell'offerta più vantaggiosa.

Art. 14
(L'asta pubblica)



1. L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale la Stazione Appaltante rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto e riceve le offerte dei concorrenti, secondo le modalità previste nel bando di gara, accettando come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. La procedura d'asta pubblica è indetta mediante l'emissione di bando di gara ed è adottata quando le caratteristiche della prestazione o particolari circostanze non richiedano giustificatamente una procedura diversa.
3. La Stazione Appaltante può stabilire, mediante espressa indicazione nel bando di gara, che l'aggiudicazione del contratto di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica nei casi in cui le specifiche dell'appalto possano essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. L'asta elettronica riguarda:
 - a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
 - b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La Stazione Appaltante non può ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

Art. 15

(La licitazione privata)

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato per l'acquisizione di beni o servizi, indetta mediante lettera d'invito, alla quale partecipano le imprese individuate dalla Stazione Appaltante.
2. La procedura della licitazione privata può essere adottata:
 - a) quando l'asta pubblica comporta per la Stazione Appaltante un aggravio in termini di onerosità, in netta sproporzione rispetto ai vantaggi dell'operazione;
 - b) quando l'asta pubblica è andata deserta o tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;
 - c) se, con deliberazione motivata, la Stazione Appaltante ritiene l'asta pubblica non opportuna, con particolare riferimento al valore della prestazione.
3. La Stazione Appaltante rivolge l'invito a partecipare alla licitazione privata alle imprese individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzativa desunte dal mercato e necessarie per l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni fissate nel capitolato speciale.
4. Le imprese così individuate sono invitate contemporaneamente a presentare le offerte con lettera trasmessa almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 16

(Appalto Concorso)

1. L'appalto concorso è una forma di gara riservata ad imprese che presentano progetti esecutivi comprensivi di un'offerta economica per la loro attuazione.
2. L'affidamento mediante appalto concorso è consentito per l'acquisizione di beni o servizi di particolare complessità o ad elevata componente tecnologica od artistica, la cui progettazione ed esecuzione richieda il possesso di competenze



particolari.

3. La Stazione Appaltante descrive in maniera dettagliata i beni ed i servizi, ponendo un limite massimo di spesa.

4. Le imprese concorrenti formulano precise proposte progettuali ed economiche, con analitica indicazione del servizio o della fornitura che si impegnano ad eseguire, nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione.

5. L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. L'appalto concorso può essere indetto, a discrezione della Stazione Appaltante e su deliberazione motivata della stessa, con pubblico bando o con invito diretto.

Art. 17

(Trattativa Privata)

1. Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui la Stazione Appaltante consulta le imprese di propria scelta in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 2, negoziando i termini del contratto.

2. La negoziazione è effettuata, fatto salvo quanto previsto al comma 5, con almeno tre imprese selezionate ed avviene attraverso indagine documentale compiuta mediante il contemporaneo invio alle imprese stesse di lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta finalizzata all'acquisizione di preventivi datati e sottoscritti dai rispettivi titolari o legali rappresentanti.

3. Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:

a) quando è andata deserta l'asta pubblica o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;

b) quando la Stazione Appaltante ha indetto l'asta pubblica o la licitazione privata e tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;

c) quando sussistono particolari e motivate ragioni d'urgenza per cui il ricorso ad altri metodi di gara potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano imputabili alla Stazione Appaltante;

d) se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'avvio della negoziazione;

e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 (duemilaseicentouno/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00). E' fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del successivo comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera d), la Stazione Appaltante, prima di procedere alla negoziazione del contratto, può instaurare con le imprese individuate, garantendo loro parità di trattamento, un dialogo finalizzato all'individuazione ed alla definizione della prestazione più idonea a soddisfare le necessità o obiettivi che la stessa Stazione Appaltante si prefigge. In esito al predetto dialogo, la Stazione Appaltante procede con le seguenti modalità:

a) ritiene, motivatamente, che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi; in tal caso informa immediatamente le imprese consultate, alle quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, oppure,

b) dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato le imprese consultate, la Stazione Appaltante avvia la negoziazione con le stesse secondo quanto previsto al comma 2.



5. La Stazione Appaltante può procedere alla negoziazione con una sola impresa, tramite contatto diretto con la stessa, nei seguenti casi:
- a) qualora per particolari motivi di natura tecnica ed artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi debitamente indicati e documentati dalla Stazione Appaltante, il bene o il servizio può essere fornito soltanto da una impresa;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento delle stesse qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - c) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività, ovvero dal curatore o liquidatore di un concorso dei creditori, di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione volontaria o coatta amministrativa;
 - d) quando, in caso di motivata e comprovata urgenza od emergenza debitamente indicata e documentata dalla Stazione Appaltante, una sola impresa sia in grado di soddisfare immediatamente o, comunque, nei tempi indicati, le richieste di prestazione;
 - e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, anche facente parte di un Consorzio per la ricerca e lo sviluppo;
 - f) per l'acquisto di opere d'arte, beni artistici, bozzetti e beni materiali e immateriali di rilevanza artistica;
 - g) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime e per l'acquisto di gas, energia termica, elettricità ed acqua potabile che alimentino le reti destinate alla fornitura di un servizio al pubblico;
 - h) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 2.600,00 fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 3 e 5 ovverosia riferibili al fabbisogno calcolato su base annua. Il predetto importo massimo è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso di fornitura o somministrazione ovvero singola cessione di beni o servizi relativi ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.
 - i) quando l'altra parte è una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
 - l) per la fornitura o somministrazione di beni e servizi in relazione ai quali non siano presenti in territorio sammarinese imprese produttrici o distributrici, quando l'impresa individuata, risulti aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa. Tale facoltà è esercitabile unicamente nel caso in cui i prezzi praticati alla Stazione Appaltante dall'impresa siano uguali o inferiori a quelli definiti nel contratto di appalto stipulato fra quest'ultima e le predette centrali di acquisto della Repubblica Italiana;
 - m) per la fornitura di vestiario, accessori, complementi e attrezzature dei Corpi di Polizia, dei Corpi Militari e delle guardie ecologiche, qualora la fornitura sia effettuata da imprese che forniscono i medesimi beni e servizi agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana nel caso in cui i prezzi praticati dalle imprese alla Stazione Appaltante siano ritenuti congrui in considerazione dei volumi della fornitura richiesta. La valutazione di congruità è effettuata tenendo conto dei



prezzi definiti per la fornitura dei suddetti beni agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana;

n) per la fornitura di beni o servizi esclusivi o infungibili.

6. Nei casi in cui si proceda ai sensi del comma 5, la redazione del verbale di esame e valutazione dell'offerta è facoltativa ed è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante in ragione delle caratteristiche dello specifico procedimento. Qualora non si proceda alla redazione del verbale le fasi di negoziazione e la valutazione relativa alla congruità del prezzo sono riportate nell'ambito della delibera di aggiudicazione.⁹

⁹ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art. 17

(Trattativa Privata)

1. Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui la Stazione Appaltante consulta le imprese di propria scelta in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 2, negoziando i termini del contratto.

2. La negoziazione è effettuata, fatto salvo quanto previsto al comma 5, con almeno tre imprese selezionate ed avviene attraverso indagine documentale compiuta mediante il contemporaneo invio alle imprese stesse di lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta finalizzata all'acquisizione di preventivi datati e sottoscritti dai rispettivi titolari o legali rappresentanti.

3. Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:

- a) quando è andata deserta l'asta pubblica o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;
- b) quando la Stazione Appaltante ha indetto l'asta pubblica o la licitazione privata e tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;
- c) quando sussistono particolari e motivate ragioni d'urgenza per cui il ricorso ad altri metodi di gara potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano imputabili alla Stazione Appaltante;
- d) se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'avvio della negoziazione;
- e) per la fornitura e somministrazione beni o servizi di importo compreso tra euro 501,00 ed euro 5.000,00.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera d), la Stazione Appaltante, prima di procedere alla negoziazione del contratto, può instaurare con le imprese individuate, garantendo loro parità di trattamento, un dialogo finalizzato all'individuazione ed alla definizione della prestazione più idonea a soddisfare le necessità o obiettivi che la stessa Stazione Appaltante si prefigge. In esito al predetto dialogo, la Stazione Appaltante procede con le seguenti modalità:

- a) ritiene, motivatamente, che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità o obiettivi; in tal caso informa immediatamente le imprese consultate, alle quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, oppure,
- b) dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato le imprese consultate, la Stazione Appaltante avvia la negoziazione con le stesse secondo quanto previsto al comma 2.

5. La Stazione Appaltante può procedere alla negoziazione con una sola impresa, tramite contatto diretto con la stessa, nei seguenti casi:

- a) qualora per particolari motivi di natura tecnica ed artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi debitamente indicati e documentati dalla Stazione Appaltante, il bene o il servizio può essere fornito soltanto da una impresa;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento delle stesse qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- c) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività, ovvero dal curatore o liquidatore di un concorso dei creditori, di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione volontaria o coatta amministrativa;
- d) quando, in caso di motivata e comprovata urgenza od emergenza debitamente indicata e documentata dalla Stazione Appaltante, una sola impresa sia in grado di soddisfare immediatamente o, comunque, nei tempi indicati, le richieste di prestazione;
- e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o



maggioritaria;

- f) per l'acquisto di opere d'arte, beni artistici, bozzetti e beni materiali e immateriali di rilevanza artistica;
- g) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime e per l'acquisto di gas, energia termica, elettricità ed acqua potabile che alimentino le reti destinate alla fornitura di un servizio al pubblico;
- h) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 500,00.

6. Le fasi della negoziazione devono constare da apposito verbale.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 8

(Modifiche all'articolo 17 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 17, comma 3, lettera e) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 ed euro 5.000,00. La predetta soglia massima è elevata ad € 15.000,00 per le forniture o somministrazioni relative ai settori sanitario e socio sanitario."

2. L'articolo 17, comma 5, lettera e) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'Ente partecipi alla gara in forma di associazione temporanea di imprese o consorzio in qualità di capogruppo;"

3. L'articolo 17, comma 5, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"h) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 2.600,00 fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 3 e 5 ovvero sia riferibili al fabbisogno calcolato su base annua;"

4. All'articolo 17, comma 5, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) quando l'altra parte è una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;

l) per la fornitura o somministrazione di beni e servizi in relazione ai quali non siano presenti in territorio sammarinese imprese produttrici o distributrici, quando l'impresa individuata, risulti aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa. Tale facoltà è esercitabile unicamente nel caso in cui i prezzi praticati alla Stazione Appaltante dall'impresa siano uguali o inferiori a quelli definiti nel contratto di appalto stipulato fra quest'ultima e le predette centrali di acquisto della Repubblica Italiana;

m) per la fornitura di vestiario, accessori, complementi e attrezzature dei Corpi di Polizia, dei Corpi Militari e delle guardie ecologiche, qualora la fornitura sia effettuata da imprese che forniscono i medesimi beni e servizi agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana nel caso in cui i prezzi praticati dalle imprese alla Stazione Appaltante siano ritenuti congrui in considerazione dei volumi della fornitura richiesta. La valutazione di congruità è effettuata tenendo conto dei prezzi definiti per la fornitura dei suddetti beni agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana;

n) per la fornitura di beni o servizi esclusivi o infungibili."

5. L'articolo 17, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"6. Nei casi in cui si proceda ai sensi del comma 5, la redazione del verbale di esame e valutazione dell'offerta è facoltativa ed è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante in ragione delle caratteristiche dello specifico procedimento. Qualora non si proceda alla redazione del verbale le fasi di negoziazione e la valutazione relativa alla congruità del prezzo sono riportate nell'ambito della delibera di aggiudicazione."

Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, Art.37

(Norme finali)

1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 17 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è sostituita dalla seguente:

"e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, anche facente parte di un Consorzio per la ricerca e lo sviluppo".

Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184, Art.13

(Innalzamento soglie per trattative private per forniture o somministrazione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici)

1. La lettera e), del comma 3, dell'articolo 17, del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche è così sostituito:



Sezione III Procedura di scelta

Art. 18

(Bando di gara, lettera di invito e capitolato d'appalto)

1. Il bando di gara e la lettera di invito indicano in maniera puntuale, chiara, dettagliata e completa di ogni elemento essenziale, l'oggetto della fornitura o somministrazione di beni o servizi da eseguire; sono, in particolare, esattamente individuate tutte le caratteristiche tecniche del bene o del servizio richiesto, le caratteristiche che ne qualificano la sostenibilità ambientale nonché ogni altro elemento che la Stazione Appaltante ritenga rilevante nell'esecuzione della prestazione richiesta così da consentire la comprensione dell'oggetto, delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, in condizioni di parità di accesso fra tutte le imprese concorrenti.
2. Il capitolato generale d'appalto descrive le condizioni e prescrizioni generali da applicare indistintamente alle forniture o somministrazioni di beni o servizi.
3. Il capitolato speciale d'appalto individua il bene o servizio richiesto con la singola gara d'appalto, le sue caratteristiche tecniche, le modalità e la periodicità della prestazione.
4. Le condizioni e prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere contenute anche in un unico documento.
5. Il capitolato generale ed il capitolato speciale sono allegati al bando di gara ovvero alla lettera di invito e le disposizioni in essi contenute, costituiscono, unitamente al bando di gara, alla lettera di invito e alle disposizioni contenute nella Legge n.49/2002, nel presente decreto delegato e nei Regolamenti di attuazione del Congresso di Stato la normativa di riferimento della gara indetta dalla Stazione Appaltante.
6. Le prescrizioni e condizioni contenute nel capitolato generale e nel capitolato speciale sono, di norma, immodificabili. La Stazione Appaltante può, tuttavia, procedere alla definizione di diverse condizioni supplementari purché non contrastanti con quelle contenute nei capitolati generali e speciali e rispondenti a motivate ed obiettive esigenze connesse alla natura e alla tipologia della prestazione richiesta.
7. Le condizioni supplementari di cui al comma 6 possono consistere, qualora l'impresa aggiudicataria debba procedere al reperimento di nuovi lavoratori subordinati per fare fronte alla prestazione oggetto d'appalto, in obblighi di assunzione di disoccupati o inoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro. Stante quanto previsto all'articolo 12, commi primo e secondo della Legge n.49/2002 ed all'articolo 9 relativamente al possesso da parte dell'impresa concorrente di caratteristiche imprenditoriali e tecnico-organizzative adeguate ai fini

“e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 (duemilaseicentouno/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00).”.

Legge 24 giugno 2022 n.94, articolo 14 comma 4

4. L'articolo 9, comma 4, lettera c) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è così sostituito: “c) impresa aggiudicataria nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, lettere a), l), m) e n);”. Alla lettera e), del comma 3, dell'articolo 17, del Decreto Delegato n.26/2015 come, da ultimo, modificata dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184 è aggiunto il seguente periodo: “E' fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del successivo comma 5”. All'articolo 17, comma 5, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto importo massimo è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso di fornitura o somministrazione ovvero singola cessione di beni o servizi relativi ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.”.



dell'aggiudicazione dell'appalto, le predette nuove assunzioni non potranno, comunque, superare il 30% dell'organico aziendale.

Art. 18-bis

(Richieste di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara)

1. Fino a tre giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, le imprese partecipanti a gare d'appalto possono richiedere chiarimenti sul contenuto degli atti di gara con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Il giorno seguente alla ricezione della richiesta, i chiarimenti sono trasmessi dalla Stazione Appaltante a tutte le imprese partecipanti; qualora il metodo di gara scelto sia l'asta pubblica, i chiarimenti sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata.¹⁰

Art. 19

(Associazioni temporanee d'impresa)

1. E' sempre consentita la partecipazione alla gara d'appalto alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori oltre che singolarmente, anche in forma di associazione temporanea di impresa o in consorzi. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 8, comma 6, è consentita la partecipazione alla gara d'appalto tramite associazioni temporanee d'impresa o consorzi costituiti anche da imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori. La Stazione Appaltante ha facoltà, dandone evidenza negli atti iniziali di gara, di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa di cui al precedente periodo all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro dei Fornitori.

2. Ai fini del presente decreto delegato, si considera associazione temporanea di impresa l'aggregazione di più imprese, in forma occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici. L'associazione temporanea di impresa si realizza attraverso il conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese partecipanti al gruppo, detta capogruppo, ad opera delle altre.

3. La costituzione e il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla capogruppo deve constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione dell'offerta; in tale caso la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla capogruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, l'associazione temporanea

¹⁰ TESTO ORIGINARIO

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 9

(Richieste di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara)

1. Dopo l'articolo 18 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 18-bis

(Richieste di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara)

1. Fino a tre giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, le imprese partecipanti a gare d'appalto possono richiedere chiarimenti sul contenuto degli atti di gara con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Il giorno seguente alla ricezione della richiesta, i chiarimenti sono trasmessi dalla Stazione Appaltante a tutte le imprese partecipanti; qualora il metodo di gara scelto sia l'asta pubblica, i chiarimenti sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata.”.



d'impresa può essere costituita successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano partecipato o, in caso di licitazione privata, non siano state invitate alla gara di appalto; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da ciascuna impresa e deve contenere l'indicazione della capogruppo e l'impegno a costituire, almeno cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.

5. L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

6. E' vietato all'impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.

7. In caso di risarcimento del danno e/o applicazione di penali, le imprese che costituiscono l'associazione rispondono nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente e senza beneficio di preventiva escussione dell'impresa la cui porzione di prestazione non sia stata eseguita correttamente.¹¹

¹¹ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art. 19

(Associazioni temporanee d'impresa)

1. E' sempre consentita la partecipazione alla gara d'appalto alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori oltre che singolarmente, anche in forma di associazione temporanea di impresa o in consorzi.

2. Ai fini del presente decreto delegato, si considera associazione temporanea di impresa l'aggregazione di più imprese, in forma occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici. L'associazione temporanea di impresa si realizza attraverso il conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese partecipanti al gruppo, detta capogruppo, ad opera delle altre.

3. La costituzione e il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla capogruppo deve constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione dell'offerta; in tale caso la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla capogruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, l'associazione temporanea d'impresa può essere costituita successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano partecipato o, in caso di licitazione privata, non siano state invitate alla gara di appalto; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da ciascuna impresa e deve contenere l'indicazione della capogruppo e l'impegno a costituire, almeno cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.

5. L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

6. E' vietato all'impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 10

(Modifiche all'articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. All'articolo 19, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 8, comma 6, è consentita la partecipazione alla gara d'appalto tramite associazioni temporanee d'impresa o consorzi costituiti anche da imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori. La Stazione Appaltante ha facoltà, dandone evidenza negli atti iniziali di gara, di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa di cui al precedente periodo all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro dei Fornitori."

2. All'articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:



Art. 20

(Deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto)

1. Le imprese partecipanti alla gara di appalto sono tenute a prestare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'offerta mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.
3. La cauzione è dovuta per le gara d'appalto di importo superiore ad euro 50.000,00.

Art. 21

(Esame delle offerte)

1. Le offerte in gara sono esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico dal responsabile del procedimento o dalla Commissione. Deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.
2. Il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte, la procedura di valutazione delle stesse ed i casi di esclusione dall'esame sono definiti con Regolamento del Congresso di Stato.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e qualora sia necessario valutare aspetti di natura tecnica o di particolare complessità, l'esame delle offerte è demandato ad una Commissione, composta da tecnici selezionati preferibilmente tra funzionari della Pubblica Amministrazione muniti di specifica competenza tecnica e professionalità nel settore, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. La Stazione Appaltante procede alla nomina della Commissione scaduti i termini per la presentazione dell'offerta.
5. Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione può contattare l'impresa offerente per acquisire chiarimenti su aspetti già indicati nell'offerta; gli esiti di tali contatti possono essere tenuti riservati su richiesta dell'impresa e solo nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3. L'offerta dell'impresa che, contattata dalla Stazione Appaltante non fornisce i chiarimenti richiesti, è esclusa dalla valutazione.

Art. 22

(Offerte anomale)

1. La Stazione Appaltante ha, inoltre, a suo motivato giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando o dell'invio delle lettere di invito qualora:
 - a) le offerte pervenute non siano idonee o convenienti;
 - b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara; in tale caso la Stazione Appaltante segnala il sospetto e trasmette gli atti relativi all'autorità giudiziaria;
 - c) qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo elevati o

"7. In caso di risarcimento del danno e/o applicazione di penali, le imprese che costituiscono l'associazione rispondono nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente e senza beneficio di preventiva escussione dell'impresa la cui porzione di prestazione non sia stata eseguita correttamente."



troppo bassi rispetto ai prezzi correnti di mercato.

2. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, la Stazione Appaltante è tenuta a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, i quali devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione.

3. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dalla CCIAA - che, a tal fine, si rapporta con i competenti servizi ed unità organizzative del Settore Pubblico Allargato - sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale; in assenza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

4. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso.

5. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o lettere di invito, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta sia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante tiene conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, e prende in considerazione listini e prezziari di beni e servizi, normalmente in uso, eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.

Art. 23

(Invalidità e irregolarità degli atti e provvedimenti di gara)

1. Agli atti e provvedimenti amministrativi emessi nell'ambito del procedimento relativo alla gara di appalto si applicano le disposizioni in materia di invalidità e irregolarità previste dal Titolo VI della Legge n.160/2011.

2. In particolare, la gara di appalto, prima della stipula del contratto, può essere annullata quando sussistano motivi in ordine alla legittimità del provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 44 della Legge n.160/2011 e può essere revocata quando il capitolato d'appalto debba essere sostanzialmente modificato e quando la Stazione Appaltante lo ritenga necessario ed opportuno in presenza dei motivi di cui all'articolo 45 della medesima Legge n.160/2011.

Art. 24

(Delibera di aggiudicazione e termini di impugnazione)

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto la richiesta di informazioni relative al Decreto Legge 13 maggio 2015 n. 70 è avanzata a Banca Centrale esclusivamente quando l'offerta migliore sia di importo superiore ad euro 150.000,00.¹²

¹² Si veda **Legge 24 giugno 2022 n.94, articolo 14**

"1. Allo scopo di coordinare le disposizioni di cui al Decreto - Legge 13 maggio 2015 n.70 e di cui all'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche con quelle dettate dall'articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, l'applicazione di quanto previsto nei summenzionati decreto - legge e decreto delegato è sospesa sino all'adozione di apposito regolamento del Congresso di Stato, da assumersi entro il 31 dicembre 2022, volto a disciplinare i termini di esecuzione del precitato articolo 14 della Legge n.183/2021.

2. Sino all'adozione del regolamento previsto al comma 1 oppure di eventuale atto di normazione di rango primario, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad acquisire, ai fini dell'aggiudicazione di commesse di importo superiore ad euro 150.000,00 ed unicamente qualora nell'assetto societario dell'impresa aggiudicataria, sammarinese od estera, siano presenti partecipazioni in capo a società fiduciarie, sammarinesi od estere, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:

a) le generalità dei fiduciari;



2. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente all'autorizzazione di spesa, all'impegno di spesa, al bando di gara o lettera d'invito o richiesta di preventivo, ai verbali di gara e schema del contratto di appalto, ove previsti, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità; resta confermata in capo all'organo di controllo la facoltà di chiedere, se necessari, ulteriori chiarimenti e delucidazioni, nelle modalità stabilite dall'articolo 55 del Decreto n. 53/2003 e successive modifiche.

3. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le imprese utilmente collocate in graduatoria.

4. Il bando di gara, la lettera d'invito, i provvedimenti di esclusione e la delibera di aggiudicazione possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni. L'impugnazione in sede giurisdizionale di bandi di gara e di lettere d'invito è ammessa unicamente laddove gli stessi siano suscettibili di assicurare immediato pregiudizio.

5. Il superiore termine decorre:

a) per il bando di gara e la lettera d'invito dalla pubblicazione sul portale dei servizi PA;

b) per i provvedimenti di esclusione e i provvedimenti di aggiudicazione dalla loro comunicazione.

6. L'omessa impugnazione degli atti di cui al comma 5, lettera a) nei termini previsti, preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale.

7. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.¹³

b) la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è sottoscritta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, dal legale rappresentante della società aggiudicataria, il quale è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

Omissis".

¹³ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

Art.24

(Delibera di aggiudicazione)

1. La Stazione Appaltante in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.

2. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente all'autorizzazione di spesa ed agli atti della procedura, compreso lo schema del contratto di appalto, ove previsto, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità.

3. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le altre imprese utilmente collocate in graduatoria.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma secondo, della Legge 28 giugno 1989 n.68 la delibera di aggiudicazione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.

5. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 11

(Modifiche all'articolo 24 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 24 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 24



CAPO III - PROCEDURE SPECIALI¹⁴

(Delibera di aggiudicazione e termini di impugnazione)

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto la richiesta di informazioni relative al Decreto Legge 13 maggio 2015 n. 70 è avanzata a Banca Centrale esclusivamente quando l'offerta migliore sia di importo superiore ad euro 150.000,00.
2. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente all'autorizzazione di spesa, all'impegno di spesa, al bando di gara o lettera d'invito o richiesta di preventivo, ai verbali di gara e schema del contratto di appalto, ove previsti, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità; resta confermata in capo all'organo di controllo la facoltà di chiedere, se necessari, ulteriori chiarimenti e delucidazioni, nelle modalità stabilite dall'articolo 55 del Decreto n. 53/2003 e successive modifiche.
3. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le imprese utilmente collocate in graduatoria.
4. Il bando di gara, la lettera d'invito, i provvedimenti di esclusione e la delibera di aggiudicazione possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni. L'impugnazione in sede giurisdizionale di bandi di gara e di lettere d'invito è ammessa unicamente laddove gli stessi siano suscettibili di assicurare immediato pregiudizio.
5. Il superiore termine decorre:
 - a) per il bando di gara e la lettera d'invito dalla pubblicazione sul portale dei servizi PA;
 - b) per i provvedimenti di esclusione e i provvedimenti di aggiudicazione dalla loro comunicazione.
6. L'omessa impugnazione degli atti di cui al comma 5, lettera a) nei termini previsti, preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale.
7. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.”.

¹⁴ **Testo originario (Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26)**

CAPO III

PROCEDURE SPECIALI

Art.25

(Servizi e forniture ricorrenti)

1. La Stazione Appaltante può stipulare con singole imprese, regolarmente iscritte nel Registro dei Fornitori, associazioni temporanee di imprese, consorzi ed associazioni di categoria, accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura o somministrazione di beni o servizi ricorrenti durante l'anno per una o più UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture o somministrazioni effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi definiti dalla Stazione Appaltante.
4. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, le singole prestazioni sono affidate alle imprese secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 13

(Modifiche al Capo III del Decreto Delegato n.26/2015)

1. Il Capo III del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:

“CAPO III – PROCEDURE SPECIALI

Art. 25

(Oggetto e finalità degli accordi commerciali quadro per forniture di beni e servizi ricorrenti)

1. La Stazione Appaltante può stipulare con singole imprese, associazioni temporanee di imprese, consorzi ed associazioni di categoria, accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura o somministrazione di beni o servizi ricorrenti durante l'anno per una o più UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I listini prezzi hanno di norma validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale quadro e sono applicati alle forniture o somministrazioni effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. La definizione degli accordi commerciali quadro di cui al presente Capo, avviene tramite due modalità:



a) adesione delle imprese interessate a listini prezzi definiti dalla Stazione Appaltante. Tale modalità di individuazione dell'una o più impresa/e con cui stipulare l'accordo commerciale non costituisce procedimento di gara;

b) individuazione di impresa offerente il miglior listino prezzi. Tale modalità di individuazione dell'impresa con cui stipulare l'accordo commerciale costituisce procedimento di gara, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

4. La definizione dell'accordo commerciale quadro, anche se occorra a seguito di procedimento di gara a mente del comma 3, lettera b), non vincola la Stazione Appaltante all'acquisto dei beni o servizi oggetto del listino prezzi mentre impegna l'impresa a mantenere fermi ed invariati i prezzi accettati oppure proposti, qualora la Stazione Appaltante intenda procedere all'acquisto.”.

Art. 25-bis

(Accordo commerciale definito tramite accettazione listino prezzi)

1. Qualora la Stazione Appaltante abbia unilateralmente definito il listino prezzi di riferimento, la stessa stipula il conseguente accordo commerciale con le imprese che abbiano manifestato la propria accettazione ai listini prezzi così definiti.

2. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, le singole prestazioni sono affidate alle imprese secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità definiti da apposito regolamento congressuale.

3. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;

b) i listini prezzi;

c) il termine tassativo entro il quale deve pervenire l'accettazione dei listini;

d) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;

e) la procedura di individuazione dell'impresa in favore della quale viene effettuato l'ordinativo;

f) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;

g) le coperture assicurative richieste;

h) le penali applicabili;

i) la possibilità per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori di aderire all'accordo quadro anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

4. La proposta è portata a conoscenza delle imprese con una delle seguenti modalità:

a) pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione;

b) invito alle imprese iscritte al Registro dei Fornitori o individuate con debita motivazione dalla Stazione Appaltante anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

5. L'accordo commerciale si perfeziona con la ricezione, da parte della Stazione Appaltante, dell'accettazione dell'impresa con riferimento all'accordo medesimo ed al relativo listino prezzi.

6. L'accordo commerciale è formato dalla proposta e dall'una o più accettazioni di cui rispettivamente ai commi 3 e 5.

Art. 25-ter

(Accordo commerciale definito tramite procedimento di gara)

1. L'accordo commerciale quadro può essere, altresì, stipulato con imprese individuate tramite uno dei sistemi di scelta di cui all'articolo 12, applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 13.

2. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente le seguenti indicazioni:

a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;

b) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;

c) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;

d) le coperture assicurative richieste;

e) le penali applicabili;

f) l'eventuale possibilità, debitamente motivata, di partecipazione alla gara per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.



Art. 25

(Oggetto e finalità degli accordi commerciali quadro per forniture di beni e servizi ricorrenti)

1. La Stazione Appaltante può stipulare con singole imprese, associazioni temporanee di imprese, consorzi ed associazioni di categoria, accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura o somministrazione di beni o servizi ricorrenti durante l'anno per una o più UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I listini prezzi hanno di norma validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale quadro e sono applicati alle forniture o somministrazioni effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. La definizione degli accordi commerciali quadro di cui al presente Capo, avviene tramite due modalità:
 - a) adesione delle imprese interessate a listini prezzi definiti dalla Stazione Appaltante. Tale modalità di individuazione dell'una o più impresa/e con cui stipulare l'accordo commerciale non costituisce procedimento di gara;
 - b) individuazione di impresa offerente il miglior listino prezzi. Tale modalità di individuazione dell'impresa con cui stipulare l'accordo commerciale costituisce procedimento di gara, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
4. La definizione dell'accordo commerciale quadro, anche se occorsa a seguito di procedimento di gara a mente del comma 3, lettera b), non vincola la Stazione Appaltante all'acquisto dei beni o servizi oggetto del listino prezzi mentre impegna l'impresa a mantenere fermi ed invariati i prezzi accettati oppure proposti, qualora la Stazione Appaltante intenda procedere all'acquisto.

Art. 25-bis

(Accordo commerciale definito tramite accettazione listino prezzi)

1. Qualora la Stazione Appaltante abbia unilateralmente definito il listino prezzi di riferimento, la stessa stipula il conseguente accordo commerciale con le imprese che abbiano manifestato la propria accettazione ai listini prezzi così definiti.

3. In relazione al procedimento volto all'individuazione dell'una o più imprese con le quali stipulare l'accordo commerciale quadro, si osservano le norme di cui alle Sezioni II e III del Capo II in quanto compatibili in ragione di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 4.

4. L'accordo commerciale è sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'impresa oppure, in caso di plurimi listini suddivisi in lotti, dalle imprese vincitrici del procedimento di gara.

Art. 25-quater

(Disposizioni comuni alle due tipologie di accordo commerciale quadro)

1. La Stazione Appaltante trasmette lo schema dell'accordo commerciale, l'impegno e l'autorizzazione di spesa, nonché con riferimento al procedimento di cui all'articolo 25-ter, gli atti iniziali di gara ed i verbali, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità.

L'autorizzazione di spesa è rilasciata per l'importo corrispondente al valore stimato complessivo dell'accordo medesimo riferito al fabbisogno calcolato di norma su base annua.

2. Nel caso in cui il controllo preventivo di legittimità abbia esito positivo, la Stazione Appaltante procede a concludere l'accordo commerciale rispettivamente ai sensi degli articoli 25-bis e 25-ter. Perfezionato l'accordo la Stazione Appaltante procede ad effettuare gli ordinativi, sulla base delle richieste di fornitura o somministrazione avanzata da UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.

3. L'intervenuta efficacia dell'accordo, secondo quanto previsto al comma 2 è da intendersi relativa anche alle singole spese, derivanti dai successivi ordinativi, fino a concorrenza dell'autorizzazione di spesa complessiva riferita di norma al fabbisogno calcolato su base annua.

4. Gli accordi commerciali quadro formalizzati con le modalità di cui all'articolo 25-bis, comma 6, o 25-ter, comma 4, sono pubblicati sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata."



2. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, le singole prestazioni sono affidate alle imprese secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità definiti da apposito regolamento congressuale.

3. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;
- b) i listini prezzi;
- c) il termine tassativo entro il quale deve pervenire l'accettazione dei listini;
- d) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;
- e) la procedura di individuazione dell'impresa in favore della quale viene effettuato l'ordinativo;
- f) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;
- g) le coperture assicurative richieste;
- h) le penali applicabili;
- i) la possibilità per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori di aderire all'accordo quadro anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

4. La proposta è portata a conoscenza delle imprese con una delle seguenti modalità:

- a) pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione;
- b) invito alle imprese iscritte al Registro dei Fornitori o individuate con debita motivazione dalla Stazione Appaltante anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

5. L'accordo commerciale si perfeziona con la ricezione, da parte della Stazione Appaltante, dell'accettazione dell'impresa con riferimento all'accordo medesimo ed al relativo listino prezzi.

6. L'accordo commerciale è formato dalla proposta e dall'una o più accettazioni di cui rispettivamente ai commi 3 e 5.

Art. 25-ter

(Accordo commerciale definito tramite procedimento di gara)

1. L'accordo commerciale quadro può essere, altresì, stipulato con imprese individuate tramite uno dei sistemi di scelta di cui all'articolo 12, applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 13.

2. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente le seguenti indicazioni:

- a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;
- b) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;
- c) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;
- d) le coperture assicurative richieste;
- e) le penali applicabili;



f) l'eventuale possibilità, debitamente motivata, di partecipazione alla gara per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

3. In relazione al procedimento volto all'individuazione dell'una o più imprese con le quali stipulare l'accordo commerciale quadro, si osservano le norme di cui alle Sezioni II e III del Capo II in quanto compatibili in ragione di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 4.

4. L'accordo commerciale è sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'impresa oppure, in caso di plurimi listini suddivisi in lotti, dalle imprese vincitrici del procedimento di gara.

Art. 25-quater

(Disposizioni comuni alle due tipologie di accordo commerciale quadro)

1. La Stazione Appaltante trasmette lo schema dell'accordo commerciale, l'impegno e l'autorizzazione di spesa, nonché con riferimento al procedimento di cui all'articolo 25-ter, gli atti iniziali di gara ed i verbali, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità.

L'autorizzazione di spesa è rilasciata per l'importo corrispondente al valore stimato complessivo dell'accordo medesimo riferito al fabbisogno calcolato di norma su base annua.

2. Nel caso in cui il controllo preventivo di legittimità abbia esito positivo, la Stazione Appaltante procede a concludere l'accordo commerciale rispettivamente ai sensi degli articoli 25-bis e 25-ter. Perfezionato l'accordo la Stazione Appaltante procede ad effettuare gli ordinativi, sulla base delle richieste di fornitura o somministrazione avanzata da UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.

3. L'intervenuta efficacia dell'accordo, secondo quanto previsto al comma 2 è da intendersi relativa anche alle singole spese, derivanti dai successivi ordinativi, fino a concorrenza dell'autorizzazione di spesa complessiva riferita di norma al fabbisogno calcolato su base annua.

4. Gli accordi commerciali quadro formalizzati con le modalità di cui all'articolo 25-bis, comma 6, o 25-ter, comma 4, sono pubblicati sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata.

CAPO IV CONTRATTO

Sezione I Stipulazione del contratto

Art. 26

(Stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato decorsi trenta giorni dalla data di invio alle imprese utilmente collocatesi in graduatoria dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace.

2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) se a seguito di pubblicazione di bando con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera d'invito o le



istanze di sospensione cautelare contenute nelle eventuali impugnazioni risultano già respinte;

b) se la Stazione Appaltante ha effettuato una negoziazione con una sola impresa, ai sensi dell'articolo

17, comma 5;

c) se la Stazione Appaltante ha stipulato un accordo commerciale tramite accettazione del listino prezzi, ai sensi dell'articolo 25 bis;

d) se l'appalto è stato aggiudicato mediante asta elettronica.

3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione Appaltante sino all'emissione del provvedimento cautelare di primo grado.

4. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando in sede di esame della domanda cautelare il Giudice che decide in prima istanza non sospende l'esecutorietà del provvedimento di aggiudicazione.

5. La Stazione Appaltante, decorso il termine di cui al comma 1, procede alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria in relazione ad offerte di importo superiore ad euro 25.000,00. In presenza di più lotti aggiudicati alla medesima impresa il contratto è stipulato nel caso in cui l'offerta complessiva in relazione ai lotti aggiudicati sia superiore a tale importo.

6. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'impresa aggiudicataria dopo la registrazione.

7. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.

8. Nel caso in cui l'importo dell'offerta non sia superiore ad euro 25.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di note commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa.

9. Il contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti, è immediatamente efficace.

10. In ragione di peculiari modalità di perfezionamento del contratto con particolare riferimento ai rapporti contrattuali di importo non superiore ad euro 15.000,00 definiti tramite sistemi informatici possono essere individuate tipologie di beni e servizi per i quali non occorre lo scambio di note ai sensi di quanto previsto al comma 8.

11. L'individuazione di tali tipologie di beni e servizi è definita nell'ambito del programma di approvvigionamento oppure mediante delibera del Congresso di Stato, su proposta obbligatoria e motivata delle Stazioni Appaltanti.

12. I contratti perfezionati con le modalità di cui ai commi 10 e 11 sono esenti da qualsiasi imposta indiretta.¹⁵

¹⁵ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.26

(Stipulazione dei contratti)

1. La Stazione Appaltante, divenuta inoppugnabile la delibera di aggiudicazione di cui all'articolo 24, procede, in relazione ad appalti il cui importo sia superiore ad euro 15.000,00 alla sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'impresa aggiudicataria dopo la registrazione.

3. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.

4. Nel caso di appalti il cui importo non sia superiore ad euro 15.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di lettere commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa.

5. Il contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti, è immediatamente efficace.



Art. 26-bis
(Decadenza dal contratto)

1. L'impresa appaltatrice decade dal contratto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, si verificano i seguenti casi:

- a) sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a), b), c) ed e);
- b) sia accertata condotta recidivante ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge n.156/2011;
- c) sia dichiarata la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 49/2002.

2. La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di dichiarare la decadenza dal contratto nei seguenti casi:

6. L'impresa appaltatrice può decadere o decade dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto - Legge n.156/2011.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 12

(Modifiche all'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 26

(Stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato decorsi trenta giorni dalla data di invio alle imprese utilmente collocate in graduatoria dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace.

2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) se a seguito di pubblicazione di bando con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera d'invito o le istanze di sospensione cautelare contenute nelle eventuali impugnazioni risultano già respinte;
- b) se la Stazione Appaltante ha effettuato una negoziazione con una sola impresa, ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
- c) se la Stazione Appaltante ha stipulato un accordo commerciale tramite accettazione del listino prezzi, ai sensi dell'articolo 25 bis;
- d) se l'appalto è stato aggiudicato mediante asta elettronica.

3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione Appaltante sino all'emissione del provvedimento cautelare di primo grado.

4. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando in sede di esame della domanda cautelare il Giudice che decide in prima istanza non sospende l'esecutorietà del provvedimento di aggiudicazione.

5. La Stazione Appaltante, decorso il termine di cui al comma 1, procede alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria in relazione ad offerte di importo superiore ad euro 25.000,00. In presenza di più lotti aggiudicati alla medesima impresa il contratto è stipulato nel caso in cui l'offerta complessiva in relazione ai lotti aggiudicati sia superiore a tale importo.

6. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'impresa aggiudicataria dopo la registrazione.

7. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.

8. Nel caso in cui l'importo dell'offerta non sia superiore ad euro 25.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di note commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa.

9. Il contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti, è immediatamente efficace.

10. In ragione di peculiari modalità di perfezionamento del contratto con particolare riferimento ai rapporti contrattuali di importo non superiore ad euro 15.000,00 definiti tramite sistemi informatici possono essere individuate tipologie di beni e servizi per i quali non occorre lo scambio di note ai sensi di quanto previsto al comma 8.

11. L'individuazione di tali tipologie di beni e servizi è definita nell'ambito del programma di approvvigionamento oppure mediante delibera del Congresso di Stato, su proposta obbligatoria e motivata delle Stazioni Appaltanti.

12. I contratti perfezionati con le modalità di cui ai commi 10 e 11 sono esenti da qualsiasi imposta indiretta.”



- a) qualora sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f) e g) ed h);
- b) qualora sia accertato l'utilizzo a qualsiasi titolo di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Decreto Legge n. 156/2011;
3. Per l'impresa appaltatrice che incorra in una delle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b) e 2, si determinano le seguenti conseguenze:
- a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;
- b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.
4. Qualora, invece, sia dichiarata la nullità del contratto si determinano le conseguenze di cui all'articolo 24 della Legge n. 49/2002.
5. Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di esercitare azione di risarcimento per il danno causato in ragione della decadenza dal contratto.
6. Nel caso in cui sia disposta la decadenza dal contratto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare l'erogazione del servizio o della fornitura alle medesime condizioni contenute nel contratto decaduto fino all'espletamento della nuova gara d'appalto e comunque per non più di 3 mesi.
7. Il provvedimento che prende atto della decadenza è assunto entro 15 giorni correnti dalla conoscenza da parte della Stazione Appaltante del verificarsi della causa. Ai fini di cui al precedente periodo l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante la pendenza e l'esito di procedimenti penali dai quali potrebbe scaturire la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).¹⁶

¹⁶ **TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42**

Art. 14

(Decadenza dal contratto)

1. Dopo l'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 26-bis

(Decadenza dal contratto)

1. L'impresa appaltatrice decade dal contratto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, si verifichino i seguenti casi:

a) sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a), b), c) ed e);

b) sia accertata condotta recidivante ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge n. 156/2011;

c) sia dichiarata la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 49/2002.

2. La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di dichiarare la decadenza dal contratto nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f) e g) ed h);

b) qualora sia accertato l'utilizzo a qualsiasi titolo di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Decreto Legge n. 156/2011;

3. Per l'impresa appaltatrice che incorra in una delle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b) e 2, si determinano le seguenti conseguenze:

a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;

b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.



Art. 26-ter

(Imposta di registro su alcuni contratti dell'Amministrazione Pubblica)

1. Ai contratti mediante i quali l'Amministrazione Pubblica acquista beni mobili anche tramite fornitura/somministrazione e ai contratti di appalto/somministrazione di servizi, in virtù della Legge n.49/2002 e sue modifiche nonché dei relativi decreti e regolamenti applicativi, si applica l'imposta di registro proporzionale prevista dalla Tabella delle Imposte di Registro per la vendita di beni mobili.
2. L'imposta è a carico della controparte dell'Amministrazione Pubblica e si applica sui compensi pattuiti, sia con il contratto originario che con le sue eventuali variazioni in aumento, senza riguardo all'eventuale imposta sulle importazioni.
3. L'imposta di registro così liquidata assorbe le imposte di registro e di bollo anche con riferimento a quelle che sarebbero dovute sugli eventuali allegati, sul deposito cauzionale e sulle altre garanzie previste dal contratto, ma non assorbe l'imposta di registro per eventuali altri negozi anche enunciati.
4. Qualora la prestazione sia da rendere all'estero da soggetto residente all'estero, è dovuta l'imposta fissa in misura minima e pertanto il contratto, secondo le regole generali, non è soggetto a registrazione a termine fisso.¹⁷

Art.27

(Deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del contratto)

-
4. Qualora, invece, sia dichiarata la nullità del contratto si determinano le conseguenze di cui all'articolo 24 della Legge n. 49/2002.
 5. Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di esercitare azione di risarcimento per il danno causato in ragione della decadenza dal contratto.
 6. Nel caso in cui sia disposta la decadenza dal contratto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare l'erogazione del servizio o della fornitura alle medesime condizioni contenute nel contratto decaduto fino all'espletamento della nuova gara d'appalto e comunque per non più di 3 mesi.
 7. Il provvedimento che prende atto della decadenza è assunto entro 15 giorni correnti dalla conoscenza da parte della Stazione Appaltante del verificarsi della causa. Ai fini di cui al precedente periodo l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante la pendenza e l'esito di procedimenti penali dai quali potrebbe scaturire la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).".

¹⁷ TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 14-bis

(Imposta di registro su alcuni contratti dell'Amministrazione Pubblica)

1. Dopo l'articolo 26-bis del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 26-ter

(Imposta di registro su alcuni contratti dell'Amministrazione Pubblica)

1. Ai contratti mediante i quali l'Amministrazione Pubblica acquista beni mobili anche tramite fornitura/somministrazione e ai contratti di appalto/somministrazione di servizi, in virtù della Legge n.49/2002 e sue modifiche nonché dei relativi decreti e regolamenti applicativi, si applica l'imposta di registro proporzionale prevista dalla Tabella delle Imposte di Registro per la vendita di beni mobili.
2. L'imposta è a carico della controparte dell'Amministrazione Pubblica e si applica sui compensi pattuiti, sia con il contratto originario che con le sue eventuali variazioni in aumento, senza riguardo all'eventuale imposta sulle importazioni.
3. L'imposta di registro così liquidata assorbe le imposte di registro e di bollo anche con riferimento a quelle che sarebbero dovute sugli eventuali allegati, sul deposito cauzionale e sulle altre garanzie previste dal contratto, ma non assorbe l'imposta di registro per eventuali altri negozi anche enunciati.
4. Qualora la prestazione sia da rendere all'estero da soggetto residente all'estero, è dovuta l'imposta fissa in misura minima e pertanto il contratto, secondo le regole generali, non è soggetto a registrazione a termine fisso."



1. L'impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 25.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per l'esecuzione del contratto.
2. La cauzione, di importo pari al 10% dell'offerta presentata, è costituita da una fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.
3. La cauzione definitiva è depositata all'atto della firma del contratto e ha validità per l'intera durata della fornitura o servizio, fino al collaudo¹⁸ o alle verifiche di conformità.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione richiesta e delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, di procedere alla progressiva diminuzione della cauzione sulla base dell'avanzamento dello stato di esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, fermo restando lo svincolo del 25% dell'importo della cauzione all'atto del collaudo¹⁹ o delle verifiche di conformità.
5. L'impresa aggiudicataria che non si presenta ovvero si rifiuta di prestare la cauzione di cui al comma 1, decade dall'aggiudicazione; in tale caso la Stazione Appaltante, incamera la cauzione di cui all'articolo 20 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda migliore offerente in graduatoria.
6. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria e debitamente motivata della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi e/o dell'impresa, l'obbligo di prestazione dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 possa essere escluso.²⁰

¹⁸ Decreto delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".
2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".

¹⁹ Decreto delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".
2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".

²⁰ Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)

Art.27

(Deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del contratto)

1. L'impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 15.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per l'esecuzione del contratto.
2. La cauzione, di importo pari al 10% dell'offerta presentata, è costituita da una fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.
3. La cauzione definitiva è depositata all'atto della firma del contratto e ha validità per l'intera durata della fornitura o servizio, fino al collaudo o alle verifiche di conformità.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione richiesta e delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, di procedere alla progressiva diminuzione della cauzione sulla base dell'avanzamento dello stato di esecuzione della prestazione, secondo quanto



Art.28
(Ritenute di garanzia)

1. A titolo di garanzia dell'esatto adempimento del contratto, la Stazione Appaltante trattiene un decimo del compenso finale per una durata di diciotto mesi dopo l'atto di collaudo²¹.
2. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi, l'obbligo della ritenuta di garanzia possa essere previsto per un periodo inferiore a quello stabilito al comma 1 ovvero escluso.

Art.29
(Copertura assicurativa)

1. L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori del capitolato speciale di appalto e da cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 deve, altresì, coprire il rischio derivante dalla responsabilità civile per danni a cose, di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, nonché per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo²²

previsto nel capitolato speciale di appalto, fermo restando lo svincolo del 25% dell'importo della cauzione all'atto del collaudo o delle verifiche di conformità.

5. L'impresa aggiudicataria che non si presenta ovvero si rifiuta di prestare la cauzione di cui al comma 1, decade dall'aggiudicazione; in tale caso la Stazione Appaltante, incamera la cauzione di cui all'articolo 20 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda migliore offerente in graduatoria

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Art. 15

(Modifiche all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 27, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"1. L'impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 25.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per l'esecuzione del contratto."

2. All'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"6. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria e debitamente motivata della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi e/o dell'impresa, l'obbligo di prestazione dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 possa essere escluso."

²¹ **Decreto delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23**

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".

2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".

²² **Decreto delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23**

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)



o della verifica di conformità.

3. E' facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in presenza di forniture di rilevante valore o di particolare pregio, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (ContractAllRisk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura sia la Stazione Appaltante che le eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto.

4. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi, l'obbligo della copertura assicurativa possa essere escluso ovvero l'estensione della stessa possa essere variata.

Sezione II Esecuzione del contratto

Art.30 *(Direttore dell'esecuzione)*

1. La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa attraverso il responsabile del procedimento che assume la veste di direttore dell'esecuzione.

2. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o qualitativo, la Stazione Appaltante, dopo aver reso documentazione dettagliata ed approfondita sulle motivazioni che richiedono l'affidamento dei compiti ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, può nominare uno o più soggetti, anche esterni all'Amministrazione, cui affidare le attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

3. Il direttore dell'esecuzione:

a) sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

b) coordina e dirige le attività di cui alla lettera a);

c) dispone eventuali sospensioni e proroghe dei lavori;

d) svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati;

e) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti;

f) verifica il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza;

g) predisporre tutta la documentazione necessaria per l'attestazione finale di esecuzione.

h) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall'inizio dell'esecuzione fino al rilascio dell'attestazione finale di esecuzione, per quanto di sua competenza.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il responsabile del procedimento trasmette al

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".

2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".



direttore dell'esecuzione copia degli atti di gara, del contratto ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.²³

Art.31

(Inizio esecuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'esecuzione del contratto ha luogo solo quando lo stesso è sottoscritto e efficace.
2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può subordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto alla redazione di apposito verbale di avvio in contraddittorio con l'impresa esecutrice.

²³ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.30

(Direttore dell'esecuzione)

1. La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa attraverso il responsabile del procedimento che assume la veste di direttore dell'esecuzione.
2. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o qualitativo, la Stazione Appaltante, dopo aver reso documentazione dettagliata ed approfondita sulle motivazioni che richiedono l'affidamento dei compiti ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, può nominare uno o più soggetti, anche esterni all'Amministrazione, cui affidare le attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
3. Il direttore dell'esecuzione:
 - a) sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - b) coordina e dirige le attività di cui alla lettera a);
 - c) dispone eventuali sospensioni e proroghe dei lavori;
 - d) sovrintende al controllo contabile-amministrativo;
 - e) svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati;
 - f) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti;
 - g) verifica il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza;
 - h) predispone tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità o al collaudo.
 - i) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall'inizio dell'esecuzione fino al rilascio del certificato di conformità di cui al successivo articolo 49, per quanto di sua competenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Art. 16

(Modifiche all'articolo 30 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 30, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"3. Il direttore dell'esecuzione:

 - a) sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - b) coordina e dirige le attività di cui alla lettera a);
 - c) dispone eventuali sospensioni e proroghe dei lavori;
 - d) svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati;
 - e) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti;
 - f) verifica il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza;
 - g) predispone tutta la documentazione necessaria per l'attestazione finale di esecuzione.
 - h) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall'inizio dell'esecuzione fino al rilascio dell'attestazione finale di esecuzione, per quanto di sua competenza."
2. All'articolo 30 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il responsabile del procedimento trasmette al direttore dell'esecuzione copia degli atti di gara, del contratto ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico."



3. Se la delibera di aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 24, comma 3, la Stazione Appaltante può autorizzare l'esecuzione della prestazione prima della sottoscrizione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
4. La Stazione Appaltante autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
5. Nei casi di cui al comma 3, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante tiene conto delle prestazioni eseguite dall'impresa per il rimborso delle relative spese.

Art.32

(Ritardo nell'esecuzione del contratto)

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'impresa ha diritto al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute.
3. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'impresa ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, purché essi siano debitamente documentati ed effettivamente riconducibili al ritardo dell'avvio dell'esecuzione in questione.

Art.33

(Esecuzione)

1. L'impresa esecutrice adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salva l'ipotesi di cessione del contratto di cui all'articolo 15 della Legge n.49/2002.
2. L'impresa esecutrice è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.
3. La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto d'appalto, effettuare verifiche e/o controlli attraverso il responsabile del procedimento che in tutte le fasi di esecuzione del contratto assume il ruolo di direttore dell'esecuzione; egli accerta, verifica e monitora costantemente la corretta esecuzione delle prescrizioni contrattuali e ha cura di redigere un documento attestante gli esiti di ogni accesso di verifica.
4. Qualora durante le verifiche di cui al comma che precede venissero rilevate anomalie o inadempienze, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalarne la natura nel documento di verifica onde consentire alla Stazione Appaltante di richiamare l'impresa esecutrice attraverso ordini di servizio.
5. Dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, all'impresa esecutrice viene comminata una penale di Euro 500,00, che raddoppia in caso di recidiva.²⁴

²⁴ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.33

(Esecuzione)

1. L'impresa esecutrice adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e



Art.34 *(Penali)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 52 della Legge n.49/2002, il contratto definisce le penali da applicare nel caso di ingiustificato ritardato adempimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione convenuta.
2. Il pagamento delle penali dovute dall'impresa è disposto mediante incameramento della cauzione definitiva oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
3. Nel caso in cui la penale dovuta superi il dieci per cento dell'importo complessivamente pattuito, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento.
4. In nessun caso il ritardato adempimento o l'inadempimento degli obblighi contrattuali può comportare per lo Stato un aggravio dei costi sostenuti.

Art.35 *(Contabilità e pagamenti)*

1. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, del corretto adempimento, in termini di quantità e qualità, delle prestazioni dedotte in contratto. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte alla Stazione Appaltante in occasione dei pagamenti.

Art.36 *(Divieto di modifiche introdotte dall'impresa esecutrice)*

1. Nessuna variazione o modifica al contratto né all'esecuzione delle attività che ineriscono alla fornitura di beni e/o servizi cui il contratto fa riferimento può essere

personale, fatta salva l'ipotesi di cessione del contratto di cui all'articolo 15 della Legge n.49/2002.

2. L'impresa esecutrice è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.

3. La UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica può, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto d'appalto, effettuare verifiche e/o controlli attraverso il responsabile del procedimento che in tutte le fasi di esecuzione del contratto assume il ruolo di direttore dell'esecuzione; egli accerta, verifica e monitora costantemente la corretta esecuzione delle prescrizioni contrattuali e ha cura di redigere un documento attestante gli esiti di ogni accesso di verifica.

4. Qualora durante le verifiche di cui al comma che precede venissero rilevate anomalie o inadempienze, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalarne la natura nel documento di verifica onde consentire alla Stazione Appaltante di richiamare l'impresa esecutrice attraverso ordini di servizio.

5. Dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, all'impresa esecutrice viene comminata una penale di Euro 500,00, che raddoppia in caso di recidiva.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".

2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".



introdotta dall'impresa se non precedentemente disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo che segue.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e possono comportare la rimessa in pristino, a carico dell'impresa, della situazione originaria preesistente.

Art. 37

(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge n.49/2002, la Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal responsabile del procedimento o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) per migliorare le prestazioni oggetto del contratto, a condizione che le varianti non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che siano richieste nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali è formalizzata tramite scambio di note commerciali, fatti salvi i casi di cui all'articolo 26, commi 10 e 11.

4. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri.²⁵

²⁵ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.37

(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)

1. La UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge 27 marzo 2002 n. 49, la Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal responsabile del procedimento o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Nei casi previsti al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa una variazione in



Art.38

(Termini di esecuzione e sospensione)

1. Le prestazioni dedotte nel contratto sono adempiute dall'impresa nel termine fissato nel medesimo contratto.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
3. La sospensione delle prestazioni di cui al comma 2 è ammessa:
 - a) in caso di forza maggiore;

aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di apposito atto, alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'impresa.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare un quinto dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica che, per mezzo del direttore dell'esecuzione, procede alla stipula di atti aggiuntivi.

5. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Art. 17

(Modifiche all'articolo 37 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 37 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 37

(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge n.49/2002, la Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal responsabile del procedimento o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) per migliorare le prestazioni oggetto del contratto, a condizione che le varianti non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che siano richieste nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali è formalizzata tramite scambio di note commerciali, fatti salvi i casi di cui all'articolo 26, commi 10 e 11.

4. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri."



b) in caso di sopraggiunte speciali circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto;

c) in caso di pubblico interesse o necessità.

4. Il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'impresa, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'impresa e dal direttore dell'esecuzione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'impresa ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

6. Non sono ammesse ulteriori sospensioni.

7. L'impresa esecutrice è responsabile della tenuta in sicurezza degli ambienti in cui si svolge l'esecuzione del contratto anche durante la sospensione di cui al presente articolo.

Art. 38-bis

(Subappalto e cessione del contratto)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge n.49/2002 e dell'articolo 33, comma 1, l'impresa adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salve le ipotesi di subappalto e cessione del contratto che devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto e la cessione di contratto possono essere autorizzati, esclusivamente sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell'importo del contratto, nei confronti sia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice o cessionaria è tenuta, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, e con riferimento ad appalti di valore superiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 7, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori.

3. La Stazione Appaltante non può autorizzare né il subappalto né la cessione del contratto nei confronti di imprese che hanno partecipato alla gara d'appalto.

4. In relazione alle prestazioni affidate in subappalto l'impresa appaltatrice è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, commi 2 e 4.

5. Parimenti il prezzo di cessione del contratto di fornitura non può superare il venti per cento del valore della quota parte del contratto ceduto.

6. L'impresa autorizzata al subappalto o alla cessione del contratto deposita presso la Stazione Appaltante lo schema di contratto di subappalto o cessione almeno cinque giorni prima della sua sottoscrizione.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



8. Il regime di responsabilità di cui all'articolo 25 della Legge n.49/2002 è applicato nei medesimi termini anche nei confronti del subappaltatore.²⁶

Art.39
(Ultimazione dell'esecuzione)
[ABROGATO]²⁷

²⁶ **TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42**

Art. 18

(Subappalto e cessione del contratto)

1. Dopo l'articolo 38 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 38-bis

(Subappalto e cessione del contratto)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge n.49/2002 e dell'articolo 33, comma 1, l'impresa adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salve le ipotesi di subappalto e cessione del contratto che devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto e la cessione di contratto possono essere autorizzati, esclusivamente sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell'importo del contratto, nei confronti sia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice o cessionaria è tenuta, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, e con riferimento ad appalti di valore superiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 7, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori.

3. La Stazione Appaltante non può autorizzare né il subappalto né la cessione del contratto nei confronti di imprese che hanno partecipato alla gara d'appalto.

4. In relazione alle prestazioni affidate in subappalto l'impresa appaltatrice è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, commi 2 e 4.

5. Parimenti il prezzo di cessione del contratto di fornitura non può superare il venti per cento del valore della quota parte del contratto ceduto.

6. L'impresa autorizzata al subappalto o alla cessione del contratto deposita presso la Stazione Appaltante lo schema di contratto di subappalto o cessione almeno cinque giorni prima della sua sottoscrizione.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Il regime di responsabilità di cui all'articolo 25 della Legge n.49/2002 è applicato nei medesimi termini anche nei confronti del subappaltatore."

²⁷ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.39

(Ultimazione dell'esecuzione)

1. Ultimato l'adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'impresa ne dà comunicazione al direttore dell'esecuzione che rilascia l'attestazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni e procede alla verifica di conformità con le modalità indicate negli articoli che seguono.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;



Sezione III **Verifica di conformità**

Art.40

(Oggetto delle attività di verifica di conformità)

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità²⁸ di cui al successivo articolo [49]²⁹, nei casi in cui particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme della presente sezione, la Stazione Appaltante segue tali attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Art.41

-
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
 - c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
 - d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
 - e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
 - f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

²⁸ **Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 23**

(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".
2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".

²⁹ **Regolamento 7 marzo 2019 n. 3, articolo 25 (comma 2)**

(Disposizioni di raccordo dei Decreti Delegati n. 26/2015 e n. 42/2019)

1. I giorni indicati all'articolo 18 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sono da intendersi giorni lavorativi.
2. Il riferimento all'articolo 49 del Decreto Delegato n. 26/2015 contenuto all'articolo 40, comma 4 del medesimo decreto delegato è da intendersi effettuato all'articolo 51.
3. Le verifiche previste dall'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche non sono effettuate nei confronti delle imprese di cui all'articolo 9, comma 4 del medesimo decreto delegato.



(Termini delle attività di verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è avviata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, entro il termine previsto dal contratto
2. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nel caso di appalto di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.³⁰

Art.42

(Incarico di verifica della conformità)

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2.

Art.43

(Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità)

1. Se la verifica di conformità è demandata a soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione, così come definito al precedente articolo 30, comma 2, il

³⁰ **Testo originario (Decreto Delegato n.26/2015):**

Art.41

(Termini delle attività di verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
2. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nel caso di appalto di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato n.74/2016, Articolo 5 (comma 1):

Art.5

(Modifiche agli articoli 41, comma 1, 49, comma 1 e 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituito:

“1. La verifica di conformità è avviata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, entro il termine previsto dal contratto.”.

2. L'espressione “la certificazione di verifica di conformità” contenuta all'articolo 49, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è soppressa.

3. L'espressione “la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12” contenuta all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 è sostituita con “la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 9 e 9bis”.



responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 35;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione, se diverso dal responsabile del procedimento, altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Art.44

(Estensione della verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre venti giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Dell'eventuale prolungamento delle operazioni rispetto al termine di cui al comma che precede e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'impresa e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

3. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata con tutti i mezzi ed accertamenti ritenuti necessari.

Art.45

(Verifica di conformità in corso di esecuzione)

[ABROGATO]³¹

³¹ **Testo originario (Decreto delegato n. 26/2015)**

Art. 45

1. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'impresa ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale.

2. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.

3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro dieci giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione Appaltante e del direttore dell'esecuzione.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;



Art.46

(Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi)

[ABROGATO]³²

Art.47

(Processo verbale)

[ABROGATO]³³

-
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
 - c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
 - d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
 - e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
 - f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

³² **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.46

(Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'impresa del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

³³ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.47

(Processo verbale)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.



Art.48

(Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
[ABROGATO]³⁴

4. Copia dei verbali vengono archiviati a cura della Stazione Appaltante che provvederà a pubblicarli anche su apposita sezione del portale Servizi PA.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

³⁴ **Testo originario (Decreto Delegato n. 26/2015)**

Art.48

(Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'impresa, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;



Art.49
(Certificato di verifica di conformità)
[ABROGATO]³⁵

- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

³⁵ **Testo originario (Decreto Delegato n.26/2015):**

Art.49

(Certificato di verifica di conformità)

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità quando risulti che l'impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'impresa; la certificazione di verifica di conformità.
2. E' fatta salva la responsabilità dell'impresa per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso, per la sua accettazione, all'impresa che provvede a sottoscriverlo nel termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso.
4. All'atto della firma l'impresa può annotare le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Tutta la documentazione di cui al comma 1 viene inviata alla Stazione Appaltante che provvederà a conservarla, dopo l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'impresa esecutrice di cui al comma 3.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato n.74/2016, Articolo 5 (comma 2):

Art.5

(Modifiche agli articoli 41, comma 1, 49, comma 1 e 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituito:
"1. La verifica di conformità è avviata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, entro il termine previsto dal contratto."
2. L'espressione "la certificazione di verifica di conformità" contenuta all'articolo 49, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è soppressa.
3. L'espressione "la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12" contenuta all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 è sostituita con "la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 9 e 9bis".

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica
3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.
4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:
 - a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
 - b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
 - c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
 - d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
 - e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
 - f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.



Art. 50

(Controlli antecedenti all'attestazione finale di esecuzione)

1. La Stazione Appaltante, prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione, oltre ad effettuare i controlli di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere b) e c), acquisisce dall'impresa appaltatrice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, se impresa straniera, atto di notorietà con il quale l'impresa medesima dichiara di avere regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti.
2. In caso di cessione del contratto o di subappalto, la dichiarazione o l'atto di cui al precedente periodo è acquisita anche con riferimento all'impresa cessionaria o subappaltatrice.³⁶

Art. 51

(Attestazione finale di esecuzione)

1. Ai fini di cui agli articoli 58, 59 e 60 della Legge n.49/2002, il soggetto incaricato della verifica di conformità, emette l'attestazione finale di esecuzione entro il termine previsto all'articolo 44.
2. L'attestazione finale di esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e l'eventuale scambio di note dovute a variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni;

³⁶ Testo originario (Decreto Delegato n.26/2015)

Art.50

(Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. La Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di conformità, verifica, per il tramite della CCIAA, la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12 nonché acquisisce dall'impresa appaltatrice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, se impresa straniera, atto di notorietà con il quale l'impresa medesima dichiara:

a) di avere regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti;

b) di avere regolarmente pagato i propri fornitori in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato n.74/2016, Articolo 5 (comma 3):

Art.5

(Modifiche agli articoli 41, comma 1, 49, comma 1 e 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituito:

"1. La verifica di conformità è avviata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, entro il termine previsto dal contratto."

2. L'espressione "la certificazione di verifica di conformità" contenuta all'articolo 49, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è soppressa.

3. L'espressione "la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12" contenuta all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 è sostituita con "la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 9 e 9bis".

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 19

(Modifiche all'articolo 50 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 50 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 50

(Controlli antecedenti all'attestazione finale di esecuzione)

1. La Stazione Appaltante, prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione, oltre ad effettuare i controlli di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere b) e c), acquisisce dall'impresa appaltatrice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, se impresa straniera, atto di notorietà con il quale l'impresa medesima dichiara di avere regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti.

2. In caso di cessione del contratto o di subappalto, la dichiarazione o l'atto di cui al precedente periodo è acquisita anche con riferimento all'impresa cessionaria o subappaltatrice."



- b) l'indicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, l'eventuale soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 43, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - c) il richiamo agli eventuali verbali di controllo ai sensi del comma 5;
 - d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - e) l'esito positivo o negativo della verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto;
 - f) l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva o dell'atto di notorietà di cui all'articolo 50 e le risultanze dei controlli di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettere b) e c).
3. Per forniture di beni e servizi di importo fino ad euro 25.000,00 il visto di liquidazione tecnica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Decreto n.53/2003 emessa dal dirigente competente assolve alla funzione di attestazione finale della regolare esecuzione della prestazione.
4. Qualora la prestazione contrattuale di cui al comma 3 non sia stata eseguita correttamente, il soggetto incaricato della verifica emette attestazione finale di esecuzione dando evidenza dell'esito negativo.
5. E' in facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità invitare il fornitore alle operazioni finalizzate ad accertare la regolare esecuzione della prestazione, anche se effettuate in corso di esecuzione. Delle predette operazioni nonché delle eventuali osservazioni del fornitore presente alla verifica deve essere redatto apposito verbale.
6. L'attestazione finale di esecuzione viene trasmessa all'impresa nel termine di dieci giorni dalla sua emissione.
7. Successivamente all'emissione dell'attestazione finale di esecuzione con esito positivo, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
8. E' fatta salva la responsabilità dell'impresa per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 della Legge n.49/2002.³⁷

³⁷ **Testo originario (Decreto Delegato n.26/2015)**

Art.51

(Attestazione di regolare esecuzione)

1. Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore ad Euro 50.000,00 non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento che la sottoscrive.
2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre dieci giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - c) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - d) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Qualora la sottoscrizione del contratto sia sostituita dallo scambio di lettere commerciali a mente dell'articolo 26, comma 4, il direttore dell'esecuzione emette un'attestazione di regolare esecuzione.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42, Articolo 20

(Modifiche all'articolo 51 del Decreto Delegato n. 26/2015)

1. L'articolo 51 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 51

(Attestazione finale di esecuzione)



CAPO V NORME FINALI

Art. 51-bis

(Risoluzione di casi pratico operativi di particolare complessità)

1. Fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge n.188/2011, eventuali deroghe alle procedure previste dal presente decreto delegato per esigenze motivate sono autorizzate da un Collegio composto dal Direttore della Funzione Pubblica e dai dirigenti delle UO Avvocatura dello Stato e Ufficio Attività Economiche, salvo i casi in cui il Collegio medesimo ritenga di sottoporre al Congresso di Stato una proposta di integrazione o modifica alle vigenti procedure.

2. Il Collegio di cui al comma 1 ha altresì competenza a formulare pareri vincolanti in ordine alla qualificazione di contratti e accordi stipulati dall'Amministrazione con particolare riferimento alle tipologie negoziali di cui all'articolo 2 escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 49/2002 e del presente decreto delegato.³⁸

1. Ai fini di cui agli articoli 58, 59 e 60 della Legge n.49/2002, il soggetto incaricato della verifica di conformità, emette l'attestazione finale di esecuzione entro il termine previsto all'articolo 44.

2. L'attestazione finale di esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e l'eventuale scambio di note dovute a variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni;

b) l'indicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, l'eventuale soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 43, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

c) il richiamo agli eventuali verbali di controllo ai sensi del comma 5;

d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

e) l'esito positivo o negativo della verifica di conformità delle prestazione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto;

f) l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva o dell'atto di notorietà di cui all'articolo 50 e le risultanze dei controlli di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettere b) e c).

3. Per forniture di beni e servizi di importo fino ad euro 25.000,00 il visto di liquidazione tecnica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Decreto n.53/2003 emessa dal dirigente competente assolve alla funzione di attestazione finale della regolare esecuzione della prestazione.

4. Qualora la prestazione contrattuale di cui al comma 3 non sia stata eseguita correttamente, il soggetto incaricato della verifica emette attestazione finale di esecuzione dando evidenza dell'esito negativo.

5. E' in facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità invitare il fornitore alle operazioni finalizzate ad accertare la regolare esecuzione della prestazione, anche se effettuate in corso di esecuzione. Delle predette operazioni nonché delle eventuali osservazioni del fornitore presente alla verifica deve essere redatto apposito verbale.

6. L'attestazione finale di esecuzione viene trasmessa all'impresa nel termine di dieci giorni dalla sua emissione.

7. Successivamente all'emissione dell'attestazione finale di esecuzione con esito positivo, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

8. E' fatta salva la responsabilità dell'impresa per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 della Legge n.49/2002.".

³⁸ **TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42**

Art. 21

(Introduzione di un nuovo articolo 51-bis nel Decreto Delegato n.26/2015)

1. Dopo il Capo V "Norme finali" del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 51-bis



Art.52

(Norme finali e transitorie)

1. Sino all'istituzione del Registro dei fornitori di cui all'articolo 8, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015, le Stazioni Appaltanti utilizzano i registri eventualmente in loro possesso.
2. Sino all'approvazione del programma di approvvigionamento previsto all'articolo 6, si applicano le vigenti norme contabili ed amministrative in materia di impegno, autorizzazione e controllo di legittimità della spesa. Il programma di approvvigionamento, può, inoltre, individuare quali stazioni appaltanti in riferimento alla fornitura o somministrazione di specifiche tipologie di beni e servizi, singole UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato che assolveranno le funzioni ed i compiti previsti nel predetto programma.
3. Le disposizioni sulla pubblicità di cui all'articolo 7 si applicano a seguito dell'attivazione dell'apposito servizio sul portale PA secondo i termini individuati dal Congresso di Stato con propria deliberazione che dovrà essere assunta entro trenta giorni dall'attivazione del Registro dei Fornitori.
4. Sino all'avvio e completa operatività della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, stabilita mediante deliberazione del Congresso di Stato, le funzioni relative all'espletamento delle gare di appalto attualmente attribuite a UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato permangono in capo alle medesime; l'avvio della predetta UO dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015.
5. Il Congresso di Stato ha facoltà di dettare norme di attuazione del presente decreto delegato mediante proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183; mediante Regolamento potranno, in particolare essere rivisti, aggiornati ed integrati la documentazione ed i requisiti previsti dall'articolo 9 e conseguentemente i casi di sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori.
6. Il presente decreto delegato è soggetto a revisione al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi trascorso un anno dalla sua entrata in vigore e potrà essere modificato allo scopo di garantire l'appropriatezza dell'intervento.

(Risoluzione di casi pratico operativi di particolare complessità)

1. Fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge n.188/2011, eventuali deroghe alle procedure previste dal presente decreto delegato per esigenze motivate sono autorizzate da un Collegio composto dal Direttore della Funzione Pubblica e dai dirigenti delle UO Avvocatura dello Stato e Ufficio Attività Economiche, salvo i casi in cui il Collegio medesimo ritenga di sottoporre al Congresso di Stato una proposta di integrazione o modifica alle vigenti procedure.
2. Il Collegio di cui al comma 1 ha altresì competenza a formulare pareri vincolanti in ordine alla qualificazione di contratti e accordi stipulati dall'Amministrazione con particolare riferimento alle tipologie negoziali di cui all'articolo 2 escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 49/2002 e del presente decreto delegato.”



REGOLAMENTO 7 marzo 2019 n.3

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Regolamento 28 giugno 2019 n. 10 e dal Regolamento 17 marzo 2021 n.4

CAPO I NORME GENERALI ED ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n. 49 e dei Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42 in materia di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 2 *(Individuazione delle Stazioni Appaltanti e criteri per la redazione del programma di approvvigionamento per le Stazioni Appaltanti con competenze generali e trasversali)*

1. Il Congresso di Stato individua le Stazioni Appaltanti e definisce gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Le Stazioni Appaltanti con competenze generali o trasversali che elaborano il programma di approvvigionamento provvedono a:
 - a) valutare sul piano tecnico economico le richieste di approvvigionamento di competenza delle singole unità organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, sulla base del controllo dei consumi effettuati del triennio precedente;
 - b) pianificare il programma delle acquisizioni dei beni e l'acquisizione e dismissione dei servizi sulla base delle valutazioni di cui alla lettera a) e tenuto conto dei risultati di gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, assicurando la standardizzazione delle procedure;
 - c) procedere annualmente, sentite le competenti articolazioni organizzative delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, all'individuazione delle tipologie di beni o servizi trasversali all'intero Settore Pubblico Allargato, promuovendone la relativa acquisizione mediante gare d'appalto uniche, nel rispetto della massima economicità.
3. Oltre alle competenze di cui al comma 2, ai fini dell'elaborazione del programma di approvvigionamento, l'unità organizzativa Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di seguito anche UO Acquisti, provvede a ricevere, annualmente o su richiesta, l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili dello Stato da parte delle unità organizzative preposte a curarne la tenuta.
4. La UO Acquisti espleta l'attività di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 mediante l'individuazione del costo medio dei beni di consumo ricorrenti e/o servizi ricorrenti oggetto di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione,



delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato ricavandolo dalla media dei prezzi presentati dalle imprese partecipanti a gare d'appalto negli anni precedenti, con riferimento ad ogni singolo bene o servizio oggetto di gara. Tale attività è finalizzata anche a determinare il valore degli appalti. I risultati dell'analisi di cui al primo periodo sono confrontabili e consultabili internamente all'Amministrazione.

CAPO II REQUISITI E SCELTA DEI FORNITORI

Sezione I Registro dei fornitori

Art. 3

(Contenuto e accesso al Registro dei Fornitori)

1. Il Registro dei Fornitori contiene la denominazione, l'indirizzo della sede legale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, il codice operatore economico delle imprese iscritte o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali, la data di originaria iscrizione nonché la data di effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione.
2. Le imprese sono classificate nel Registro dei Fornitori secondo le categorie merceologiche e le tipologie di servizi identificati dai rispettivi codici ATECO; qualora un'impresa non sia in possesso di codice ATECO, l'unità organizzativa Ufficio Attività Economiche (di seguito anche UAE) provvede comunque a classificarla sulla base dell'attività espletata.
3. Il Registro dei Fornitori è consultabile in via telematica da chiunque ne faccia richiesta previa registrazione.
4. Le unità organizzative, le Aziende Autonome di Stato, gli Enti del Settore Pubblico Allargato ed i gestori di pubblici servizi, previa apposita registrazione ed adesione, hanno accesso gratuito ai seguenti dati del Registro dei Fornitori:
 - a) denominazione;
 - b) indirizzo della sede legale;
 - c) recapito telefonico;
 - d) indirizzo di posta elettronica;
 - e) codice operatore economico o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali;
 - f) attrezzature possedute dichiarate dalle imprese;
 - g) consistenza dell'organico degli ultimi tre anni suddivise in base alle categorie professionali;
 - h) principali servizi e forniture svolti negli ultimi tre anni in ordine alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per cui si chiede l'iscrizione;
 - i) ove presenti, bilanci e dichiarazioni dei redditi dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di 3 anni, bilanci e dichiarazioni dei redditi degli esercizi dalla costituzione;
 - l) dichiarazione che evidenzia il fatturato del triennio precedente eventualmente suddiviso in relazione alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per le quali viene richiesta l'iscrizione, compresa la quota parte di servizi e forniture eseguiti in associazione temporanea con altre imprese ovvero mediante cessione di contratto o subappalto;
 - m) certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per i servizi e forniture per i quali è richiesto;



n) data di originaria iscrizione.

5. I dati di cui al comma 4, lettere f), g) h), i), e l) ed i relativi aggiornamenti sono forniti dalle imprese volontariamente e, pertanto, sono resi accessibili dall'UAE solo se comunicati alla stessa.

Art. 4

(Disposizioni relative ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche)

1. Per amministratori dell'impresa, in relazione ai quali accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, si intendono gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, in subordine, i procuratori muniti di potere di rappresentanza.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 e lettera b) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, si considerano il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci, il socio unico che risultano ricoprire tali cariche nel Registro dei Fornitori alla data della verifica.

3. L'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sussiste in capo ai soci con le seguenti modalità:

a) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di persone: i requisiti debbono sussistere in capo a tutti i soci;

b) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio: i requisiti debbono sussistere in capo al socio unico persona fisica ovvero al socio persona fisica titolare di più del 25% delle quote o azioni.

4. In via transitoria e nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n. 71, il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si considera sussistente qualora l'impresa presenti all'UAE domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a conformare l'organico dell'impresa medesima ai parametri stabiliti dall'articolo 4-bis della Legge n.71/1991, così come introdotto dall'articolo 66, comma 2, della Legge 22 dicembre 2015 n.189. L'allineamento dell'impresa ai predetti parametri dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 si assume come termine di riferimento la data di emissione delle relative certificazioni; pertanto, l'UAE, o le Stazioni Appaltanti, non verificano l'andamento storico dei predetti requisiti.

6. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9 bis, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche la Stazione Appaltante è tenuta ad avvalersi dell'UAE quando l'impresa in relazione alla quale occorre effettuare gli accertamenti risulta iscritta nel Registro dei Fornitori.

7. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche riferiti ad imprese aventi sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 6 del predetto decreto delegato ed a cittadini stranieri residenti o soggiornanti in tali Paesi sono accertati in relazione alle previsioni normative dell'ordinamento sammarinese e del Paese di residenza.⁴²

⁴² **Testo originario (Regolamento 7 marzo 2019 n. 3)**

Art. 4

(Disposizioni relative ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche)



1. Per amministratori dell'impresa, in relazione ai quali accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, si intendono gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, in subordine, i procuratori muniti di potere di rappresentanza.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 e lettera b) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, si considerano il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci, il socio unico che risultano ricoprire tali cariche nel Registro dei Fornitori alla data della verifica.
3. L'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sussiste in capo ai soci con le seguenti modalità:
 - a) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di persone: i requisiti debbono sussistere in capo a tutti i soci;
 - b) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio: i requisiti debbono sussistere in capo al socio unico persona fisica ovvero al socio persona fisica titolare di più del 25% delle quote o azioni.
4. In via transitoria e nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n. 71, il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche si considera sussistente qualora l'impresa presenti all'UAE domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a conformare l'organico dell'impresa medesima ai parametri stabiliti dall'articolo 4bis della Legge n.71/1991, così come introdotto dall'articolo 66, comma 2, della Legge 22 dicembre 2015 n. 189. L'allineamento dell'impresa ai predetti parametri dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 si assume come termine di riferimento la data di emissione delle relative certificazioni; pertanto, l'UAE, o le Stazioni Appaltanti, non verificano l'andamento storico dei predetti requisiti.
6. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9 bis, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche la Stazione Appaltante è tenuta ad avvalersi dell'UAE quando l'impresa in relazione alla quale occorre effettuare gli accertamenti risulta iscritta nel Registro dei Fornitori.
7. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche riferiti ad imprese aventi sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 6 del predetto decreto delegato ed a cittadini stranieri residenti o soggiornanti in tali Paesi sono accertati in relazione alle previsioni normative dell'ordinamento sammarinese e del Paese di residenza.

Modifiche legislative:

Regolamento 28 giugno 2019 n. 10

Articolo Unico

1. L'articolo 3-*bis*, comma 4, del Regolamento 10 luglio 2015 n. 9 come introdotto dall'articolo 3 del Regolamento 11 aprile 2016 n.7 e successive modifiche, è così modificato:

"4. In via transitoria e nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n. 71, il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n) del Decreto Delegato n.26/2015 si considera sussistente qualora l'impresa presenti all'Ufficio Attività Economiche domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a conformare l'organico dell'impresa medesima ai parametri stabiliti dall'articolo 4-*bis* della Legge n.71/1991, così come introdotto dall'articolo 66, comma 2, della Legge 22 dicembre 2015 n.189. L'allineamento dell'impresa ai predetti parametri dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019."

ERRATA CORRIGE AL REGOLAMENTO 28 GIUGNO 2019 N.10 "MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO 10 LUGLIO 2015 N.9, INTRODOTTO CON L'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO 11 APRILE 2016 N.7 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI"

In fase di stesura del Regolamento 28 giugno 2019 n.10 - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio in data 12/08/2019 (prot.n.93855) – sono stati indicati riferimenti normativi errati sia nel titolo che nell'articolo unico. La formulazione corretta del titolo del Regolamento 28 giugno 2019 n.10 è pertanto la seguente:

MODIFICA ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO 7 MARZO 2019 N.3 IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

La formulazione corretta dell'Articolo Unico è pertanto la seguente:

Articolo Unico

1. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3, è così modificato:



Art. 5

(Modalità di iscrizione e disposizioni per la reinscrizione nel Registro dei Fornitori)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'impresa che intenda iscriversi al Registro dei Fornitori presenta apposita domanda all'UAE
2. La domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso l'UAE oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, possono, se relative ad imprese aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, essere inviate a mezzo telefax unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa da questi dichiarata conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
3. La trasmissione delle comunicazioni dell'UAE alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori, ivi compresa la trasmissione dei provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori, è effettuata a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche. Le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori hanno facoltà di comunicare con l'UAE a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche e delle relative norme e circolari applicative.
4. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è curata dall'UAE ed è effettuata esclusivamente sulla base del riscontro della regolarità formale della domanda. L'UAE entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, comunica il provvedimento di avvenuta iscrizione o di diniego di iscrizione.
5. Il provvedimento di iscrizione può essere sostituito da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui agli articoli 42 e 43 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e relativo regolamento attuativo.
6. Le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni. Il Registro dei Fornitori è tempestivamente aggiornato sulla base dei nuovi dati pervenuti in caso di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli, a cura dell'UAE.
7. Su richiesta dell'impresa, l'UAE rilascia il certificato di iscrizione nel Registro dei Fornitori; tale certificato ha validità dalla data del suo rilascio fino alla data del successivo rinnovo di iscrizione.
8. Fatti salvi gli accertamenti obbligatori previsti dal Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, l'UAE effettua annualmente gli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 8 della Legge

"4. In via transitoria e nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n. 71, il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si considera sussistente qualora l'impresa presenti all'UAE domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a conformare l'organico dell'impresa medesima ai parametri stabiliti dall'articolo 4-bis della Legge n.71/1991, così come introdotto dall'articolo 66, comma 2, della Legge 22 dicembre 2015 n.189. L'allineamento dell'impresa ai predetti parametri dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019."

MODIFICHE:

LEGGE 22 dicembre 2021 n.207 Art. 8

(Proroga di disposizioni normative)

3. Per l'allineamento ai parametri previsti per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e sue successive modifiche è fissato al 31 dicembre 2022.



n.159/2011 su un campione, determinato con sorteggio pubblico, pari almeno al 10% delle imprese iscritte al Registro dei Fornitori, ed al 50% delle imprese che si siano iscritte tramite la presentazione di SCIA.

Art. 6

(Disposizioni applicative in merito alla cancellazione dal Registro dei Fornitori)

1. I divieti previsti rispettivamente dall'articolo 11, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.26/2015 sussistono esclusivamente in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) numero 2) e b) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche in capo al titolare, legale rappresentante ed agli amministratori dell'impresa. I divieti conseguenti al verificarsi delle ipotesi di cui alla presente lettera a) non si applicano in caso di avvenuta sostituzione dei soggetti interessati comunicata all'UAE entro sessanta giorni dalla data di perdita dei requisiti;

b) violazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettere d), e) ed f) del Decreto Delegato n. 26/2015. La violazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e) del predetto decreto delegato è accertata dall'autorità giudiziaria e pertanto l'UAE commina le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 in relazione a tale violazione in conseguenza della sentenza di condanna passata in giudicato.

2. Se contestualmente o a seguito di relativa segnalazione all'autorità giudiziaria in merito all'intenzionale produzione di certificazioni o dichiarazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e) del Decreto Delegato n. 26/2015, l'UAE accerti in capo all'impresa in relazione alla quale è stata effettuata la segnalazione l'assenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori, la predetta impresa è immediatamente cancellata dal Registro dei Fornitori ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015.

Art. 7

(Documentazione da produrre per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la partecipazione alle gare di appalto da parte di imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori)

1. Fatta salva la facoltà di presentazione di SCIA da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, l'impresa che intenda iscriversi nel Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta nel suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, documenta il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

2. L'impresa che presenti domanda di iscrizione nel Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta nel suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, documenta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) n. 1, c), d), e), f), g), h) del predetto decreto delegato mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, qualora stabilita nei Paesi di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal titolare o legale rappresentate delle stesse, secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge n. 159/2011.



3. Il titolare o legale rappresentate dell'impresa, gli amministratori, i soci, il socio unico dell'impresa che presenti domanda di iscrizione nel Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta nel suddetto Registro, partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, documentano il possesso dei requisiti rispettivamente previsti in capo agli stessi dall'articolo 9, comma 1, lettere a), numero 2 e b) del predetto decreto delegato mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, se cittadini stranieri residenti nei Paesi di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali dell'ultimo luogo di residenza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 159/2011 hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge n. 159/2011. Il titolare o legale rappresentante di impresa avente sede nella Repubblica nonché il rappresentante di stabile organizzazione in territorio sammarinese di impresa estera avente sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche ha, inoltre, facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da Stato estero ai fini della documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche i soggetti interessati producono all'UAE o alla Stazione Appaltante:

a) una dichiarazione giurata, oppure,

b) qualora neppure la dichiarazione di cui alla lettera a) esista, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Le imprese aventi sede legale in territorio italiano, tramite il proprio titolare o legale rappresentante, ed i cittadini e soggiornanti nella Repubblica Italiana per i quali non sia applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 9 del Decreto Delegato n. 25/2016, hanno facoltà di:

a) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 che possano essere accertati o verificati dall'UAE o dalla Stazione Appaltante anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati e attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n.159/2011;

b) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 che non possano essere accertati o verificati dall'UAE o dalla Stazione Appaltante anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati e attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 4.

6. Il titolare od il legale rappresentante cittadino o soggiornante nella Repubblica Italiana di impresa avente sede legale in territorio italiano ha, altresì, facoltà di attestare, con la modalità indicate al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, relativamente a soggetti terzi, di cui egli abbia diretta conoscenza.

7. Ai fini del rinnovo annuale dell'iscrizione, i soggetti interessati sono tenuti a produrre nuovamente all'UAE, entro il mese di dicembre, i certificati ovvero la documentazione sostitutiva indicata dai superiori commi 2, 3, 4, 5 e 6 attestante il



possesto dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

8. Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza in capo alle imprese estere ed ai cittadini stranieri non residenti in territorio sammarinese dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, l'UAE o la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della cooperazione degli uffici ed autorità estere competenti.

9. La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere, specificandolo nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara:

a) alle imprese aventi sede nella Repubblica italiana partecipanti a gara di appalto, l'informazione o la comunicazione antimafia ovvero, ove prevista, documentazione sostitutiva;

b) alle imprese partecipanti a gara di appalto la produzione, qualora non già volontariamente forniti all'UAE all'atto dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, di documentazione relativa ai dati di cui all'articolo 3, comma 4, lettere f), g) h), i), e l).

Art. 8

(Obblighi di comunicazione)

1. La Stazione Appaltante segnala all'UAE per gli adempimenti di competenza ogni comportamento tenuto dall'impresa aggiudicataria integrante gli estremi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) del Decreto Delegato n. 26/2015; analoga segnalazione deve essere effettuata dalle unità organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato in relazione a fatti o comportamenti riferiti ad imprese iscritte nel Registro dei Fornitori di cui siano a conoscenza in ragione del loro ufficio, rilevanti ai fini della sospensione o cancellazione dal Registro dei Fornitori.

2. La Stazione Appaltante segnala, altresì, l'emissione del provvedimento che prende atto della decadenza dal contratto alle altre Stazioni Appaltanti ed all'UAE.

3. Qualora l'UAE, in esito all'attività di verifica di cui all'articolo 9, comma 5 e 9 bis, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, accerti in capo all'impresa appaltatrice la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto delegato provvede a comunicarlo alla Stazione Appaltante ai fini della decadenza dal contratto di appalto con le conseguenze di cui all'articolo 26 bis, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

4. Le Stazioni Appaltanti comunicano con cadenza mensile all'unità organizzativa Ufficio Attività di Controllo (di seguito anche UAC) le imprese con le quali l'Amministrazione abbia stipulato contratti di fornitura e somministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156. L'UAC provvede a segnalare le sanzioni comminate, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2 del predetto decreto legge, alle Stazioni Appaltanti ed all'UAE.

Sezione II

Disposizioni relative all'asta elettronica, alla licitazione ed alla trattativa privata

Art. 9

(L'asta elettronica)



1. Il procedimento di gara effettuato a mezzo di asta elettronica secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n. 26/2015, avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Prima di procedere all'asta, la Stazione Appaltante effettua, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara, in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di cinque giorni a decorrere dalla data di invio degli inviti.
3. Quando l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 2:
 - a) è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata sulla base della ponderazione degli elementi di cui all'articolo 13, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015 indicati nel bando o negli altri atti di gara;
 - b) precisa la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
4. Nel corso dell'asta elettronica, la Stazione Appaltante comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. La Stazione Appaltante può, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. La Stazione Appaltante può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
5. La Stazione Appaltante dichiara conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate e aggiudica l'appalto, in funzione dei risultati dell'asta.

Art. 10

(Disposizioni relative a gare effettuate con il sistema della licitazione privata)

1. Qualora la Stazione Appaltante effettui, nel rispetto degli articoli 3, comma 5, 12, comma 2 e 15, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, gara di appalto con il sistema della licitazione privata, l'invito a partecipare alla gara è rivolto almeno a tutte le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori aventi uno o più dipendenti a tempo indeterminato assunti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro tenute dall'unità organizzativa Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, fatti salvi, comunque, gli eventuali requisiti imprenditoriali e di idoneità tecnica previsti per la partecipazione alla gara.

Art. 11

(Disposizioni relative a gare di importo limitato ed in settori speciali)



1. L'obbligo di effettuare la negoziazione con almeno tre imprese previsto dall'articolo 17, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 sussiste unicamente qualora vi siano non meno di tre imprese iscritte nel Registro dei Fornitori; in caso contrario, la Stazione Appaltante ha la facoltà e non l'obbligo di procedere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.

2. Le licitazioni private relative a gare di appalto di importo non superiore a euro 25.000,00 sono effettuate con modalità semplificate rispetto a quanto indicato alle Sezioni III e IV del presente Capo, secondo le direttive dettate dal Congresso di Stato.

3. La disposizione di cui all'articolo 65, comma terzo della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 è estesa anche all'acquisto di parafarmaci.

4. Non è necessaria la presentazione da parte delle imprese dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche nei seguenti casi:

a) gare di appalto volte alla stipulazione di contratti per soggiorni culturali e viaggi di istruzione promossi dalle Scuole sammarinesi di importo non superiore a euro 50.000,00;

b) gare di appalto relative all'acquisizione di beni e servizi da un'impresa quotata in borsa o da un'impresa in posizione dominante in relazione al settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;

c) gare di appalto relative a tipologie di beni e servizi individuati con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante.

5. La ritenuta di garanzia di cui all'articolo 28 e la copertura assicurativa di cui all'articolo 29 del Decreto Delegato n. 26/2015 non è applicata in relazione alle gare di appalto di cui al comma 4 ed è esclusa o applicata in maniera ridotta relativamente alle gare concernenti la fornitura o somministrazione di beni provvisti di specifica garanzia nonché le tipologie di beni e servizi individuati, in ragione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante.

6. In caso di appalti per la fornitura o somministrazione di beni e servizi informatici emessi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non è necessario che la Stazione Appaltante indichi il valore dell'appalto od, eventualmente, se presenti, dei singoli lotti. Qualora non sia indicato il valore, con riferimento alle verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria si osservano le norme dettate dall'articolo 9 bis, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

Sezione III

Bando, lettera d'invito e capitolato

Art. 12

(Contenuto del bando e della lettera d'invito)

1. Il bando o, in caso di licitazione privata, la lettera d'invito contiene i seguenti elementi:

a) data e numero di protocollo;

b) esatta denominazione della Stazione Appaltante con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della sede, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo di posta elettronica;



- c) natura, valore e caratteristiche delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e luogo dell'esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6;
- d) documentazione amministrativa richiesta;
- e) eventuale documentazione o indicazioni relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche e relative norme attuative;
- f) natura e valore dei singoli lotti, in caso di prestazione frazionata, con individuazione della facoltà dell'impresa di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6;
- g) indicazione della forma di gara e del criterio di aggiudicazione prescelti. Se l'aggiudicazione della fornitura o servizio è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, richiede la formulazione sia dell'offerta economica sia dell'offerta tecnica, individuando, altresì, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione che complessivamente devono essere pari a cento;
- h) indicazione dell'unità organizzativa, Azienda Autonoma o Ente del Settore Pubblico Allargato, se diverso dalla Stazione Appaltante, presso il quale possono essere richiesti o presi in visione i capitolati d'appalto e la documentazione supplementare, del termine entro il quale questi possono essere richiesti, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo di posta elettronica;
- i) modalità di presentazione dell'offerta con indicazione della data, luogo e ora entro cui deve pervenire alla Stazione Appaltante;
- l) periodo di validità dell'offerta;
- m) indicazione del termine ultimo per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicità del bando o di invio della lettera d'invito;
- n) eventuale indicazione della volontà della Stazione Appaltante di consentire alle imprese non iscritte al Registro dei Fornitori di partecipare alla gara nei casi di cui all'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
- o) eventuale indicazione della volontà della Stazione Appaltante di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro dei Fornitori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, secondo e terzo periodo del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
- p) decorrenza del contratto e durata della fornitura o servizio richiesto;
- q) eventuali indicazioni relative alle cauzioni ed alle garanzie da prestare;
- r) termine entro cui è effettuata l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19;
- s) modalità di pagamento;
- t) indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione;
- u) la possibilità per le imprese partecipanti di richiedere chiarimenti sul contenuto degli atti di gara secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
- v) ulteriori elementi relativi alla specifica gara di appalto, tra cui:
 - 1) l'eventuale divieto per le imprese partecipanti di ricorrere al subappalto o alla cessione del contratto;
 - 2) in caso di appalto concorso, tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta indicando lo scopo della fornitura o servizio, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.



2. In caso di asta elettronica, il bando di gara indica, altresì, le seguenti informazioni:

- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
- b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3. Se i documenti, diversi dai capitolati generali e speciali, non sono allegati al bando di gara o alla lettera di invito, la Stazione Appaltante deve renderli disponibili alle imprese concorrenti per la presa visione, indicando nel medesimo bando o nella lettera di invito il luogo e le modalità per la loro consultazione.

4. La Stazione Appaltante è tenuta, altresì, a fornire tempestivamente informazioni supplementari di stretta pertinenza alle imprese concorrenti che ne fanno richiesta.

Art. 13

(Capitolato speciale d'appalto)

1. Le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto indicano i requisiti di natura tecnica del bene o del servizio oggetto del contratto, le modalità ed i termini di esecuzione della prestazione in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce la Stazione Appaltante.

2. Fanno parte di questi requisiti, in particolare, le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure a ciò necessarie, i materiali con cui sono prodotti i beni, la garanzia di qualità, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio e le modalità di esecuzione.

3. Salve le ipotesi di comprovata e giustificata esigenza, le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento ad un determinato marchio o brevetto o ad un'origine o ad una produzione specifica del bene o del servizio da fornire.

4. Sono, altresì, da considerarsi caratteristiche tecniche le disposizioni inerenti al controllo, all'ispezione ed al collaudo o verifiche di conformità delle prestazioni e servizi.

Sezione IV

Contenuto e valutazione dell'offerta

Art. 14

(L'offerta)

1. L'offerta è formulata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o dalla capogruppo in caso di associazione temporanea di impresa (ATI).

2. L'offerta, racchiusa in plico chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, è consegnata a mano o perviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento



o a mezzo corriere, entro il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, all'indirizzo della Stazione Appaltante, che rilascia apposita ricevuta. Il plico reca l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa concorrente e riporta l'esatta dicitura della gara cui l'offerta si riferisce.

Art.15

(Disposizioni relative al contenuto dell'offerta)

1. Nel caso di gara di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il plico di cui all'articolo 14, comma 2 contiene:

a) la documentazione amministrativa indicata nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, costituita da:

1) dichiarazione con cui l'impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante;

2) dichiarazione che l'impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;

3) eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI oppure impegno a costituirsi in ATI, nei casi rispettivamente di cui all'articolo 19, comma 3 e 19, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015;

b) la cauzione provvisoria di cui all'articolo 20 del Decreto Delegato n. 26/2015 contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura;

c) l'offerta tecnica, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, comprendente la descrizione analitica dei beni o dei servizi da fornire indicandone i requisiti tecnici, estetici e funzionali, ed un'esposizione delle condizioni di esecuzione. L'offerta tecnica è costituita dalla relazione illustrativa delle modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto con riferimento, in particolare, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, alla tempistica, alle garanzie, alla sicurezza dei lavori;

d) l'offerta economica, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, costituita dall'indicazione del prezzo proposto o della percentuale di ribasso sul prezzo indicato dalla Stazione Appaltante.

2. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso non sussiste l'obbligo per le imprese partecipanti di produrre la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), numeri 1), 2), 3), lettera b), e lettera d) in distinte buste chiuse poste all'interno del plico di invio.

3. Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta.

4. Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.

5. Nel caso di gara d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la documentazione di cui ai commi 3 e 4 costituisce parte integrante dell'offerta tecnica.

6. Non sono ammesse nell'offerta modifiche delle condizioni indicate nei capitolati d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.

Art. 16

(Apertura ed esame delle offerte)

1. All'apertura e lettura delle offerte presentate con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 dà corso il responsabile del procedimento che potrà farsi coadiuvare da altro



personale della Stazione Appaltante o la Commissione preposta all'esame delle offerte nei casi indicati dall'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015.

2. L'apertura e lettura delle offerte avviene nel giorno e nell'ora indicata nel bando di gara o nella lettera di invito ed in seduta pubblica. Fino a tale momento il responsabile del procedimento custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute che devono essere consegnate e tenute sotto chiave.

3. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio del prezzo più basso, il responsabile del procedimento o, nei casi indicati all'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le eventuali buste ivi contenute, procede ad una sommaria verifica della completezza dei documenti richiesti e ad alta voce dà lettura dei prezzi finali o dei ribassi proposti da ciascuna impresa, indicando, altresì, se e da quale impresa siano state presentate proposte di varianti.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le buste della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica procede ad una sommaria verifica della completezza delle stesse nonché della presenza ed integrità delle buste relative alla cauzione provvisoria ed all'offerta economica indicando, altresì, se, e da quale impresa, siano state presentate proposte di varianti. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.

5. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi proposti, nonché delle buste contenenti le cauzioni provvisorie.

6. Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative possono essere presentate dalle imprese concorrenti e sono esaminate dalla Stazione Appaltante unicamente se consentite dal bando di gara o dalla lettera di invito.

7. terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento o la Commissione giudicatrice procede alla stesura della graduatoria finale.

8. L'offerta pervenuta alla Stazione Appaltante entro i termini previsti che, per cause non imputabili all'impresa, non sia messa a disposizione del responsabile del procedimento o della Commissione giudicatrice al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare come regolarmente pervenuta. Il responsabile del procedimento o la Commissione dà immediata comunicazione di tale circostanza, ove accertata, alle altre imprese partecipanti, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità del plico di invio. L'offerta è inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale oppure in una sua appendice.

9. Le operazioni di apertura dei plichi di invio e delle buste ivi contenute in seduta pubblica devono constare in apposito verbale ove sono annotate le eventuali eccezioni sollevate dai titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti presenti alla seduta oppure dai soggetti muniti di apposita delega rilasciata da questi ultimi. I titolari o legali rappresentanti o i delegati delle imprese partecipanti che presenziano alla seduta sono tenuti ad esibire un documento di identità. Il responsabile del procedimento e l'eventuale personale che lo coadiuva o i membri della Commissione sottoscrivono in calce il verbale delle operazioni intervenute in seduta pubblica e ne danno lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti.



10. Se vi sono dei dubbi sulla regolarità delle forme o delle modalità, anche temporali, in cui sono pervenute le offerte, esse vengono ammesse all'apertura con riserva di verifica della loro regolarità.

11. Le ATI ed i consorzi sono considerati, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità. I requisiti di idoneità tecnica eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante devono sussistere in capo all'una o più imprese del raggruppamento che, a mente di quanto indicato nell'offerta presentata dall'ATI ed in conformità alle previsioni dell'articolo 19, comma 5 del Decreto Delegato n. 26/2015, effettuino la parte di prestazione contrattuale per la cui esecuzione siano necessari i suddetti requisiti.

Art. 17

(Esclusione delle offerte dall'esame e dalla valutazione)

1. Sono escluse dall'esame, senza procedere all'apertura del plico di invio:

- a) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 14 e nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito;
- c) le offerte mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio o che presentino segni di manomissione.

2. Sono escluse dalla valutazione, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura delle buste interne di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), o che presentino segni di manomissione;
- c) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), c) e d);
- d) che rechino l'indicazione di offerta economica alla pari o in aumento;
- e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui sia subordinata l'offerta;
- f) le offerte in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
- g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti sia possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
- h) le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 11, comma 2 della Legge 20 luglio 2004 n. 102 ovvero di imprese concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- i) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante non ne abbia espressamente previsto la possibilità di presentazione;
- l) le offerte di cui all'articolo 21, comma 5, ultimo periodo del Decreto Delegato n.26/2015;
- m) le offerte ammesse con riserva ai sensi dell'articolo 16, comma 10, di cui sia stata accertata l'irregolarità.

3. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione con le modalità di cui



all'articolo 20 entro cinque giorni dalla sua adozione ai fini dell'eventuale impugnazione.

Art. 18

(Valutazione della congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse)

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Nel caso di prezzo più basso determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Decreto Delegato n. 26/2015 il ribasso offerto viene calcolato dalla Stazione Appaltante parametrando i prezzi unitari proposti al valore dell'appalto o del singolo lotto determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del predetto Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. La valutazione della congruità tiene conto dei criteri di economicità, dell'insieme delle prestazioni dedotte, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione delle prestazioni medesime.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, se non è possibile stabilire la congruità del prezzo sulla base dei calcoli contenuti nei documenti a corredo dell'offerta, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione, procede a mente dei seguenti commi 6 e 7.
6. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa a mente dell'articolo 22 del Decreto Delegato n. 26/2015, la Stazione Appaltante richiede, per iscritto, all'offerente la presentazione, entro un termine non inferiore a dieci giorni, di giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.
7. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione.
8. La Stazione Appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala in favore della quale aggiudica l'appalto. In alternativa, la Stazione Appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di



anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

9. All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

10. Il responsabile del procedimento ovvero la Commissione fa constare le attività compiute, le valutazioni effettuate sulle offerte presentate e le conseguenti decisioni mediante apposito processo verbale.

Art. 19

(Aggiudicazione dell'appalto)

1. La Stazione Appaltante, sulla base dei verbali predisposti dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.

2. In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso forniture o servizi analoghi con la Stazione Appaltante. Si intendono in corso le forniture o i servizi in relazione ai quali non sia stata ancora emessa attestazione finale di esecuzione.

3. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle imprese interessate.

4. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla piena efficacia della delibera di aggiudicazione a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese che non siano risultate aggiudicatrici.

5. La fase di aggiudicazione si conclude con l'acquisizione di efficacia della delibera di aggiudicazione a seguito del positivo esito del controllo di legittimità previsto dalle vigenti norme in materia di ordinamento contabile pubblico. Tale fase termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed esauriente valutazione delle offerte, entro i quaranta giorni successivi alla seduta pubblica di apertura delle buste; il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante solo in caso di comprovate ed obiettive esigenze con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.

Art. 20⁴³

⁴³ Modifiche legislative:

REGOLAMENTO 17 marzo 2021 n.4, Articolo Unico – [abrogato]- con Regolamento 17 dicembre 2021 n.18,

1. L'articolo 20 del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 "Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici" è così modificato:

"Art. 20

(Disposizioni speciali per la presentazione da parte di operatori economici sammarinesi delle offerte in via telematica e per le comunicazioni fra Stazione Appaltante ed imprese concorrenti ed impresa appaltatrice)

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi avviene per tutti i sistemi di scelta del contraente e procedure speciali di cui rispettivamente all'articolo 12 ed al Capo III del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 14 e 15.

2. Qualora l'impresa partecipante sammarinese intenda, su base facoltativa, presentare la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni di apertura ed esame delle offerte di cui all'articolo 16 sono superate da quelle di cui ai successivi



commi, mentre non si applicano quelle previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b).

3. In caso di presentazione dell'offerta in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).

4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa sammarinese partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:

a) una relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 15, comma 1;

b) l'altra relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere b) e d) del medesimo articolo 15, comma 1.

5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.18/2021, ovvero dell'eventuale decreto delegato di ratifica dello stesso, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:

a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;

b) dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2);

c) offerta tecnica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

d) offerta economica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d);

e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;

f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.

7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.

8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF – PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in linea con quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese sammarinesi partecipanti ed all'impresa sammarinese appaltatrice, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese sammarinesi di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese sammarinesi partecipanti e l'impresa sammarinese appaltatrice, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con



le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP mentre le disposizioni del presente Regolamento relative alla presentazione, apertura ed esame delle offerte possono essere ulteriormente derogate, in caso di utilizzo della modalità telematica, in forza dei disposti dell'articolo 51-*bis* del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

16. La disciplina della presentazione di offerte e di comunicazione in via telematica da parte di imprese estere è definita mediante ulteriore modifica al presente Regolamento.”.

MODIFICHE:

REGOLAMENTO 17 dicembre 2021 n.18, Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento 7 marzo 2019 n.3)

1. L'articolo 20 del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 “Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici” è così modificato:

“Art. 20

(Disposizioni speciali per la presentazione da parte di operatori economici delle offerte in via telematica e per le comunicazioni fra Stazione Appaltante, imprese concorrenti ed impresa appaltatrice)

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi ed esteri avviene per tutti i sistemi di scelta del contraente e procedure speciali di cui rispettivamente all'articolo 12 ed al Capo III del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 14 e 15.

2. Qualora l'impresa partecipante presenti, in via facoltativa od obbligatoria sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni di apertura ed esame delle offerte di cui all'articolo 16 sono superate da quelle di cui ai successivi commi, mentre non si applicano quelle previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b).

3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).

4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:

a) una relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 15, comma 1;

b) l'altra relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere b) e d) del medesimo articolo 15, comma 1.

5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021 e successive modifiche, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:

a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;

b) dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2);

c) offerta tecnica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

d) offerta economica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d);

e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;

f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.

7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.

8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF – PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.



(Disposizioni speciali per la presentazione da parte di operatori economici delle offerte in via telematica e per le comunicazioni fra Stazione Appaltante, imprese concorrenti ed impresa appaltatrice).

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi ed esteri avviene per tutti i sistemi di scelta del contraente e procedure speciali di cui rispettivamente all'articolo 12 ed al Capo III del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 14 e 15.

2. Qualora l'impresa partecipante presenti, in via facoltativa od obbligatoria sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni di apertura ed esame delle offerte di cui all'articolo 16 sono superate da quelle di cui ai successivi commi, mentre non si applicano quelle previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b).

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nell'ambito di gare effettuate con il sistema dell'asta pubblica, dell'appalto concorso e della licitazione privata, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in linea con quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese partecipanti ed all'impresa appaltatrice iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD), sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese iscritte nel RPDD di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese partecipanti e l'impresa appaltatrice iscritte nel RPDD, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP mentre le disposizioni del presente Regolamento relative alla presentazione, apertura ed esame delle offerte possono essere ulteriormente derogate, in caso di utilizzo della modalità telematica, in forza dei disposti dell'articolo 51-bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche."

REGOLAMENTO 17 dicembre 2021 n.18, Art. 2

(Abrogazioni)

1. Il Regolamento 17 marzo 2021 n.4 "Modifiche al Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici per la presentazione di offerte in via telematica" è abrogato.



3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).

4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:

a) una relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 15, comma 1;

b) l'altra relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere b) e d) del medesimo articolo 15, comma 1.

5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021 e successive modifiche, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:

a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;

b) dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2);

c) offerta tecnica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

d) offerta economica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d);

e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;

f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.

7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.

8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF – PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nell'ambito di gare effettuate con il sistema dell'asta pubblica, dell'appalto concorso e della licitazione privata, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in linea con



quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese partecipanti ed all'impresa appaltatrice iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD), sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese iscritte nel RPDD di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese partecipanti e l'impresa appaltatrice iscritte nel RPDD, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP mentre le disposizioni del presente Regolamento relative alla presentazione, apertura ed esame delle offerte possono essere ulteriormente derogate, in caso di utilizzo della modalità telematica, in forza dei disposti dell'articolo 51-bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

CAPO III CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21

(Contenuto del contratto)

1. Il contratto di appalto contiene le seguenti indicazioni:

- a) la natura ed entità della prestazione;
- b) l'importo di base dell'appalto al lordo ed al netto dell'offerta di ribasso;
- c) il prezzo, come risultante dall'offerta presentata;
- d) il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
- e) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
- f) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche;
- g) l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
- h) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto prestata nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 oppure, qualora previsto nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, mediante assegno circolare;
- i) le coperture assicurative richieste;
- l) le scadenze delle singole forniture, in caso di prestazioni periodiche, oppure il termine per il completamento della fornitura o del servizio;
- m) le penali applicabili. Qualora, in esito alle verifiche di cui all'articolo 50 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, l'impresa appaltatrice risulti



avere perso i requisiti di iscrizione nel Registro dei Fornitori, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

2. Sono parte integrante del contratto di appalto, in particolare, i seguenti documenti:

- a) i capitolati d'appalto, generale e speciale;
- b) l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica presentata;
- c) gli elenchi prezzi;
- d) il bando o la lettera d'invito alla gara o l'eventuale richiesta di preventivo.

Art. 22

(Documentazione esecutiva ed inizio esecuzione)

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'impresa appaltatrice la documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

2. L'impresa appaltatrice è tenuta a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali problemi e situazioni, accertati o presunti, che possono incidere sul regolare adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

3. L'impresa appaltatrice e le eventuali imprese cessionarie e subappaltatrici sono tenute alla riservatezza in ordine alle informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.

4. Salva diversa pattuizione, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto ha inizio entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto.

5. L'impresa esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione il quale può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice. In caso di riscontrate anomalie o inadempienze, il responsabile del procedimento, direttamente qualora eserciti le funzioni di direttore dell'esecuzione, o, altrimenti, su segnalazione dell'uno o più soggetti nominati direttore dell'esecuzione, richiama l'impresa appaltatrice a mezzo di ordini di servizio, fissando un termine di adeguamento decorso il quale, qualora l'impresa non adempia, il contratto è risolto.

6. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 31, comma 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 indica, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) le aree e gli ambienti interni ed esterni in cui l'impresa esegue le prestazioni dedotte in contratto;
- b) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono eseguirsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

7. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa esecutrice cui può essere rilasciata, previa richiesta, copia conforme.

8. Qualora l'impresa esecutrice intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'impresa esecutrice è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 23

(Disposizioni relative al subappalto)



1. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e sia previsto, tra i criteri di valutazione, quello della composizione dell'organico aziendale, l'impresa partecipante alla gara che intenda subappaltare una quota parte della fornitura è tenuta a dichiararlo nell'ambito dell'offerta fornendo le informazioni in merito all'organico aziendale dell'impresa subappaltatrice.

2. Il punteggio previsto per la composizione dell'organico aziendale terrà pertanto conto anche dell'organico dell'impresa subappaltatrice.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese cancellate dal Registro dei Fornitori che riacquisiscono i requisiti ai fini dell'iscrizione in virtù del novellato articolo 9 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche possono richiedere all'UAE la reinscrizione nel Registro dei Fornitori anche prima del termine di cui all'articolo 11, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015.

2. Il legale rappresentante o titolare dell'impresa che riacquisisce i requisiti ai fini della partecipazione a gare d'appalto in virtù del novellato articolo 9 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche è soggetto abilitato a presentare domande di iscrizione o rinnovo al Registro, anche per conto di altre imprese, anche prima del termine di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015.

3. Le imprese cancellate dal Registro dei Fornitori in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei previgenti articoli 9, comma 1, lettera o) del Decreto Delegato n. 26/2015 e 3 bis, comma 5 del Regolamento 10 luglio 2015 n. 9 e successive modifiche possono richiedere la reinscrizione nel Registro dei Fornitori qualora non abbiano commesso condotte che ricadano nelle fattispecie di cui agli articoli 22 e 23, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 156/2011. In tale ultimo caso, le imprese possono reinscrivere nel Registro dei Fornitori decorso il termine di cui all'articolo 11, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015.

4. Fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento in capo all'UAE delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato n. 42/2019, permane in vigore il previgente articolo 4, comma 8 del Regolamento n. 9/2015 e successive modifiche e l'espressione "e pagamento della somma di euro 3,00 a visura, modificabile con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA" di cui al previgente articolo 3, comma 3 del predetto regolamento.⁴⁴

⁴⁴ Si riportano gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 9/2015 e successive modifiche:

Art.3

(Contenuto e accesso al Registro dei Fornitori)

1. Il Registro dei Fornitori contiene la denominazione, l'indirizzo della sede legale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, il codice operatore economico delle imprese iscritte o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali, la data di originaria iscrizione nonché la data di effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ovvero l'indicazione relativa alla non effettuazione delle suddette verifiche.

2. Le imprese sono classificate nel Registro dei Fornitori secondo le categorie merceologiche e le tipologie di servizi identificati dai rispettivi codici ATECO; qualora un'impresa non sia in possesso di codice ATECO, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) provvede a classificarla sentita l'UO Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.



3. Il Registro dei Fornitori è consultabile in via telematica da chiunque ne faccia richiesta previa registrazione e pagamento della somma di euro 3,00 a visura, modificabile con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA.

4. Le unità organizzative, le Aziende Autonome di Stato, gli Enti del Settore Pubblico Allargato ed i gestori di pubblici servizi, previa apposita registrazione ed adesione, hanno accesso gratuito ai seguenti dati del Registro dei Fornitori:

- a) denominazione;
- b) indirizzo della sede legale;
- c) recapito telefonico;
- d) indirizzo di posta elettronica;
- e) codice operatore economico o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali;
- f) attrezzature possedute dichiarate dalle imprese;
- g) consistenza dell'organico degli ultimi tre anni suddivise in base alle categorie professionali;
- h) principali servizi e forniture svolti negli ultimi tre anni in ordine alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per cui si chiede l'iscrizione;
- i) ove presenti, bilanci e dichiarazioni dei redditi dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di 3 anni, bilanci e dichiarazioni dei redditi degli esercizi dalla costituzione;
- l) dichiarazione che evidenzia il fatturato del triennio precedente eventualmente suddiviso in relazione alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per le quali viene richiesta l'iscrizione, compresa la quota parte di servizi e forniture eseguiti in associazione temporanea con altre imprese ovvero mediante cessione di contratto;
- m) certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per i servizi e forniture per i quali è richiesto;
- n) data di originaria iscrizione.

4 bis. I dati di cui al comma 4, lettere f), g) h), i), e l) ed i relativi aggiornamenti sono forniti dalle imprese volontariamente e, pertanto, sono resi accessibili dalla CCIAA solo se comunicati alla stessa.

Art.4

(Modalità di iscrizione e disposizioni per la reinscrizione al Registro dei Fornitori)

1. L'impresa che intenda iscriversi al Registro dei Fornitori presenta apposita domanda alla CCIAA.

2. La domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso gli uffici della CCIAA oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, possono, se relative ad imprese aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, essere inviate a mezzo telefax unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa da questi dichiarata conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

3. Fatto salvo quanto previsto dal seguente periodo del presente comma, le comunicazioni che intercorrano fra la CCIAA e le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori sono effettuate mediante posta elettronica. Sino all'introduzione di un sistema di posta elettronica certificata, i provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori, debitamente motivati, sono comunicati da CCIAA all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla loro adozione; tali provvedimenti sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

4. La CCIAA fa seguire all'inoltro di ogni comunicazione via posta elettronica verso l'impresa, l'invio in automatico, anche attraverso sistemi di terze parti, di due sms, a distanza di 24 ore uno dall'altro, al numero di telefono cellulare indicato dall'impresa, notificando l'invio della comunicazione di cui sopra; ciò fa prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. La CCIAA conserva il documento informatico contenente i log degli sms inviati.

5. L'iscrizione al Registro dei Fornitori è curata dalla CCIAA ed è effettuata esclusivamente sulla base del riscontro della regolarità formale della domanda. La CCIAA entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, comunica l'avvenuta iscrizione o il diniego di iscrizione.

6. Le imprese iscritte al Registro dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni. Il Registro dei Fornitori è tempestivamente aggiornato sulla base dei nuovi dati pervenuti in caso di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli, a cura di CCIAA.

7. Su richiesta dell'impresa, la CCIAA rilascia il certificato di iscrizione al Registro dei Fornitori; tale certificato ha validità dalla data del suo rilascio fino alla data del successivo rinnovo di iscrizione.

8. Ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori e successivi rinnovi annuali sono stabiliti in favore



5. Fino al trasferimento in capo all'UAE delle funzioni di cui al comma 4, la Stazione Appaltante che si avvale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, indica nel bando di gara o nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara, gli oneri a carico dell'impresa partecipante per l'esecuzione della predetta verifica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 si applicano a seguito della definizione e pubblicazione dei protocolli e dei regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b) e d) del Decreto Delegato n. 46/2016, fatto salvo il caso in cui il trasferimento delle funzioni relative alla tenuta del Registro dei Fornitori in capo all'UAE avvenga in data antecedente alla definizione dei predetti protocolli e regolamenti. Sino al termine del precedente periodo permangono in vigore i previgenti commi 3 e 4 dell'articolo 4 del Regolamento n.9/2015 e successive modifiche.⁴⁵

7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 si applicano a decorrere dall'1 maggio 2019. Sino al 30 aprile 2019, permane in vigore il previgente articolo 17 del Regolamento n. 9/2015 e successive modifiche.⁴⁶

della CCIAA i seguenti diritti di pratica, modificabili con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA:

- a) per la prima iscrizione: euro 200,00;
- b) per i successivi rinnovi annuali: euro 100,00.

9. Fatti salvi gli accertamenti obbligatori previsti dal Decreto Delegato n.26/2015, dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, la CCIAA effettua annualmente gli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 8 della Legge n.159/2011 su un campione, determinato con sorteggio pubblico, pari almeno al 10% delle imprese iscritte al Registro dei Fornitori.

10. I divieti previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.26/2015 sussistono esclusivamente in caso di:

- a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015 in capo a titolare, legale rappresentante, amministratori e direttore generale dell'impresa. I divieti conseguenti al verificarsi delle ipotesi di cui alla presente lettera a) non si applicano in caso di avvenuta sostituzione dei soggetti interessati comunicata alla CCIAA entro sessanta giorni dalla data di perdita dei requisiti;
- b) violazioni di cui all'articolo 11, comma 2 lettere d), e) ed f) del Decreto Delegato n.26/2015; la violazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e) del predetto decreto delegato è accertata dall'autorità giudiziaria.

⁴⁵ Si rinvia alla nota precedente per il testo dell'articolo 4 del Regolamento n. 9/2015 e successive modifiche.

⁴⁶ Si riporta l'articolo 17 del Regolamento n. 9/2015 e successive modifiche:

Art.17

(Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed imprese concorrenti ed impresa appaltatrice)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni che intercorrano fra la Stazione Appaltante, le imprese concorrenti e l'impresa appaltatrice possono essere effettuate mediante posta elettronica.

2. Sino all'introduzione di un sistema di posta elettronica certificata, i provvedimenti di annullamento o di revoca della gara di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n. 26/2015, debitamente motivati, sono trasmessi dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dall'adozione e riportano menzione dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara; tali provvedimenti sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

La Stazione Appaltante fa seguire all'invio di ogni comunicazione via posta elettronica verso l'impresa, l'invio in automatico, anche attraverso sistemi di terze parti, di due sms, a distanza di 24 ore uno dall'altro, al numero di telefono cellulare indicato dall'impresa, notificando l'invio della comunicazione di cui sopra; ciò fa prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. La Stazione Appaltante conserva il documento informatico contenente i log degli sms inviati.



Art. 25

(Disposizioni di raccordo dei Decreti Delegati n. 26/2015 e n. 42/2019)

1. I giorni indicati all'articolo 18 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sono da intendersi giorni lavorativi.
2. Il riferimento all'articolo 49 del Decreto Delegato n. 26/2015 contenuto all'articolo 40, comma 4 del medesimo decreto delegato è da intendersi effettuato all'articolo 51.
3. Le verifiche previste dall'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche non sono effettuate nei confronti delle imprese di cui all'articolo 9, comma 4 del medesimo decreto delegato.

Art. 26

(Obblighi di motivazione in capo alla Stazione Appaltante ed abrogazioni)

1. Fermo restando il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante, in caso di esercizio delle facoltà di cui agli articoli 19, comma 1, ultimo periodo, 26 bis, comma 2, 37 comma 2, lettera d) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare in maniera espressa le motivazioni poste a fondamento delle determinazioni assunte.
2. I Regolamenti 10 luglio 2015 n. 9 e 11 aprile 2016 n. 7 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, commi 4, 5, 6 e 7.



ALTRE NORME

REGOLAMENTO 29 APRILE 2015 N.5

REGOLAMENTO PER LA CONOSCIBILITÀ DEI BENEFICIARI EFFETTIVI DELLE IMPRESE CHE INTENDANO BENEFICIARE DI FONDI PUBBLICI O DI AGEVOLAZIONI FISCALI CONTRIBUTIVE A QUALUNQUE TITOLO, O CHE RISULTINO LE MIGLIORI OFFERENTI IN APPALTI PUBBLICI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative dell'articolo 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 2014 n. 219 in ordine agli adempimenti previsti per le imprese che intendano beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali o contributive a qualunque titolo o che risultino migliori offerenti in appalti pubblici.

Art.2 *(Agevolazioni fiscali e diverse)*

1. Il titolare o legale rappresentante di impresa che presenti istanze per beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali o contributive a qualunque titolo deve presentare una dichiarazione, in allegato all'istanza e sotto la propria responsabilità civile e penale, contenente i nominativi di tutti gli effettivi beneficiari dell'impresa, ossia delle persone fisiche che percepiscono gli utili/il reddito dell'impresa medesima.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato al presente regolamento.

Art. 3 *(Mandati fiduciari)*

1. Nel caso l'impresa richiedente il beneficio/agevolazione fiscale o contributiva [o risultante la migliore offerente in appalti pubblici]⁴⁷, abbia nella propria compagine societaria quote possedute tramite mandato fiduciario, il legale rappresentante dell'impresa medesima deve allegare alla dichiarazione di cui al precedente articolo, l'attestazione rilasciata dalla Fiduciaria sammarinese o estera dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario.

Art.4 *(Appalti Pubblici)* **[ABROGATO]⁴⁸**

⁴⁷ Si veda nota all'articolo 4

⁴⁸ **TESTO ORIGINARIO (REGOLAMENTO 29 APRILE 2015 N.5)**

Art.4 *(Appalti Pubblici)*

1. Prima di procedere all'assegnazione di appalti pubblici di forniture o somministrazioni di beni e servizi, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, al fine di effettuare la verifica prevista dall'articolo 9 bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, richiede all'impresa, risultante la migliore offerente in appalti pubblici, la dichiarazione di cui all'articolo 2 e



Art. 5
(Norma finale)

1. 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società quotate in borsa ed a quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi.

l'eventuale attestazione di cui all'articolo 3.

2. In attesa dell'istituzione del Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, le funzioni previste al comma 1 sono demandate alle stazioni appaltanti come disposto dall'articolo 52 del Decreto Delegato n.26/2015.

3. Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, i competenti servizi degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato, richiedono la dichiarazione di cui all'articolo 2 e l'eventuale attestazione di cui all'articolo 3 all'impresa risultante la migliore offerente.

La dichiarazione e l'eventuale attestazione sono richieste per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo superiore ad euro 15.000,00 e per opere pubbliche di importo superiore ad euro 50.000,00

MODIFICHE LEGISLATIVE

DECRETO DELEGATO 4 marzo 2019 n.42

Art. 24

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica

3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:

- a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.





LEGGE 20 DICEMBRE 2002 N.112

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003/2005

Art.57

In deroga al termine previsto dall'articolo 3 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è consentita la conclusione di contratti pluriennali per la fornitura di servizi quando tale durata corrisponde ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, previo conforme parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato è demandata una attività di monitoraggio costante degli impegni convenzionali assunti dalla Eccellentissima Camera nonché degli accertamenti di entrate effettuati dagli Uffici e Servizi pubblici e degli adempimenti contrattuali dovuti dalle controparti al fine di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, le compatibilità di bilancio, le procedure di riscossione e l'espletamento degli adempimenti.



DECRETO DELEGATO 15 GIUGNO 2011 N.97

NORME PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DISCIPLINA DELLA FINANZA DI PROGETTO

Art. 24

1. L'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi commerciali tesi a definire specifici listini prezzi relativi alla fornitura di cose a fini di consumo ovvero d'uso delle quali si preveda la ricorrente necessità durante l'anno.
2. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale, semestrale o trimestrale, secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture effettuate all'Ente appaltante durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 1 avviene mediante procedura negoziata volta ad individuare le imprese disponibili ad applicare il listino prezzi definito unilateralmente dall'Ente appaltante a mente di quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 27 marzo 2002 n.49.
4. Per quanto concerne l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su manufatti di proprietà dell'Ecc.ma Camera o destinati ad uso pubblico, l'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi con imprese edili iscritte nell'apposito Registro che accettino di applicare nell'anno di riferimento i listini prezzi stabiliti unilateralmente dall'Ente appaltante medesimo. L'importo del singolo intervento manutentivo effettuabile in forza degli accordi di cui al presente comma non può superare € 50.000,00.
5. La procedura attivata ai sensi del comma 4 stabilisce il limite complessivo di spesa relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da affidare alle imprese nel corso dell'anno di riferimento; tale limite complessivo annuo di spesa non può essere superiore ad € 250.000,00, fermo restando il sopra indicato limite di spesa per il singolo intervento di € 50.000,00.
6. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 4 avviene mediante procedura negoziata nell'ambito delle quali sono stabilite le condizioni di esecuzione degli interventi manutentivi.
7. Gli accordi di cui ai commi 1 e 4 sono stipulati dall'Ente appaltante con non più di dieci imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità nonché secondo i criteri fissati dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, l'importo complessivo della fornitura o dei lavori manutentivi è suddiviso proporzionalmente fra le imprese medesime.



DECRETO DELEGATO 4 marzo 2019 n.42

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO E CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 46, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 il presente decreto delegato attua la semplificazione e la revisione delle norme di cui al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

Art. 22 *(Raccolta sistematica in materia di contratto di fornitura e somministrazione di beni o servizi)*

1. Entro un mese dalla ratifica del presente decreto delegato il Congresso di Stato con propria delibera approverà una raccolta ufficiale in materia di contratto di fornitura o somministrazione di beni e servizi finalizzata a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

Art. 23 *(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'espressione "certificato di verifica di conformità" e il termine "collaudo" contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sono sostituiti con l'espressione "attestazione finale di esecuzione".
2. Le espressioni "unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica" e "UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica" contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione "Stazione Appaltante".

Art. 24 *(Disposizioni transitorie e abrogazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. fino all'adozione di apposita delibera del Congresso di Stato relativa al trasferimento delle predette funzioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica
3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.
4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:
a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;



- b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
- c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;
- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.



LEGGE 29 NOVEMBRE 1991 N. 149

NORME CIRCA LA COOPERAZIONE E GLI ENTI COOPERATIVI

TITOLO VII RAPPORTI PREFERENZIALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I CONDIZIONI E ADEMPIMENTI

Art. 77 Contratti preferenziali

La Pubblica Amministrazione accorda la preferenza alle società cooperative, nei contratti di appalto ed in quelli di concessione di lavori, servizi e forniture, a condizione che le loro offerte siano almeno apri a quelle di altri concorrenti, nel quadro delle disposizioni vigenti in materia.

CAPO II DIVIETI E OBBLIGHI

Art. 78 Divieti

Alle società cooperative appaltatrici o concessionarie di lavori pubblici, di servizi o di forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto assoluto divieto di cedere il contratto a chiunque.

L'esecuzione del contratto deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e deve essere portata a termine dall'aggiudicatario per almeno il 50% dell'importo della commessa, restando comunque responsabili in solido con le imprese subappaltanti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 79 Risoluzione dei contratti preferenziali per violazioni

La violazione dei divieti e degli obblighi previsti nel presente titolo comporta la risoluzione del contratto preferenziale su semplice delibera della Pubblica Amministrazione interessata, salvo il risarcimento dei danni ed ogni altro provvedimento consentito o dovuto.

Art. 80 Altri casi di risoluzione dei contratti preferenziali

La risoluzione del contratto preferenziale può essere dichiarata dalla Pubblica Amministrazione quando la società cooperativa appaltante o concessionaria di lavori o servizi o forniture, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria.

La risoluzione del contratto preferenziale interviene automaticamente, senza bisogno di atti dichiarativi della Pubblica Amministrazione, quando la società cooperativa sia sottoposta a liquidazione coattiva.



LEGGE 21 SETTEMBRE 2010 N.160

NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO

Art. 4

(Convenzioni e appalti pubblici)

1. Nel rispetto delle disposizioni che saranno dettate in un apposito decreto delegato emanato ai sensi dei successivi commi, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alle discipline vigenti in materia di contratti e appalti pubblici stipuleranno con le cooperative sociali, organizzate anche in forma consorziata, specifiche convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro (Appalto convenzionato).

2. Fra le specifiche condizioni di esecuzione di appalti o contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, compresi quelli socio-sanitari ed educativi, di cui siano titolari gli enti pubblici e le società di capitali a partecipazione pubblica, potrà essere previsto l'impiego di persone svantaggiate. Tale impiego sarà prioritariamente assicurato mediante il coinvolgimento delle Cooperative sociali, organizzate anche in forma consorziata, che si impegnino all'adozione di specifici programmi di recupero e d'inserimento lavorativo, purché non sia compromessa la qualità della fornitura e l'efficacia del servizio oggetto dell'appalto o del contratto (Appalto preferenziale).

3. Ferma restando la preferenza accordata alle società cooperative ex articolo 77 della Legge n. 149/1991, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di determinati appalti potrà essere riservata alle cooperative sociali o loro consorzi in considerazione del loro specifico oggetto, purché la maggioranza dei lavoratori che saranno coinvolti nell'esecuzione sia composta di lavoratori disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali (Appalto riservato).

4. Considerate le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge n. 149/1991, la Cooperativa sociale che non disponga pienamente delle risorse umane e professionali necessarie a garantire l'esatta e puntuale esecuzione del contratto o dell'appalto di cui sia risultata aggiudicataria, può assumere lavoratori subordinati, nelle forme e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Ordinamento e/o stipulare contratti di collaborazione autonoma oppure occasionale, purché l'apporto di tali lavoratori non superi il 20% del monte orario complessivo e non venga alterato il requisito numerico previsto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

5. Il decreto delegato di cui al primo comma individuerà tutti i requisiti e le condizioni necessarie a consentire una uniforme gestione da parte delle pubbliche amministrazioni delle procedure di appalto o di contratto che vedano coinvolte le cooperative sociali. Al decreto potranno essere allegati modelli di convenzioni-tipo destinate a facilitare la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito dei settori d'attività coinvolti.

6. Il decreto delegato di cui al primo comma fisserà i limiti a livello di rapporto fra soci iscritti, soci lavoratori e soci volontari.



DECRETO DELEGATO 27 luglio 2012 n.99

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGE SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO - LEGGE 21 SETTEMBRE 2010 N. 160 -

Art. 1

(Persone svantaggiate)

1. Per *soggetti a rischio di grave esclusione sociale* di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 21 settembre 2010, n. 160, devono intendersi tutte le persone che, regolarmente iscritte nelle Liste di avviamento al lavoro, non abbiano un impiego retribuito da oltre 12 mesi, oppure non godono di alcuna misura di sostegno al reddito, oppure abbiano un'età superiore ai 50 anni di età, oppure vivano soli con una o più persone a carico.
2. Ai fini della iscrizione nell'apposita Sezione Cooperative sociali del Registro Pubblico delle Cooperative istituito presso il Tribunale Unico di cui all'articolo 1, comma 5 della Legge 21 settembre 2010 n. 160, il numero dei soci qualificabili come persone svantaggiate in applicazione delle disposizioni richiamate non possono mai scendere sotto la percentuale del 50% del numero complessivo dei soci iscritti alla Cooperativa sociale, numero nel quale risultano computati anche i soci volontari di cui all'articolo 2 della sopracitata legge.

Art. 2

(Affidamento di Appalti pubblici a Cooperative sociali in forma riservata o preferenziale)

1. Il Congresso di Stato, con apposita deliberazione, definisce le tipologie di beni da fornire e di servizi da eseguire nonché in quale percentuale/valore, che lo Stato, gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica sono tenuti a conferire mediante appalti riservati alle Cooperative sociali, anche in forma consorziata, regolarmente iscritte nell'apposita Sezione del Registro Pubblico delle Cooperative istituito presso il Tribunale Unico.
2. Il Congresso di Stato potrà altresì individuare specifici criteri preferenziali, con indicazione della loro rilevanza in termini percentuali ai fini dell'aggiudicazione, per l'affidamento di appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi non riservati ai sensi del primo comma a Cooperative sociali registrate che, per il loro svolgimento, si impegnino all'adozione di idonei programmi di recupero e d'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati. I criteri preferenziali di cui al presente comma dovranno essere esplicitamente indicati negli appositi bandi di gara.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della Legge 21 settembre 2010 n. 160, è condizione determinante ai fini dell'affidamento di appalti riservati alle Cooperative sociali che la maggioranza dei lavoratori che saranno coinvolti nella loro esecuzione sia composta di lavoratori disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non potrebbero esercitare un'attività professionale in condizioni non protette o assistite.
4. Nell'individuazione della Cooperativa sociale appaltatrice il Soggetto appaltante dovrà comunque accertare che, per le caratteristiche e l'organizzazione della Cooperativa sociale, la tipologia dell'oggetto dell'attività, le modalità di esecuzione e i tempi previsti, la qualità della fornitura e l'efficacia del servizio potranno essere resi ad un livello soddisfacente rispetto alle esigenze che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare. Il mancato raggiungimento di tale livello costituisce condizione per



disporre la revoca dell'appalto o la riduzione del valore allo stesso originariamente attribuito con facoltà di riassegnazione ad altri soggetti, anche privati, dell'appalto o di parte di esso.

5. La Cooperativa sociale che, a seguito di trattativa o di gara, sarà individuata come aggiudicataria di un appalto riservato dovrà stipulare con il Soggetto appaltante una apposita Convenzione, da formularsi utilizzando il modello di Convenzione quadro di cui al successivo articolo.

Art. 3

(Convenzione-quadro)

1. La Convenzione che la Cooperativa sociale affidataria di appalti pubblici riservati ai sensi del precedente articolo è tenuta a stipulare con il Soggetto Appaltante deve almeno prevedere:

- a) l'individuazione circostanziata dell'attività oggetto dell'appalto, le modalità e la tempistica di svolgimento delle opere, nonché la durata e le eventuali proroghe;
- b) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- c) l'elenco nominativo dei soci-lavoratori impiegati, distinguendo tra questi i soci-lavoratori svantaggiati, i soci-lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto delegato e i soci volontari, per verificare il rispetto per tutta la durata dell'appalto delle condizioni richieste dalle legge;
- d) il personale da assumere, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge 21 settembre 2010 n. 160, da adibire a mansioni particolari o in possesso di professionalità non disponibili tra i soci lavoratori già iscritti alla Cooperativa sociale, ma comunque necessarie allo svolgimento dell'appalto;
- e) le attività formative eventualmente da attivare per valorizzare l'inserimento dei soci-lavoratori maggiormente svantaggiati;
- f) i progetti specifici destinati ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale a persone svantaggiate cui proporre l'iscrizione come socio;
- g) il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ad esercitare le attività previste dall'appalto;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse, alla tutela degli utenti;
- i) le modalità di raccordo operativo e funzionale con l'Ufficio del lavoro e con il Centro di Formazione Professionale nonché con i Servizi competenti del Settore Pubblico Allargato per quanto concerne le previste attività di controllo e di sorveglianza a tutela della disabilità e del disagio sociale;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione, tra cui rientra la cancellazione della Cooperativa sociale dal Registro pubblico delle Cooperative per una delle cause previste dalle legge;

2. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e un efficace processo di programmazione delle attività affidate in appalto dalle Pubbliche Amministrazioni così come identificate nel presente provvedimento, le Convenzioni relative alla gestione di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata triennale ed essere rinnovate sulla scorta di valutazioni qualitativo-quantitative da parte del Soggetto appaltante.





LEGGE 29 ottobre 2021 n.183

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N.223

Art.17

(Contratti pluriennali per forniture e servizi specialistici dei Corpi di Polizia)

1. I Corpi di Polizia sono autorizzati a stipulare contratti della durata maggiore di tre anni per tutte le forniture ed i servizi specialistici di competenza con particolare riferimento alle attrezzature o software dedicati alle attività di indagine e per la repressione dei reati, qualora ricorrano i principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 12 comma 4 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e dell'articolo 57 comma 1 della Legge 20 dicembre 2002 n. 112. Tale norma è riferita anche a gare e procedure nelle quali la dichiarazione di legittimità da parte dell'Organo preposto sia pendente alla data della entrata in vigore della presente legge.